2025-07-02

# **PROSPETTO INFORMATIVO**

Giugno 2025

StepStone (Luxembourg) SCA SICAV

Société d'investissement à capital variable - société en commandite par actions (Società di investimento a capitale variabile - società in accomandita per azioni)

#### INFORMAZIONI IMPORTANTI

# Informazioni generali sul presente Prospetto informativo

I termini con iniziale maiuscola utilizzati in tutto il presente Prospetto informativo avranno i significati loro attribuiti nella sezione "Definizioni".

Il presente Prospetto informativo contiene informazioni sulla Società che un potenziale investitore dovrebbe prendere in considerazione prima di effettuare investimenti, e dovrebbe essere conservato per riferimenti futuri. In caso di dubbi sul contenuto del presente Prospetto informativo, invitiamo a consultare il proprio consulente finanziario.

Il General Partner ha adottato tutte le precauzioni ragionevoli per garantire che i fatti dichiarati nel presente Prospetto informativo siano, alla data dello stesso, veri e accurati in tutti gli aspetti materiali e che non siano omessi fatti materiali che renderebbero tali informazioni fuorvianti. Il General Partner accetta la responsabilità di conseguenza.

Il presente Prospetto informativo non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di Azioni ordinarie in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale, né è rivolto a soggetti ai quali non sia lecito effettuare tale offerta in detta giurisdizione. La distribuzione del Prospetto informativo e/o l'offerta e la vendita delle Azioni ordinarie in determinate giurisdizioni o a determinati investitori potrebbero essere soggette a restrizioni o vietate dalla legge. Gli Investitori sono invitati a considerare che l'accesso ad alcuni o tutti i Comparti, le Classi e/o le serie di Azioni potrebbe essere limitato o non disponibile per determinate categorie di investitori. Gli Investitori dovrebbero richiedere al proprio consulente finanziario di fornire loro informazioni in merito a quali Comparti, Classi e/o serie di Azioni sono offerti nel loro Paese di residenza.

Le Azioni ordinarie descritte nel presente Prospetto informativo possono essere oggetto di consulenza, offerta o vendita a Investitori professionali e Investitori al dettaglio, anche tramite un intestatario designato, come indicato nella relativa Sezione specifica (se applicabile) Per ciascuna Classe di Azioni disponibile per gli Investitori al dettaglio futuri sarà pubblicato un Documento contenente le Informazioni chiave (KID), in conformità con le disposizioni pertinenti del Regolamento (UE) n. 1286/2014, e successive modifiche, nonché del Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione. I KID sono consegnati ai futuri Investitori al dettaglio in tempo utile prima della loro sottoscrizione nella Società e sono (i) forniti agli Investitori al dettaglio su un supporto durevole diverso dalla carta, oppure (ii) disponibili presso la sede legale della Società e ottenibili gratuitamente in formato cartaceo su richiesta al GEFIA (Gestore di Fondi di Investimento Alternativi).

Il contenuto del presente Prospetto informativo, così come qualsiasi comunicazione precedente o successiva relativa alla Società o a un Comparto, non deve essere interpretato dai potenziali Investitori come una consulenza di natura finanziaria, contabile, legale, fiscale o regolamentare da parte della Società. Prima di investire nella Società, gli investitori sono invitati a svolgere autonomamente le proprie analisi e valutazioni sull'opportunità dell'investimento, nonché a consultare i propri consulenti, inclusi consulenti finanziari, contabili, legali e fiscali, al fine di comprendere appieno le implicazioni dell'investimento e formulare una valutazione indipendente, anche in merito all'applicabilità di eventuali restrizioni legali, di vendita o di investimento. Gli investitori non dovrebbero fare affidamento sul General Partner, sui Fornitori di servizi o su altri rappresentanti della Società per tali valutazioni. Gli investitori sono invitati a richiedere tutte le ulteriori informazioni e i consigli indipendenti che ritengano necessari o opportuni per prendere una decisione di investimento informata. Prima di perfezionare il proprio investimento, ciascun Investitore è invitato a rivolgere eventuali domande al General Partner e/o al GEFIA e a richiedere chiarimenti o informazioni supplementari, al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto informativo o fornite in altro modo.

Alcune dichiarazioni contenute nel presente Prospetto informativo sono di natura previsionale e si basano su aspettative, stime e proiezioni relative ai mercati in cui la Società opererà, nonché su convinzioni e ipotesi formulate dal General Partner alla data del presente Prospetto informativo (o alla data della Sezione specifica pertinente, qualora tali dichiarazioni siano ivi contenute). Termini quali "si aspetta", "può", "mirato", "probabile", "presumere", "presupposto", "anticipa", "dovrebbe", "intende", "pianifica", "crede", "cerca", "stima", "prevede", "progetta" e variazioni di tali termini, ed espressioni simili sono destinati a identificare tali dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni non sono garanzie di performance futura e sono soggette a determinati rischi, incertezze e presupposti difficili da prevedere. Pertanto, i risultati e gli esiti effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi o previsti in tali dichiarazioni previsionali. Tra i fattori che potrebbero comportare risultati effettivi significativamente diversi rispetto a quelli previsionali figurano: l'andamento dell'economia generale, l'inflazione, i livelli dei tassi di interesse, la disponibilità di finanziamenti, eventuali modifiche al quadro fiscale, legislativo o regolamentare, nonché altri rischi connessi agli Investimenti e/o costi operativi superiori alle previsioni.

Nessun distributore, agente, venditore o altro soggetto è stato autorizzato a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni diverse da quelle contenute nel presente Prospetto e negli Articoli in relazione all'offerta di Azioni ordinarie e, qualora tali informazioni o dichiarazioni vengano fornite o rilasciate, esse non devono essere considerate come autorizzate dalla Società o dall'Amministratore.

Le Azioni ordinarie rappresentano interessi indivisi esclusivamente nelle attività della Società. Esse non costituiscono interessi né obbligazioni di alcun governo, del Depositario, del GEFIA, del Gestore degli Investimenti o di qualsiasi altra soggetto o entità, né sono garantite da alcuno di essi.

La Società, a sua esclusiva discrezione e in conformità con le disposizioni del presente Prospetto informativo, degli Articoli e di qualsiasi normativa applicabile, si riserva il diritto di opporsi alla registrazione di qualsiasi trasferimento nel Registro o di procedere al riscatto obbligatorio delle eventuali Azioni ordinarie acquisite in violazione di tali disposizioni.

La Società richiama l'attenzione degli Investitori sul fatto che qualsiasi investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti nei confronti della Società, in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli Azionisti, solo se è iscritto nel Registro a proprio nome. Nei casi in cui un investitore partecipi alla Società tramite un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell'investitore, quest'ultimo potrebbe non essere sempre in grado di esercitare direttamente nei confronti della Società alcuni dei diritti riconosciuti agli Azionisti. Si consiglia agli Investitori di richiedere una consulenza legale in merito ai propri diritti.

Qualsiasi traduzione del presente Prospetto informativo o di altri documenti relativi alla Società o a un Compartimento in una lingua diversa dall'inglese è fornita unicamente per comodità degli Investitori. In caso di discrepanze dovute alla traduzione, la versione in inglese del Prospetto informativo e di qualsiasi altro documento prevarrà.

INVESTIRE NELLA SOCIETÀ COMPORTA DEI RISCHI, TRA CUI ANCHE POSSIBILI PERDITE DI CAPITALE. GLI INVESTITORI SONO INVITATI A LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROSPETTO INFORMATIVO, IN PARTICOLARE I FATTORI DI RISCHIO DESCRITTI NELLA CLAUSOLA 40 DELLA SEZIONE GENERALE.

# Informazioni per gli Azionisti

Le Revisioni annuali sottoposti a revisione contabile e le Revisioni semestrali non sottoposte a revisione contabile saranno inviati gratuitamente dal GEFIA agli Azionisti su richiesta e saranno disponibili presso la sede legale della Società, del GEFIA del distributore o di eventuali agenti, nonché presso gli uffici dei distributori della Società in tutti i Paesi in cui essa è commercializzata.

Informazioni elencate nell'Articolo 23 della Direttiva sui GEFIA e altre informazioni finanziarie riguardanti la Società o la Direttiva sui GEFIA, ivi compresi:

- calcolo periodico del NAV per Azione;
- prezzi di emissione, di switching e di riscatto;
- performance storica;
- profili di rischio;
- descrizione della gestione dei rischi (comprese, nel caso in cui un Comparto sia qualificato come ELTIF, informazioni aggiuntive relative ai limiti quantitativi applicabili alla sua gestione dei rischi, ai metodi scelti a tal fine e alla recente evoluzione dei principali rischi e rendimenti delle categorie di attività);
- leva finanziaria;
- identificazione di situazioni con potenziali conflitti di interesse;
- politica riguardante i diritti di voto;
- informazioni elencate nella Sezione B dell'Allegato del Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, per un Comparto che utilizza operazioni di finanziamento con titoli; e
- le giurisdizioni in cui un Comparto che si qualifica come ELTIF ha investito, in conformità con l'Articolo 23 (4) (i) del Regolamento ELTIF. saranno rese disponibili gratuitamente presso la sede legale del GEFIA e del Depositario. Qualsiasi altra informazione sostanziale riguardante la Società potrà essere comunicata agli Azionisti nella modalità specificata di volta in volta dal GEFIA.

È possibile ottenere delle copie del presente Prospetto informativo presso:

StepStone Group Europe Alternative Investments Limited Newmount House

22-24 Lower Mount Street Dublino 2, Irlanda

Disponibili anche presso:

Northern Trust Global Services SE

10 rue du Château d'Eau

L-3364 Leudelange Granducato di Lussemburgo

#### Richieste e reclami

Qualsiasi persona che desideri ricevere ulteriori informazioni riguardanti la Società o presentare un reclamo sul funzionamento della stessa dovrà contattare la Chief Compliance Officer, Emma Love, all'indirizzo emma.love@stepstongroup.com. Il GEFIA ha stabilito una politica per la gestione dei reclami dei clienti che sarà fornita su richiesta.

#### Identificazione dei sottoscrittori di Azioni

In conformità con le leggi e i regolamenti del Lussemburgo in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e, in particolare, in conformità con le circolari rilevanti della CSSF, sono stati imposti agli operatori del settore finanziario obblighi volti a prevenire l'utilizzo degli UCI a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per soddisfare tali requisiti, il modulo di iscrizione di un sottoscrittore (e, se necessario, del beneficiario effettivo) deve essere accompagnato, nel caso di persone fisiche, da una copia del passaporto o della carta d'identità e/o, nel caso di entità giuridiche, da una copia dell'atto costitutivo e da un estratto del registro delle imprese. Qualsiasi copia deve essere certificata conforme all'originale da una delle seguenti autorità: ambasciata, consolato, notaio, polizia locale o altre autorità che la Società riterrà opportuno designare caso per caso. La Società potrà derogare alla suddetta procedura di identificazione nei seguenti casi:

- (a) nel caso di una sottoscrizione effettuata tramite un professionista del settore finanziario residente in un Paese che impone un obbligo di identificazione equivalente a quello previsto dalla legge lussemburghese in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- (b) nel caso di una sottoscrizione effettuata tramite un professionista del settore finanziario la cui società madre è soggetta a un obbligo di identificazione equivalente a quello previsto dalla legge lussemburghese, e qualora la legge applicabile alla società madre, oppure un obbligo legale o professionale derivante da una politica di gruppo, imponga un obbligo equivalente alle proprie filiali o succursali.

La procedura di due diligence dell'investitore può essere semplificata o potenziata a seconda del suo profilo in termini di rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

In conformità con l'articolo 3.2 della Legge antiriciclaggio (AML) e l'articolo 3 del Regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo come modificato dal Regolamento CSSF 20-05, una due diligence potenziata sarà applicata anche ai nominati della Società o a qualsiasi altro tipo di intermediari.

Secondo la Legge AML, la Società e il GEFIA sono anche tenuti ad applicare misure precauzionali riguardo alle attività della Società.

A discrezione della Società, in linea generale si ritiene che i professionisti finanziari residenti in un Paese che ha ratificato le conclusioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) siano soggetti a requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese.

# Trading eccessivo/Market timing

La Società non consente pratiche di trading eccessivo. Le pratiche di trading eccessivo e a breve termine (market timing) possono interferire con le strategie di gestione del portafoglio e compromettere la performance della Società. Al fine di ridurre al minimo i danni per la Società e per gli Azionisti, e nell'interesse del Comparto pertinente, la Società si riserva il diritto di sospendere qualsiasi ordine di sottoscrizione, riscatto o conversione, oppure di applicare una commissione fino al 2% del valore dell'ordine nei confronti di qualsiasi investitore che effettui operazioni di trading eccessivo, presenti una precedente storia di trading eccessivo o qualora, a giudizio della Società, tali operazioni siano state o possano risultare dannose per la Società o per uno dei Comparti.

Nell'esercizio di tali diritti, la Società può prendere in considerazione le operazioni effettuate su più conti di proprietà o sotto il controllo di soggetti comuni. Quando i conti sono detenuti da un intermediario per conto del/dei cliente/i, come nel caso dei conti nominativi, la Società può richiedere all'intermediario di fornire informazioni relative alle transazioni e di adottare misure volte a prevenire pratiche di trading eccessivo. La Società si riserva inoltre la facoltà di rimborsare integralmente le Azioni ordinarie detenute da un Azionista che sia stato, o risulti essere, coinvolto in attività di trading eccessivo. La Società declina ogni responsabilità per perdite eventualmente subite a seguito del rifiuto di ordini o dell'esecuzione di riscatti obbligatori.

## Distribuzione generale

La distribuzione del Prospetto informativo e/o l'offerta e la vendita delle Azioni ordinarie in determinate giurisdizioni o a determinati investitori potrebbero essere soggette a restrizioni o vietate dalla legge. Gli Investitori sono invitati a considerare che alcuni Comparti, Classi e/o serie di Azioni potrebbero non essere disponibili per tutti gli investitori. Il loro consulente finanziario può fornire informazioni sui Comparti, le Classi e/o le serie di Azioni offerti nel loro Paese di residenza.

#### Commercializzazione nell'UE

Le Azioni ordinarie dei Comparti che non sono qualificabili come ELTIF possono essere commercializzate agli Investitori professionali nell'UE in conformità all'articolo 33 dei Regolamenti irlandesi.

La commercializzazione delle Azioni ordinarie al di fuori dell'UE, o nell'UE a soggetti diversi dagli Investitori professionali (ove applicabile), deve avvenire in conformità con i regolamenti nazionali applicabili in materia di collocamento privato. Tali Investitori sono tenuti a informarsi sulle condizioni imposte dai requisiti locali prima di investire nella Società e a valutare l'impatto e i rischi a cui potrebbero essere esposti investendo nella Società.

# Avviso a tutti i Residenti dello Spazio Economico Europeo (SEE)

In relazione a ciascuno Stato membro del SEE (ciascuno, uno **Stato membro**), il presente Prospetto informativo può essere distribuito e le Azioni di un Comparto possono essere offerte o collocate in quello Stato membro soltanto nella misura in cui: (1) il Comparto pertinente può essere commercializzato agli Investitori professionali nello Stato membro di riferimento in conformità con la Direttiva sui GEFIA (come modificata e recepita nella legislazione o normativa locale dello Stato membro pertinente) e, se applicabile, a determinati investitori non professionali in conformità con la normativa locale che consente agli investitori non professionali di investire in fondi di investimento alternativi (**FIA**) nello Stato membro stesso, come specificato di seguito; oppure (2) il presente Prospetto informativo può essere altrimenti distribuito legalmente e le Azioni possono essere offerte o collocate legalmente in tale Stato membro (anche su iniziativa esclusiva dell'Investitore, ove consentito ai sensi della Direttiva sui GEFIA).

Alla data del presente Prospetto informativo, uno o più dei Comparti sono stati notificati in conformità con la Direttiva sui GEFIA per la commercializzazione a "Investitori professionali" nei seguenti Stati

membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia.

# Informazioni aggiuntive per investitori professionali e semi-professionali in Germania (eccetto per StepStone (Luxembourg) SCA SICAV – StepStone Private Credit ELTIF)

Alcuni Comparti sono stati notificati all'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, o BAFIN) ai sensi della Sezione 323 del Codice tedesco degli investimenti (*Kapitalanlagegesetzbuch* – KAGB).

I Comparti possono essere commercializzati e offerti solo a investitori professionali e, dove pertinente, a investitori semi-professionali nella Repubblica Federale di Germania, come definito nella Sezione 1 (19) numeri 32 e 33 del Codice degli investimenti di capitale tedesco (*Kapitalanlagegesetzbuch* – KAGB). I Comparti non sono stati ammessi per la commercializzazione a investitori al dettaglio ai sensi della Sezione 1 (19) n. 31 del KAGB in Germania. Di conseguenza, i Comparti non possono essere offerti e commercializzati a investitori al dettaglio in Germania. La presente informativa, il Prospetto informativo e qualsiasi altro documento relativo ai Comparti, nonché le informazioni o le dichiarazioni in essi contenute, non possono essere forniti agli investitori al dettaglio in Germania né diffusi attraverso alcun altro mezzo di marketing rivolto al pubblico. La rivendita delle azioni in Germania è consentita esclusivamente a investitori professionali e semi-professionali, in conformità con le disposizioni del KAGB e di qualsiasi altra normativa tedesca applicabile che regolamenti la vendita e l'offerta dei Comparti.

# Avviso specifico per investitori potenziali in Italia

I Comparti sono stati registrati presso la *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* (CONSOB) per la commercializzazione in Italia a investitori professionali, ai sensi dell'art. 32 della direttiva sui GEFIA, dell'art. 43 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo Unico della Finanza*, **TUF**) e delle normative locali italiane applicabili. I Comparti possono essere distribuiti esclusivamente alle seguenti categorie di investitori: (i) "investitori professionali" secondo la definizione riportata nella Direttiva sui GEFIA; oppure, ove pertinente, (ii) "investitori non professionali" che: (1) investano almeno 500.000 EUR in un Comparto; oppure (2) investano almeno 100.000 EUR in un Comparto e, in quest'ultimo caso: (a) l'investimento sia effettuato da un gestore di portafoglio autorizzato per conto dell'investitore non professionale; oppure (b) l'investimento sia effettuato dall'investitore non professionale nell'ambito della consulenza sugli investimenti, con la condizione che l'ammontare complessivo degli investimenti di tale investitore in AIF dell'UE non superi il dieci percento (10%) del suo portafoglio finanziario a seguito della sottoscrizione o investimento nel Comparto.

# Informativa specifica per gli investitori potenziali in Austria

I Comparti sono stati notificati all'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari austriaca (AVMFA) per la commercializzazione a investitori professionali (*Professionelle Anleger*) ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 33 della legge austriaca sui fondi di investimento alternativi (*Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz; AIFMG*) in conformità con l'articolo 32 della Direttiva sui GEFIA e l'art. 31 dell'AIFMG. Nella Repubblica d'Austria, i Comparti possono essere offerti o collocati e qualsiasi materiale informativo relativo all'offerta o alla commercializzazione può essere distribuito solo a investitori che siano (a) investitori professionali (*Professionelle Anleger*) ai sensi dell'art. 2, par. 1, n. 33 dell'AIFMG o, se del caso, (b) investitori al dettaglio qualificati (*Qualifizierte Privatkunden*) ai sensi dell'art. 2, par. 1, n. 42 dell'AIFMG. La distribuzione dei Comparti e di qualsiasi materiale di offerta o commercializzazione ad essi relativo agli investitori al dettaglio (*Privatkunden*), come definiti all'art. 2, comma 1, n. 36 dell'AIFMG, non è consentita nella Repubblica d'Austria Le sottoscrizioni da parte di investitori al dettaglio (*Privatkunden*) non saranno quindi accettate. Né il GEFIA, né i Comparti né la Società sono soggetti alla supervisione della AVMFA o di qualsiasi altra autorità austriaca. Né il Prospetto informativo, né il documento informativo chiave (KID) sono stati esaminati dalla FMA o da qualsiasi altra autorità austriaca.

# Informazioni per gli investitori del Cile

Data dell'offerta: Gennaio 2025

- i. La presente offerta è condotta in conformità alla Norma n. 336 emanata dalla Commissione per il Mercato finanziario (*Comisión para el Mercado Financiero* (**CMF**) del Cile.
- Questa offerta riguarda titoli non registrati nel Registro dei titoli né nel Registro dei titoli né nel Registro dei titoli esteri tenuti dalla CMF e, pertanto, non sono soggetti alla supervisione della stessa.
- iii. Poiché i titoli non sono registrati, non vi è alcun obbligo per l'emittente di divulgare in Cile informazioni pubbliche riguardo ad essi.
- iv. I titoli non possono essere offerti pubblicamente finché non sono registrati nel corrispondente Registro dei titoli.

Fecha de inicio de la oferta: Enero 2025

- i. La presente oferta se acoge a la Norma de Carácter General N° 336 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile;
- ii. La presente oferta versa sobre valores no inscritos en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, por lo que los valores sobre los cuales ésta versa, no están sujetos a su fiscalización;
- iii. Que por tratarse de valores no inscritos, no existe la obligación por parte del emisor de entregar en Chile información pública respecto de estos valores; y
- iv. Estos valores no podrán ser objeto de oferta pública mientras no sean inscritos en el Registro de Valores correspondiente.

Informazioni per gli investitori in Danimarca (in relazione a StepStone (Luxembourg) SCA SICAV - StepStone Private Infrastructure Fund and StepStone (Luxembourg) SCA SICAV - Stepstone Private Markets)

I Comparti sono stati notificati all'Autorità di Vigilanza Finanziaria danese (Danish Financial Supervisory Authority, **DFSA**) per la loro commercializzazione presso investitori professionali in Danimarca, come definiti nella Sezione 2, n. 7 del Decreto esecutivo n. 760 del 14/06/2024, come di volta in volta modificato (**Ordinanza per la tutela degli investitori**).

I Comparti possono essere offerti, commercializzati e distribuiti esclusivamente a investitori professionali e semi-professionali in Danimarca. Ai sensi della Sezione 5(5), n. 2 della Legge danese sui gestori di investimenti alternativi, ecc., come di volta in volta modificata, un investitore si qualifica come investitore semi-professionale qualora: (a) si impegni a investire almeno 100.000 EUR; e (b) dichiari, in un documento separato, di essere consapevole dei rischi associati all'investimento nel Comparto pertinente.

La distribuzione dei Comparti e di qualsiasi materiale di offerta o marketing ad essi correlato agli investitori al dettaglio danesi (in lingua danese, i "Detailinvestorer") come definito nella Sezione 2 dell'Ordinanza per la tutela degli investitori (n. 9), non è consentita. Pertanto, le sottoscrizioni da parte degli investitori al dettaglio danesi (Detailinvestorer) non saranno accettate. Né il GEFIA né la Società né i Comparti sono soggetti a supervisione da parte della DFSA o di qualsiasi altra autorità danese. Né il Prospetto informativo, né il documento informativo chiave (KID), né alcun altro documento relativo

all'investimento nei Comparti sono stati esaminati o approvati dalla DFSA o da qualsiasi altra autorità competente danese.

# Informazioni per gli Investitori nel Regno Unito

La Società è un Fondo di investimento alternativo ai fini della Legge del Regno Unito su Servizi finanziari e mercati del 2000 (Financial Services and Markets Act 2000, **FSMA**) ed è qualificata ai sensi del Regolamento 59(1) delle Norme sui Gestori di Fondi di investimento alternativi del 2013 (Alternative Investment Fund Managers Regulations 2013) del Regno Unito. Pertanto, le Azioni possono essere commercializzate nel Regno Unito a Soggetti SEE qualificati come Investitori professionali.

Non investire se non si è pronti a perdere tutto il denaro investito. Gli Investimenti nella Società (o in qualsiasi Comparto) sono soggetti a un rischio elevato e, se qualcosa dovesse andare storto, è improbabile che l'investitore sia tutelato.

### Informazioni per gli Investitori negli Stati Uniti

Le Azioni ordinarie non sono state, né saranno, registrate ai sensi della Legge sui titoli statunitense (US Securities Act) né qualificate secondo le leggi statali applicabili, e non possono essere offerte, vendute o trasferite negli Stati Uniti (né nei rispettivi territori e possedimenti) a, o per conto di, direttamente o indirettamente, qualsiasi Soggetto statunitense, salvo che in seguito a una registrazione o a un'esenzione prevista dalla legge. Né la Società né alcuno dei suoi Comparti sono stati né saranno registrati ai sensi della Legge sulle società d'investimento statunitense (l'US Investment Company Act). e gli investitori non avranno diritto ai benefici di tale registrazione. In virtù delle esenzioni dalla registrazione ai sensi dell'U.S. Investment Company Act e dell'U.S. Securities Act, in relazione ad alcuni Comparti la Società potrà effettuare un collocamento privato di Azioni ordinarie a una categoria limitata di Soggetti statunitensi. Si invita a consultare la Sezione specifica pertinente per ciascun Comparto, in cui è indicato se quel Comparto è disponibile per la sottoscrizione da parte di Soggetti statunitensi. Se un Compartimento è reso disponibile a Soggetti statunitensi, le Azioni ordinarie potranno essere acquistate esclusivamente da Soggetti statunitensi che siano: (A) sia (1) "investitori accreditati", come definiti dalla Regola 501(a) del Regolamento D ai sensi dell'U.S. Securities Act, sia (2) "acquirenti qualificati", come definiti dalla Sezione 2(a)(51) dell'U.S. Investment Company Act e delle relative norme; oppure (B) "dipendenti esperti", come definiti dalla Regola 3c-5 dell'U.S. Investment Company Act, della Società. Le Azioni ordinarie non sono state né approvate né disapprovate dalla Commissione per i titoli e gli scambi statunitense (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), da una commissione statale per i titoli o da altre autorità di regolamentazione e nessuna delle suddette autorità ha approvato o avallato i vantaggi della presente offerta o l'accuratezza o l'adeguatezza del relativo materiale informativo. Qualsiasi dichiarazione contraria è illegale.

Non esiste un mercato pubblico per le Azioni ordinarie e non si prevede che tale mercato si sviluppi in futuro. Le Azioni ordinarie saranno soggette a restrizioni in materia di trasferibilità e rivendita e non potranno essere trasferite o rivendute se non nei limiti consentiti dalla Sezione specifica pertinente, dall'Atto costitutivo della Società, dall'U.S. Securities Act, dall'U.S. Investment Company Act e da qualsiasi altra normativa applicabile in materia di titoli, secondo quanto previsto dalle relative registrazioni o esenzioni. Gli Investitori devono essere consapevoli della limitata liquidità dell'investimento nella Società e, pertanto, devono essere disposti ad assumersi il rischio connesso a tale investimento per un periodo di tempo indeterminato. Ogni soggetto che sottoscrive delle Azioni ordinarie accetta che la Società possa rifiutare, accettare o subordinare a determinate condizioni qualsiasi proposta di cessione, assegnazione o scambio di tali Azioni. Tutti gli investitori nella Società hanno diritti di riscatto limitati.

# Informazioni Importanti per gli investitori in Uruguay

La vendita delle Azioni Ordinarie costituisce un collocamento privato, ai sensi della Sezione 2 della Legge uruguaiana 18.627. La vendita o l'offerta al pubblico delle Azioni ordinarie in Uruguay è

consentita esclusivamente nei casi in cui non configuri un'offerta pubblica o una distribuzione ai sensi della normativa e dei regolamenti uruguaiani vigenti. Le Azioni ordinarie non sono, né saranno, registrate presso la Financial Services Superintendency (Ufficio di vigilanza sui servizi finanziari) della Banca Centrale dell'Uruguay.

Le Azioni ordinarie rappresentano fondi d'investimento non regolamentati dalla Legge uruguaiana n. 16.774 del 27 settembre 1996, e successive modifiche.

INF	ORMAZIONI IMPORTANTI	2
RIF	ERIMENTI SOCIETARI Sede legale della Società	13
DE	FINIZIONI	16
SE	ZIONE GENERALE	25
1.	SOCIETÀ	25
2.	AZIONI, REGISTRO E CLASSI	27
3.	OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO	28
4.	RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI	29
5.	PRESTITI E LEVA FINANZIARIA	38
6.	INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ	39
7.	GENERAL PARTNER	40
8.	GEFIA	40
9.	GESTORE DEGLI INVESTIMENTI	43
10.	CONSULENTI D'INVESTIMENTO	45
11.	DEPOSITARIO	47
12.	AMMINISTRATORE	50
13.	REVISORE CONTABILE	52
14.	CONSULENTI LEGALI	52
15.	ALTRI FORNITORI DI SERVIZI	52
16.	ACCETTAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI	53
17.	RISCATTO DELLE AZIONI	53
18.	CONVERSIONE E PASSAGGIO TRA AZIONI	54
19.	RESTRIZIONI GENERALI SULLA PROPRIETÀ	54
20.	RESTRIZIONI ALLA CESSIONE DI AZIONI	56
21.	RIMBORSI OBBLIGATORI E CESSIONE	57
22. TEI	PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL RRORISMO	58
23.	VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	59

24.	CALCOLO DEL NAV	60
25.	SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CALCOLO DEL NAV	61
26.	PUBBLICAZIONE DEL NAV	63
27.	ASSEMBLEE GENERALI	63
28. CON	ESERCIZIO CONTABILE – RELAZIONI – DOCUMENTI DISPONIBILI PER LA SULTAZIONE	64
29.	IMPLICAZIONI LEGALI	66
30.	PROTEZIONE DEI DATI	67
31.	RISERVATEZZA	70
32.	SCIOGLIIMENTO - LIQUIDAZIONE	72
33.	DISTRIBUZIONI	73
34.	TASSAZIONE	74
35.	SPESE	79
36.	TRATTAMENTO PREFERENZIALE	82
37.	TRATTAMENTO EQUO E DIRITTI DEGLI AZIONISTI LIMITATI	84
38.	INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI LIMITATI	84
39.	CONFLITTI DI INTERESSE	85
40.	FATTORI DI RISCHIO	90
41.	ALCUNE CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'ERISA	107
<b>42</b> .	DEFINIZIONI NEGLI STATI UNITI	107
43.	MODIFICHE ALLA SEZIONE GENERALE	110

RIFERIMENTI SOCIETARI

# Sede legale della Società

10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Granducato di Lussemburgo

General Partner

StepStone (Luxembourg) GP S.à r.l. 10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Granducato di Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione del General Partner

Timothy Smith, manager, Stati Uniti;

Keith Greally, manager, Lussemburgo;

Christian Hinze, manager, Svizzera.

**GEFIA** 

StepStone Group Europe Alternative Investments Limited Newmount House 22-24 Lower Mount Street Dublino 2, Irlanda Responsabile degli investimenti

(eccetto che per StepStone (Luxembourg) SCA SICAV – StepStone Private Credit ELTIF)

StepStone Group Private Wealth LLC

128 S. Tryon St., Suite 1600

Charlotte, NC 28202

Stati Uniti d'America

Consulenti d'investimento

(eccetto che per StepStone (Luxembourg) SCA SICAV – StepStone Private Credit ELTIF)

StepStone Group LP

450 Lexington Avenue, 31st Floor New York, NY 10017 Stati Uniti d'America

o qualsiasi delle relative affiliate

(per StepStone (Luxembourg) SCA SICAV – StepStone Private Credit ELTIF) **Amministratore** 

Northern Trust Global Services SE 10 rue du Château d'Eau

L-3364 Leudelange Granducato di Lussemburgo StepStone Group Real Assets LP

4225 Executive Square, Suite 1600

La Jolla, CA 92037

Stati Uniti d'America

(per StepStone (Luxembourg) SCA SICAV – StepStone Private Credit ELTIF)

StepStone Group Private Debt AG

Klausstrasse 4, 8008 Zurigo

Svizzera

# Depositaria

Northern Trust Global Services SE 10 rue du Château d'Eau

L-3364 Leudelange Granducato di Lussemburgo

# Revisore contabile

Ernst & Young S.A (Luxembourg)

35E avenue John F. Kennedy

L-1855 Lussemburgo

Granducato di Lussemburgo

# Consulenti legali della Società

Per quanto riguarda la legge lussemburghese

Maples and Calder (Luxembourg) SARL

12E, rue Guillaume Kroll

L-1882, Lussemburgo,

Granducato di Lussemburgo

Per quanto riguarda la legge irlandese

Maples and Calder (Ireland) LLP

75 St. Stephen's Green, Dublino 2, D02 PR50, Irlanda

Dechert (Luxembourg) LLP

29, avenue de la Porte-Neuve

L-2227 Lussemburgo

Granducato di Lussemburgo

Per quanto riguarda la legge inglese e la legge statunitense

Dechert LLP

25 Cannon Street

Londra

EC4M 5UB

Regno Unito

#### **DEFINIZIONI**

Nel presente Prospetto informativo, i seguenti termini hanno i significati definiti di seguito. I termini con iniziale maiuscola utilizzati in una Sezione specifica e non definiti di seguito hanno il significato loro attribuito nella Sezione specifica pertinente:

per Legge del 1915 si intende la Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali;

per **Legge del 2010** si intende la Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sulle imprese di investimento collettivo:

per **Legge del 2013** si intende la legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi;

per **Anno contabile** si intende un periodo di dodici (12) mesi con termine al 31 dicembre di ciascun anno:

per **Contratto di amministrazione** si intende il contratto stipulato tra il General Partner, per conto della Società, l'Amministratore e il GEFIA, avente ad oggetto la prestazione dei servizi di amministrazione centrale, di agente societario e domiciliatario, nonché di agente di registrazione e trasferimento;

per **Amministratore** si intende Northern Trust Global Services SE, nella sua qualità di amministratore centrale, agente societario e domiciliatario, nonché agente di registrazione e trasferimento;

per **Legge statunitense sui consulenti d'investimento** si intende l'U.S. Investment Advisers Act del 1940;

per **Contratto di consulenza** si intende il contratto di consulenza non discrezionale stipulato tra il Gestore degli investimenti, il General Partner che agisce per conto della Società e i Consulenti d'investimento.

per **FIA** si intende un Fondo di Investimento Alternativo,, come definito nella Direttiva sui GEFIA e, nel caso di un FIA lussemburghese,dall'art. 1(39) della Legge del 2013;

per **GEFIA** si intende StepStone Group Europe Alternative Investments Limited nella sua qualità di gestore di fondi d'investimento alternativi esterno autorizzato della Società;

per **Contratto con il GEFIA** si intende il contratto stipulato tra il General Partner, che agisce per conto della Società, e il GEFIA;

per **Direttiva sui GEFIA** si intende la Direttiva 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi;

per **Regolamenti relativi alla Direttiva sui GEFIA** si intendono il Regolamento delegato della Commissione; (ii) il Regolamento dell'Unione Europea (Gestori di fondi d'investimento alternativi) del 2013, come recepito in Irlanda; e (iii) qualsiasi altra legge o normativa applicabile emanata in attuazione della Direttiva sui GEFIA;

il termine **Modifica** ha il significato stabilito nella Clausola 43.1 della Sezione generale;

per **Legge AML** si intende la legge lussemburghese del 12 novembre 2004 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che recepisce la Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, la quale modifica la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro, come di volta in volta modificata:

per **Relazione annuale** si intende il resoconto annuale redatto ai sensi dell'articolo 151 della Legge del 2010;

il termine Valutazione annuale ha il significato stabilito alla Clausola 23.7 della Sezione generale;

per **Statuto** si intende lo statuto costitutivo della Società;

l'acronimo ATAD 1 ha il significato stabilito alla Clausola 40.70 della Sezione generale;

l'acronimo ATAD 2 ha il significato stabilito nella Clausola 40.70 della Sezione generale;

il termine Revisore contabile ha il significato stabilito nella Clausola 13 della Sezione generale;

il termine **Investitore** titolare di un Piano di benefit ha il significato stabilito alla Clausola 42.1 della Sezione generale;

per **Giornata lavorativa** si intende un giorno in cui le banche sono generalmente aperte e operative per l'intera giornata in Lussemburgo, Irlanda e Stati Uniti, con esclusione dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi.

l'acronimo BRRD ha il significato stabilito alla Clausola 40.54 della presente Sezione generale;

per Banca centrale si intende la Banca Centrale d'Irlanda;

l'acronimo **CFTC** indica la Commodity Futures Trading Commission (Commissione statunitense per il commercio dei futures sulle merci);

**per Classe** si intende qualsiasi classe di Azioni all'interno di un Comparto, secondo il significato attribuito a tale termine nella Legge del 1915, che può essere suddivisa, a discrezione del General Partner, in serie di Azioni come descritto più nel dettaglio nella Sezione specifica pertinente;

per Clausola si intende qualsiasi clausola del presente Prospetto informativo;

per **Codice** si intende l'Internal Revenue Code of 1986, ossia la raccolta organica delle disposizioni fiscali federali vigenti negli Stati Uniti;

per **Regolamento delegato della Commissione** si intende il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

il termine **Società** ha il significato stabilito al capitolo "Informazioni Importanti" della presente Sezione Generale;

per **Comparto** si intende un portafoglio separato di attività e passività della Società creato ai sensi dell'art.181 della Legge del 2010, che sarà investito in conformità con i termini della Sezione specifica pertinente;

il termine Conversione ha il significato stabilito alla Clausola 1.1 della Sezione generale;

CPO è l'acronimo di Commodity Pool Operator, ossia Gestore di fondi su commodity;

Per **CRS** si intende lo standard comune di comunicazione sviluppato dall'OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, recepito in Lussemburgo mediante la legge lussemburghese sul CRS.

**CSSF** è l'acronimo di *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, l'autorità di vigilanza lussemburghese per il settore finanziario;

per **Regolamento CSSF n. 12-02** si intende il Regolamento della CSSF n. 12-02 del 14 dicembre 2012 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

per **Normativa in materia di protezione dei dati** si intende il GDPR e qualsiasi altra legge e regolamento nazionale applicabile in materia di protezione dei dati;

per **Depositario** si intende Northern Trust Global Services SE, in qualità di depositario della Società ai sensi dell'articolo 88-3 della Legge del 2010,

per **Contratto di deposito** si intende il contratto stipulato tra il General Partner, che agisce per conto della Società, il Depositario e il GEFIA;

per **Direttiva** si intende la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

il termine **Investitore idoneo** ha il significato attribuito a tale termine in ciascuna Sezione specifica;

per **ELTIF** si intende un fondo di investimento a lungo termine europeo disciplinato dal Regolamento ELTIF;

per Attività ammissibili da parte dell'ELTIF si intendono le attività di cui all'art. 10 del Regolamento ELTIF;

per **Regolamento delegato ELTIF** si intende il regolamento delegato (UE) 2018/480 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che integra il Regolamento ELTIF per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative agli strumenti finanziari derivati utilizzati esclusivamente a fini di copertura, la durata sufficiente dei fondi di investimento a lungo termine europei, i criteri di valutazione del mercato per i potenziali acquirenti e la valutazione delle attività da cedere, nonché i tipi e le caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio;

per **Regolamento ELTIF** si intende il Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento a lungo termine europei, come di volta in volta modificato:

**ERISA** è l'acronimo di Employee Retirement Income Security Act (Legge statunitense sulla sicurezza del reddito da pensione dei dipendenti del 1974);

**ESG** ha il significato stabilito alla Clausola 6.1 della Sezione generale;

il termine Rischio ESG ha il significato stabilito alla Clausola 6.1 della Sezione generale;

per **UE** si intende l'Unione Europea (così come di volta in volta costituita), unitamente a Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

**per EUR** si intende l'Euro, la valuta legale degli Stati membri dell'Unione Europea che hanno adottato la moneta unica, conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona;

il termine Spese ha il significato stabilito alla Clausola 35 della Sezione generale;

per Valore equo di mercato si intende, con riferimento a qualsiasi attività della Società, il valore di tale attività determinato in conformità con lo Statuto, il Prospetto informativo e con qualsiasi politica di

valutazione adottata o approvata dal GEFIA in relazione alla Società o a uno qualsiasi dei suoi Comparti.

l'acronimo FATCA ha il significato stabilito alla Clausola 34.22 della Sezione generale;

il termine **Ritenuta alla fonte FATCA** ha il significato stabilito alla Clausola 34.22 della Sezione generale;

il termine Intermediari finanziari ha il significato stabilito alla Clausola 39.10 della Sezione generale;

per **GDPR** si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE;

per **General Partner** si intende StepStone (Luxembourg) GP S.à r.l., in qualità di socio accomandatario unico della Società (*associé commandité gérant*), e qualsiasi socio accomandatario aggiuntivo e/o successivo:

per **Assemblea generale** si intende un'assemblea generale degli Azionisti convocata in conformità con la Legge del 1915 e con lo Statuto;

per **Sezione generale** si intende la presente sezione generale del Prospetto informativo in cui sono stabiliti i termini e le condizioni generali che saranno applicabili a tutti i Comparti, salvo diversa disposizione in una Sezione specifica;

per Relazione semestrale si intende il report semestrale, come definito l'art. 150 della Legge del 2010;

per **Convenzione HCCH del 2005 sulla scelta del foro** si intende quanto previsto alla Clausola 29.5 della Sezione generale.

l'acronimo IGA ha il significato stabilito alla Clausola 34.26 della Sezione generale;

per **Soggetti indennizzati** si intendono il General partner, i Fornitori di servizi e i loro manager, direttori, dipendenti e funzionari;

il termine **Istituzione** ha il significato stabilito alla Clausola 40.54 della presente Sezione generale;

per **Investitore istituzionale** si intende qualsiasi investitore istituzionale secondo l'interpretazione adottata nella prassi amministrativa della CSSF.;

per **Veicolo Intermediario** si intende qualsiasi società controllata o altra società, entità o accordo (come una società in accomandita semplice, un fondo comune d'investimento o un trust) in cui uno o più Comparti detengono una partecipazione diretta o indiretta (qualificata come capitale, debito o altro, inclusi co-investimenti o partecipazioni frazionate) specificamente costituita allo scopo di detenere uno o più Investimenti;

per **Investimento** si intende qualsiasi investimento di un Comparto pertinente, sia direttamente che attraverso un Veicolo intermediario;

salvo diversa disposizione in una Sezione specifica pertinente, per **Consulenti d'investimento** si intendono StepStone Group LP e/o StepStone Group Private Debt AG, qualsiasi entità subentrante o qualsiasi sua affiliata;

per **Commissione di gestione degli Investimenti** si intende la commissione dovuta al Gestore degli investimenti da ciascun Comparto ai sensi del Contratto di gestione del portafoglio, come ulteriormente descritta nella Sezione specifica pertinente;

salvo diversa disposizione in una Sezione specifica pertinente, per **Gestore degli Investimenti** si intende StepStone Group Private Wealth LLC;

per **Investitore** si intende, a seconda del contesto: (a) qualsiasi Investitore al dettaglio e/o Investitore professionale che intenda diventare un Azionista accomandante; oppure (b) qualsiasi Azionista accomandante.

Per **Regolamenti irlandesi** si intendono i Regolamenti dell'Unione Europea (Gestori di Fondi d'investimento Alternativi) del 2013 (S.I. n. 257 del 2013);

l'acronimo IRS ha il significato stabilito alla Clausola 34.22 della Sezione generale;

per **Periodo di avvio** si intende il periodo transitorio previsto per ciascun Comparto nella rispettiva Sezione specifica, se applicabile, durante il quale viene costruito il portafoglio del Comparto e i requisiti di diversificazione del rischio possono non essere ancora rispettati;

per **Azionista accomandante** si intende qualsiasi detentore di Azioni ordinarie che, in linea di principio, è responsabile per i debiti e le obbligazioni della Società, esclusivamente entro il limite del proprio conferimento (*associé commanditaire*).

Convenzione di Lugano ha il significato stabilito alla Clausola 29.4 della Sezione generale;

per Lussemburgo si intende il Granducato di Lussemburgo;

Legge CRS del Lussemburgo ha il significato stabilito alla Clausola 34.17 della Sezione generale;

il termine **Legge FATCA del Lussemburgo** ha il significato stabilito alla Clausola 34.23 della Sezione generale;

il termine IGA del Lussemburgo ha il significato stabilito alla Clausola 34.23 della Sezione generale;

per **Legge del Lussemburg**o si intendono le leggi e le norme applicabili del Lussemburgo;

per **Azioni privilegiate di gestione** si intendono le azioni riservate e detenute esclusivamente dal General Partner, in quanto Azionista accomandatario;

per **Gestori** si intendono, collettivamente, il Gestore degli Investimenti e i Consulenti d'investimento;

per **MiFID** si intende la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE.

l'acronimo **NAV** (Net Asset Value) indica il valore patrimoniale netto della Società, di un Comparto, di una Classe o di una serie di Azioni, come determinato secondo la Clausola 24 e, se del caso, secondo quanto previsto nella Sezione specifica pertinente.

per Convenzione di New York si intende quanto stabilito alla Clausola 29.7 della Sezione generale;

l'acronimo OCSE indica l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico;

per Spese operative si intende quanto stabilito alla Clausola 35.1 della Sezione generale;

per **Spese organizzative** si intende quanto stabilito alla Clausola 35.6 della Sezione generale;

per **Azioni ordinarie** si intendono le azioni, diverse dalle Azioni privilegiate di gestione, detenute da un Azionista limitato (incluso il General Partner nella sua qualità di Azionista limitato).;

per Altri conti si intendono altri conti gestiti o consigliati dai Gestori e dalle relative affiliate;

per **Altro mercato regolamentato** si intende un mercato regolamentato, che opera regolarmente, è riconosciuto e aperto al pubblico, ovvero un mercato (i) che soddisfa i seguenti criteri cumulativi: liquidità; abbinamento multilaterale degli ordini (abbinamento generale dei prezzi di acquisto e di vendita al fine di stabilire un prezzo unico); trasparenza (circolazione di informazioni complete al fine di consentire ai clienti di seguire le negoziazioni, garantendo in tal modo che i loro ordini siano eseguiti alle condizioni correnti); (ii) sul quale i valori mobiliari sono negoziati con una determinata frequenza fissa, (iii) riconosciuto da uno Stato o da un'autorità pubblica delegata da tale Stato o da un altro ente riconosciuto da tale Stato o da tale autorità pubblica, quale un'associazione professionale, e (iv) nel quale i valori mobiliari negoziati sono accessibili al pubblico;

per **Commissione di performance** si intende la commissione ricevuta dal Gestore degli investimenti, se del caso, secondo quanto stabilito in ciascuna Sezione specifica;

per **Soggetto** si intende un individuo, una società di persone, una società di capitali, una società a responsabilità limitata, un'organizzazione non costituita in società, un trust, una joint venture, un'agenzia governativa o altra entità, sia nazionale che estera;

per **Società in portafoglio** si intende una società target, una partnership, un'entità o altro accordo nel quale un Comparto pertinente investe, direttamente o indirettamente (anche tramite uno o più Veicoli intermediari), e che rappresenta il prenditore finale nell'ambito di un'attività di prestito diretto o indiretto da parte del medesimo Comparto.;

per **Contratto di gestione del portafoglio** si intende il contratto stipulato tra il GEFIA e il Gestore degli Investimenti con il consenso del General Partner;

il termine **Trattamento preferenziale** ha il significato stabilito alla Clausola 36.1 della Sezione generale;

per **Investitori professionali** si intendono gli Investitori che si qualificano come clienti professionali secondo la definizione riportata nella MiFID;

per **Prospetto informativo** si intendono la Sezione generale e ciascuna Sezione specifica del presente memorandum di offerta riservato;

per **RAIF** si intende un fondo di investimento alternativo riservato soggetto alla legge del 23 luglio 2016 sui fondi di investimento alternativi riservati;

l'acronimo **RCSL** indica il *Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg*, ossia il Registro di commercio e delle società del Lussemburgo;

per **Valuta di riferimento** si intende (a) in relazione alla Società, il dollaro statunitense (USD) e (b) in relazione a un Comparto, una Classe o una serie di Azioni, la valuta in cui viene calcolato il NAV di tale Comparto, Classe o serie di Azioni, stabilita nella Sezione specifica pertinente;

per Registro si intende il registro degli Azionisti di un Comparto pertinente;

per **Mercato regolamentato** si intende un mercato ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 o qualsiasi altro mercato regolamentato che operi regolarmente sia riconosciuto e accessibile al pubblico.

Regolamento 1215/2012 ha il significato stabilito alla Clausola 29.3 della Sezione generale;

l'acronimo **RESA** indica il *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, ossia la Gazzetta ufficiale del Lussemburgo;

il termine Fornitore di ricerca ha il significato stabilito alla Clausola 15.1 della Sezione generale;

il termine **Soggetto sottoposto a restrizioni** ha il significato stabilito alla Clausola 19 della Sezione generale;

per Investitore al dettaglio si intende un investitore che non è un Investitore professionale;

**l'acronimo SEC** ha il significato stabilito nella sezione "Informazioni Importanti" della presente Sezione generale;

per **Fornitori di servizi** si intendono il GEFIA, i Manager, il Depositario, l'Amministratore e qualsiasi altro Soggetto che fornisce servizi alla Società di volta in volta;

l'acronimo SFTR ha il significato stabilito alla Clausola 4.1.3(b) della Sezione generale;

**per Azioni** si intendono azioni emesse dalla Società di volta in volta, ivi comprese le Azioni privilegiate di gestione e le Azioni ordinarie;

per **Azionista** si intende qualsiasi detentore di Azioni, compreso l'Azionista illimitato e ciascun Azionista limitato;

per **Sezione specifica** si intende ciascun supplemento al presente Prospetto informativo, contenente la descrizione delle caratteristiche specifiche di un Comparto; ciascun supplemento deve essere considerato parte integrante del presente Prospetto informativo;

per **StepStone Group** si intende il General Partner, il GEFIA, il Gestore degli investimenti, i Consulenti d'investimento, ciascuna delle rispettive affiliate, nonché ogni amministratore, funzionario, membro, dipendente e investitore di tali soggetti. Sono inoltre inclusi tutti i soggetti che detengono un interesse nel General Partner, nel GEFIA o in una delle loro affiliate, nonché qualsiasi altra entità posseduta, in tutto o in parte, da uno dei soggetti sopra indicati; a condizione che né la Società, né i Comparti, né gli Altri Conti, né i Veicoli di investimento alternativi, né i Veicoli intermediari, né i veicoli di co-investimento a essi relativi, siano considerati membri del Gruppo StepStone;

per **Documento di sottoscrizione** significa (i) il modulo di sottoscrizione tramite il quale un Investitore sottoscrive Azioni in un Comparto, oppure (ii) l'accordo di impegno tramite il quale un Investitore si impegna a sottoscrivere tali Azioni, a seconda dei casi;

per **Supplemento per i soggetti statunitensi** si intende un supplemento al Documento di sottoscrizione pertinente, che deve essere compilato da un Soggetto statunitense al momento dell'impegno a sottoscrivere Azioni;

il termine **Controparte di negoziazione** ha il significato stabilito alla Clausola 4.5.12(a) della Sezione generale;

per **Trasferimento** si intende qualsiasi vendita, cessione, trasferimento, scambio, ipoteca, concessione di una partecipazione, pegno, onere, ipoteca, gravame o altra forma di alienazione di qualsiasi Azione;

il termine **Cessionario** ha il significato stabilito alla Clausola 20.3 della Sezione generale;

il termine Cedente ha il significato stabilito alla Clausola 20.3 della Sezione generale;

l'acronimo **UCI** (Undertaking for Collective Investment) indica qualsiasi organismo di investimento collettivo, ivi compresi gli AIF, ai sensi della legge lussemburghese o di qualsiasi altra legge;

l'acronimo **UCITSD** si riferisce alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS);

per **Attività ammissibili per gli OICVM** si intendono le attività di cui all'Articolo 50(1) della Direttiva OICVM;

per **Stati Uniti** o **USA** si intendono gli Stati Uniti d'America, inclusi i loro territori e possedimenti, ciascuno Stato federato e il Distretto di Columbia;

**per Azionista accomandatario** si intende il Generale Partner, in qualità di azionista accomandatario (*actionnaire commandité*) della Società;

l'acronimo USD indica i dollari statunitensi;

per **Legge statunitense sulle Società di Investimento** si intende l'U.S. Investment Company Act del 1940;

il termine Soggetto statunitense ha il significato stabilito alla Clausola 42.2 della Sezione generale;

per Legge statunitense sui titoli si intende l'U.S. Securities Act del 1933;

il termine **Contribuente statunitense** ha il significato stabilito alla Clausola 42.6 della Sezione generale;

per **Agente di valutazione** si intende un valutatore esterno e indipendente, nominato dal GEFIA, incaricato di valutare gli Investimenti in conformità all'articolo 19 della Direttiva sui GEFIA;

per **Data di Valutazione** si intende la data in cui viene calcolato il NAV di un Comparto come previsto in ciascuna Sezione specifica;

per Politica di valutazione si intende la politica di valutazione del GEFIA applicabile alla Società e, salvo diversa indicazione nella relativa Sezione specifica, a ciascun Comparto, un riepilogo della quale è accessibile a qualsiasi Azionista limitato previa richiesta al GEFIA. Tutti i termini definiti al singolare devono essere considerati inclusivi del plurale e viceversa.

I termini che si riferiscono a un solo genere comprendono anche l'altro genere, così come i termini al singolare includono anche il plurale, e viceversa.

I termini riferiti a persone comprendono anche società, associazioni o enti composti da persone, sia con personalità giuridica che senza.

Il verbo "potere" deve essere interpretato come espressione di permesso, mentre il verbo "dovere" come espressione di obbligo.

Qualsiasi frase introdotta dai termini "ivi compreso(a)/i(e)", "includere", "in particolare" o espressioni simili deve essere interpretata a titolo esemplificativo e non deve limitare il significato delle parole che la precedono

Tutti i riferimenti alle disposizioni di qualsiasi legge o regolamento devono essere interpretati come riferimenti a tali disposizioni nelle versioni modificate, emendate, ripristinate, riviste o sostituite di volta in volta.

Tutti i riferimenti a qualsiasi documento o contratto sono da intendersi come riferimenti al documento o contratto stesso, nella versione modificata, riformulata, integrata o sostituita di volta in volta.

Qualsiasi riferimento nel presente documento ad azioni, determinazioni, discrezionalità o decisioni adottate dalla Società o da qualsiasi Comparto deve essere interpretato come adottato dal General Partner per conto della Società e/o del Comparto pertinente. I riferimenti ad azioni intraprese per conto di un Comparto devono essere interpretati come azioni intraprese per conto del General Partner operante per conto della Società in relazione a tale Comparto. I riferimenti alla Società devono essere interpretati, ove opportuno, come riferimenti a uno o più Comparti.

Qualsiasi riferimento a una disposizione di qualsiasi legge, requisito normativo o codice di condotta include qualsiasi modifica, ripristino, consolidamento o estensione degli stessi. I titoli sono riportati unicamente per comodità e non influiscono sul contenuto del presente Prospetto informativo.

Le descrizioni riportate nel corpo principale del presente Prospetto informativo in genere sono applicabili a tutti i Comparti. "Tuttavia, in presenza di descrizioni o eccezioni specifiche all'interno della Sezione dedicata a un Comparto, queste prevarranno sulle disposizioni generali." Pertanto, gli Investitori devono esaminare attentamente la Sezione specifica pertinente, insieme alla Sezione generale.

#### **SEZIONE GENERALE**

Fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente documento, i termini e le condizioni della Sezione generale trovano applicazione in relazione a tutti i Comparti. In caso di incoerenze tra la Sezione generale e la Sezione specifica pertinente, quest'ultima prevarrà.

Termini e condizioni specifici applicabili esclusivamente a un Comparto sono stabiliti nella Sezione specifica corrispondente a tale Comparto.

#### 1. SOCIETÀ

# Forma giuridica

- La Società è una società di investimento costituita secondo il diritto lussemburghese come società di investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable), in conformità alle disposizioni della Parte II della Legge del 2010. La Società è stata costituita come fondo ombrello, con la possibilità di includere uno o più Comparti distinti. La Società era stata costituita inizialmente con la denominazione "StepStone Conversus (Luxembourg) SCA SICAV-RAIF" in data 12 maggio 2022, come fondo di investimento alternativo riservato (FAIR), ai sensi della legge del 23 luglio 2016 sui fondi di investimento alternativi riservati. La denominazione della Società era stata modificata il 23 settembre 2022 in "StepStone (Luxembourg) SCA SICAV-RAIF". La Società è stata convertita il 16 gennaio 2025 in un UCI. ai sensi della Parte II della Legge del 2010 (la Conversione). Lo Statuto è stato pubblicato nel Mémorial C per la prima volta il 15 giugno 2022. Uno Statuto riformulato che rifletta la Conversione sono in fase di pubblicazione nelle RESA.
- 1.2 La Società ha adottato la forma giuridica di una società in accomandita per azioni (société en commandite par actions). La Società è registrata presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (registre de commerce et des sociétés R.C.S.) con il numero B268520.
- 1.3 Una società lussemburghese in accomandita per azioni è una società costituita tra (i) uno o più azionisti accomandatari, che rispondono in modo illimitato, congiunto e solidale delle obbligazioni sociali, e (ii) uno o più azionisti accomandanti, la cui responsabilità è limitata al proprio apporto di capitale.
- 1.4 La Società è composta da:
  - 1.4.1 L'Azionista accomandatario responsabile della gestione della Società e solidalmente di tutte le passività che non possono essere soddisfatte con i beni della Società; e
  - 1.4.2 uno o più Azionisti accomandanti (*actionnaires commanditaires*) la cui responsabilità è limitata all'importo del loro investimento nella Società.
- 1.5 Nessuna misura che influisca sugli interessi della Società nei confronti di terzi e nessuna decisione volta a modificare lo Statuto potrà essere adottata senza il voto favorevole del General Partner.
- 1.6 La Società è stata costituita con un capitale iniziale di 40.000 USD. Ai sensi della Legge del 2010, entro un periodo di dodici mesi dalla costituzione della Società, il capitale sociale, incluso l'eventuale premio di emissione, deve raggiungere un importo minimo di 1.250.000 EUR (o l'equivalente in USD) e non potrà essere inferiore a tale importo in seguito. Nella misura in cui il capitale sociale della Società scenda al di sotto di 1.250.000 EUR (o

l'equivalente in USD) dopo tale periodo, la Società sarà sciolta in conformità con lo Statuto. In ogni momento, il capitale della Società sarà pari al NAV della Società.

- 1.7 I conti combinati della Società sono detenuti in USD.
- 1.8 La Società si qualifica come FIA ai sensi della Direttiva sui GEFIA e della Legge del 2013.

# Durata della Società - Durata dei Comparti

- 1.9 La Società è stata costituita per una durata illimitata. Tuttavia, la Società sarà automaticamente posta in liquidazione alla cessazione dell'ultimo Comparto attivo.
- 1.10 I Comparti possono essere creati per un periodo di tempo illimitato o limitato. La durata di un Comparto può essere prolungata come ulteriormente descritto nel dettaglio nella Sezione speciale pertinente. I Comparti a durata limitata saranno automaticamente posti in liquidazione alla rispettiva data di cessazione, come indicato nella Sezione speciale di riferimento. I Comparti a durata illimitata saranno automaticamente posti in liquidazione alla scadenza dell'ultima Classe di Azioni appartenente al Comparto.
- La scadenza di ciascun Comparto qualificato come ELTIF costituirà la sua "Fine della vita" ai sensi del Regolamento ELTIF. La Fine della vita di ciascun Comparto ELTIF è determinata in modo coerente con la natura a lungo termine degli Investimenti del relativo Comparto e tale da coprire almeno il ciclo di vita previsto di ciascun Investimento, tenuto conto del profilo di illiquidità delle attività e dell'obiettivo di investimento dichiarato del Comparto. Ciascun Comparto ELTIF è autorizzato a reinvestire, come ulteriormente descritto nella relativa Sezione specifica, e può effettuare investimenti continuativi durante il proprio periodo di durata, a condizione che nessuna delle sue attività abbia, in alcun momento, una scadenza successiva alla Fine della vita del relativo Comparto, in conformità con il Regolamento ELTIF.

In conformità con l'Articolo 21 del Regolamento ELTIF, ciascun Comparto ELTIF è tenuto a informare la Commissione di sorveglianza del settore finanziario (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) almeno un (1) anno prima della Fine del suo ciclo di vita, in merito alla cessione ordinata delle proprie attività, finalizzata al rimborso delle Azioni degli Investitori dopo la Fine del ciclo vita. Su richiesta della CSSF, il Comparto provvederà a presentare a quest'ultima un programma dettagliato per la cessione ordinata delle proprie attività, che dovrà includere: (i) una valutazione del mercato dei potenziali acquirenti; (ii) una valutazione e un confronto dei potenziali prezzi di vendita; (iii) una valutazione delle attività da cedere; e (iv) un calendario per l'attuazione del programma di cessione. Struttura a ombrello – Comparti

- 1.12 La Società ha una struttura a ombrello composta da uno o più Comparti, le cui attività sono investite in conformità con l'obiettivo e la politica di investimento applicabili a ciascun Comparto. Ogni Comparto ha una propria dotazione patrimoniale, una propria politica di investimento, i propri utili e le proprie perdite, una propria politica di distribuzione e può avere altre caratteristiche specifiche. La politica di investimento e altre caratteristiche specifiche e dettagli di ciascun Comparto sono stabiliti nella Sezione speciale pertinente.
- 1.13 In conformità con l'articolo 181 della Legge del 2010, i diritti degli Azionisti e dei creditori di un Comparto sono limitati alle attività di quel Comparto. Le attività di un Comparto sono esclusivamente dedicate alla soddisfazione dei diritti degli Azionisti relativi a quel Comparto e ai diritti di quei creditori. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2093 del Codice civile lussemburghese, non si applicherà responsabilità incrociata tra i Comparti.

- 1.14 Ai fini delle relazioni tra gli Investitori, ciascun Comparto è trattato come un'entità separata. Ogni Comparto opera in modo indipendente e il rispettivo portafoglio di attività è investito esclusivamente a beneficio di tale Comparto. Acquistare un'Azione ordinaria relativa a un particolare Comparto non conferisce all'Azionista pertinente dei diritti rispetto a qualsiasi altro Comparto.
- 1.15 Salvo diversa indicazione nella pertinente Sezione specifica, un Comparto (il **Comparto di investimento**) può sottoscrivere, acquisire e/o detenere Azioni o altri interessi emessi o da emettere da uno o più altri Comparti (il **Comparto obiettivo**). Tali acquisizioni e/o partecipazioni non assoggettano la Società agli obblighi previsti dalla Legge del 1915 in materia di azioni proprie, *a condizione che*:
  - 1.15.1 il Comparto obiettivo non investe, a sua volta, nel Comparto di investimento;
  - 1.15.2 le Azioni nel Comparto obiettivo detenute dal Comparto di investimento on conferiscono alcun diritto di voto al Comparto di investimento; e
  - 1.15.3 il valore delle Azioni nel Comparto obiettivo detenute dal Comparto di investimento non sarà preso in considerazione nel calcolo delle attività nette né del Comparto di investimento né della Società ai fini della verifica della soglia minima delle attività nette imposta dalla Legge del 2010.
- 1.16 Le Azioni ordinarie sono riservate alla sottoscrizione da parte di Investitori idonei.

# 2. AZIONI, REGISTRO E CLASSI

2.1 Il capitale della Società è rappresentato da Azioni completamente versate senza valore nominale e sarà rappresentato da diverse Classi e/o serie di Azioni all'interno di ciascun Compartimento, le cui caratteristiche saranno indicate per ciascun Compartimento nella Sezione speciale pertinente.

# Classi

2.2 Il General Partner può decidere di emettere, all'interno di ciascun Comparto, ulteriori Classi che possono essere suddivise in serie di Azioni con caratteristiche specifiche, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la valuta, le commissioni, lo status di Classi o serie di Azioni a capitalizzazione o a distribuzione, i termini di investimento, l'idoneità degli investitori e gli obiettivi di investimento, le politiche e le restrizioni che comportano un profilo di rischio sostanzialmente diverso o maggiore o una volatilità sostanzialmente diversa o maggiore, come ulteriormente determinato dal General Partner di volta in volta e descritto in relazione a ciascun Comparto nella Sezione speciale pertinente.

# Forma e frazioni di azioni

- 2.3 Le Azioni sono emesse e rimarranno in forma registrata solo (*actions nominatives*). Inoltre, esse non sono rappresentate da certificati.
- 2.4 Le Azioni frazionate saranno emesse fino al millesimo di Azione più vicino. Le frazioni di Azione inferiori eventualmente risultanti saranno arrotondate per difetto, e l'importo corrispondente sarà trattenuto a beneficio del Comparto interessato. Tali Azioni frazionate non conferiranno diritti di voto, salvo nei casi in cui il numero complessivo delle frazioni rappresenti un'Azione intera, nel qual caso daranno diritto a un voto. Esse avranno tuttavia diritto a partecipare, su base proporzionale, ai risultati netti e ai proventi di liquidazione attribuibili alla Classe pertinente.

- Ogni Azione ha diritto a un voto in un'Assemblea generale. Le Azioni non avranno diritti di opzione. Fatte salve le Clausole 2.4, tutti gli Azionisti hanno il diritto di votare in ciascuna Assemblea generale. Questo voto può essere esercitato di persona o per delega. Nessuna risoluzione dell'Assemblea generale che influisca sugli interessi della Società nei confronti di terzi o modifichi lo Statuto può essere adottata senza il voto favorevole del General Partner.
- 2.6 Il capitale sociale della Società è sempre pari al suo NAV. Il capitale sociale della Società si adegua automaticamente in caso di emissione di Azioni aggiuntive o di rimborso di Azioni in circolazione, senza che siano richieste comunicazioni o notifiche specifici a tal fine.
- 2.7 Il General Manager detiene le Azioni privilegiate di gestione a lui riservate in qualità di Azionista accomandatario (*actionnaire commandité*). La Società intende emettere almeno un (1) Azione privilegiate di gestione in ciascun Comparto.
- 2.8 Salvo quanto diversamente previsto nella pertinente Sezione specifica, la Società potrà accettare l'emissione di Azioni a fronte di un conferimento in natura di titoli o altre attività, a condizione che: (i) tali titoli o attività siano conformi all'obiettivo di investimento e alla strategia del Comparto interessato; e (ii) il conferimento sia accompagnato da una relazione redatta dal Revisore contabile al momento del conferimento. Qualsiasi costo sostenuto in relazione a un conferimento in natura sarà a carico dell'Investitore pertinente che effettua tale conferimento.

# Registro

- 2.9 Il Registro sarà tenuto dall'Amministratore per conto della Società. Il Registro relativo a un Comparto e i dati personali degli Azionisti ivi contenuti saranno disponibili per la consultazione da parte di qualsiasi Azionista di tale Comparto. Ogni Registro conterrà: (i) il nome di ciascun Azionista del Comparto pertinente; (ii) la residenza o il domicilio eletto comunicati al General Partner da ciascun Azionista; (iii) il numero, la Classe o la Serie di Azioni da questi detenute; e (iv) la data di qualsiasi Trasferimento di Azioni. La titolarità delle Azioni sarà determinata esclusivamente dall'iscrizione nel Registro.
- 2.10 Ogni Investitore deve fornire al General Partner o all'Amministratore un indirizzo fisico e un indirizzo di posta elettronica a cui inviare tutte le comunicazioni e le notifiche. Qualsiasi eventuale modifica di tali indirizzi dovrà essere notificata al General Partner o all'Amministratore.
- 2.11 Il General Partner, per conto della Società, riconoscerà un solo Azionista per ciascuna Azione. Qualora un'Azione sia detenuta da più Azionisti, il General Partner avrà il diritto di sospendere l'esercizio di tutti i diritti associati a tale Azione fino a quando non sarà stato designato un unico Azionista quale titolare della stessa. La medesima regola si applicherà in caso di conflitto tra un usufruttuario (*usufruitier*) e un nudo proprietario (*nu-proprietaire*), oppure tra un costituente in pegno e il titolare del pegno sull'Azione.

# 3. OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO

- 3.1 Il General Partner avrà la facoltà di determinare l'obiettivo e la politica aziendale e di investimento della Società, nonché di definire l'indirizzo della gestione e delle attività aziendali della stessa.
- 3.2 Gli Investitori hanno la possibilità di investire in uno o più Comparti, determinando così la propria esposizione preferita su base geografica e/o per classe di attività. L'obiettivo di investimento specifico, la politica e la strategia di ciascun Comparto, così come il tipo di attività in cui tale Comparto può investire, sono stabiliti nella Sezione speciale pertinente.

- 3.3 Gli obiettivi e le politiche di investimento dei Comparti sono determinati dalla Società. La Società potrà modificare gli obiettivi e le politiche di investimento dei Comparti, previa approvazione della CSSF. In tal caso, se applicabile, gli Azionisti saranno debitamente informati di tali modifiche prima della loro attuazione e il Prospetto informativo sarà modificato di conseguenza.
- Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento di un Comparto saranno raggiunti e gli Investitori potrebbero incorrere in perdite.

#### 4. RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

# 4.1 Indicazioni generali

- 4.1.1 Le attività di ciascun Comparto, ad eccezione di quelle che si qualificano come ELTIF, sono gestite in conformità alle restrizioni agli investimenti e alle regole di diversificazione del rischio di seguito indicate, salvo diversa previsione e/o integrazione, caso per caso, mediante restrizioni agli investimenti aggiuntive nella Sezione speciale pertinente.
- 4.1.2 In conformità con le disposizioni della Legge del 2010 e delle circolari CSSF applicabili, di volta in volta modificate e/o integrate, e salvo diversamente specificato nella Sezione specifica pertinente, la strategia di investimento di ciascun Comparto si baserà sui seguenti principi di diversificazione del rischio, ad eccezione dei Comparti qualificati come ELTIF, che dovranno rispettare i requisiti di diversificazione del rischio stabiliti nel Regolamento ELTIF.
- 4.1.3 Salvo diversa indicazione nella Sezione specifica pertinente, un Comparto non potrà investire in:
  - (a) Cartolarizzazioni, secondo la definizione di cui all'articolo 50 del Regolamento delegato della Commissione Europea; oppure
  - (b) Operazioni di finanziamento di titoli o swap di rendimento totale, che, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento di titoli e del riutilizzo (SFTR), sono definiti rispettivamente come segue:
    - (i) per "operazione di finanziamento di titoli" si intende:
      - (1) un'operazione di riacquisto;
      - (2) un'operazione di prestito e presa in prestito di titoli o materie prime;
      - (3) un'operazione di acquisto a termine con impegno di rivendita (buy-sell back) o di vendita a termine con impegno di riacquisto (sell-buy back); oppure
      - (4) un'operazione di prestito con margine; e
    - (ii) per total return swap (swap sul rendimento totale) si intende un contratto derivato, come definito all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 648/2012, mediante il quale una controparte trasferisce a un'altra controparte il rendimento economico totale, comprensivo di proventi da interessi,

commissioni, guadagni e perdite derivanti dalle variazioni di prezzo, nonché dalle perdite di credito, di un'obbligazione di riferimento.

# 4.2 Investimenti in titoli e strumenti del mercato monetario

- 4.2.1 Ogni Comparto non investirà più del 10% delle proprie attività in titoli trasferibili non ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato.
- 4.2.2 Al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione dei rischi di investimento, ogni Comparto non potrà acquistare più del 10% dei titoli dello stesso tipo emessi dallo stesso
- 4.2.3 Ogni Comparto non investirà più del 20% delle proprie attività in titoli emessi dallo stesso emittente.
- 4.2.4 Eccezioni e deroghe ai principi sopra indicati o eventuali restrizioni aggiuntive applicabili a un Comparto particolare sono riportate nella Sezione speciale pertinente.
- 4.2.5 Le restrizioni indicate nei punti da 4.2.1 a 4.2.3 non si applicano agli investimenti in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE, dalle relative autorità regionali o locali, nonché da istituzioni o organismi sovranazionali dell'UE, regionali o globali. Inoltre, non si applicano agli investimenti in UCI target che siano soggetti a requisiti di diversificazione del rischio almeno equivalenti a quelli previsti per gli UCI disciplinati dalla Parte II della Legge del 2010.
- 4.2.6 I Comparti potranno investire in strumenti del mercato monetario nel rispetto delle restrizioni stabilite ai punti 4.2.1 a 4.2.3 sopra.
- 4.2.7 Alcuni Comparti potranno investire in obbligazioni convertibili contingenti in misura limitata e, in ogni caso, non più del 5% delle loro attività, salvo diversa indicazione nelle loro specifiche politiche di investimento, come stabilito nelle Sezioni specifiche pertinenti.

### 4.3 Investimenti in UCI

- 4.3.1 L'investimento in UCI sarà possibile solo alle seguenti condizioni:
  - (a) Ogni Comparto potrà acquisire oltre il 50% delle unità o azioni emesse dal medesimo OIC, a condizione che, qualora l'OIC obiettivo sia suddiviso in più comparti, l'investimento di ciascun Comparto nell'entità legale costituente l'OIC obiettivo non superi il 50% delle attività nette di detto Comparto;
  - (b) ogni Comparto non potrà investire più del 20% delle proprie attività nette in unità o azioni emesse dallo stesso OIC. Ai fini della suddetta restrizione del 20%, ciascun comparto di una UCI target che presenti più comparti deve essere considerato come una UCI target distinta, purché sia assicurato il principio di segregazione degli impegni dei diversi comparti nei confronti di terzi.
- 4.3.2 Le eccezioni ai principi sopra indicati o ulteriori restrizioni, se presenti, applicabili a un particolare Comparto sono indicate nella Sezione speciale pertinente.

4.3.3 In deroga a quanto sopra, le restrizioni previste ai punti 4.3.1, lettera a), e 4.3.1, lettera b), non si applicano agli investimenti in UCI target di tipo aperto, soggetti a norme di diversificazione del rischio analoghe a quelle previste per gli UCI lussemburghesi disciplinati dalla Parte II della legge del 2010, purché tali UCI target siano sottoposti, nel rispettivo Stato di origine, a un controllo permanente esercitato da un'autorità di regolamentazione istituita per legge con l'obiettivo di tutelare gli investitori. Tale deroga non potrà, in alcun momento, determinare una concentrazione eccessiva degli investimenti di ciascun Comparto in un singolo UCI target. Ai fini di questa limitazione, si intende che ogni comparto di un UCI target suddiviso in più comparti debba essere considerato come un UCI target distinto, a condizione che sia assicurato il principio di segregazione degli impegni dei diversi comparti nei confronti di terzi.

# 4.4 Vendite allo scoperto

- 4.4.1 Le vendite allo scoperto non potranno comportare che un Comparto detenga:
  - (a) una posizione corta su titoli trasferibili che non sono né quotati in una borsa valori né negoziati su un altro mercato regolamentato, il quale operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico. Tuttavia, ciascun Comparto potrà detenere posizioni corte su titoli trasferibili non quotati e non trattati su un Mercato regolamentato, purché tali titoli siano altamente liquidi e non superino il 10% delle attività del Comparto;
  - (b) una posizione corta su titoli trasferibili che rappresentano più del 10% dei titoli dello stesso tipo emessi dallo stesso emittente;
  - (c) una posizione corta su titoli trasferibili dello stesso emittente, (i) se la somma del prezzo di cancellazione delle posizioni corte relative rappresenta più del 10% delle attività del Comparto o (ii) se la posizione corta comporta un impegno superiore al 5% delle attività.
- 4.4.2 Gli impegni derivanti dalle vendite allo scoperto su titoli trasferibili in un dato momento corrispondono alle perdite non realizzate cumulative risultanti, in quel momento, dalle vendite allo scoperto effettuate da un Comparto. La perdita non realizzata derivante da una vendita allo scoperto corrisponde all'importo positivo pari alla differenza tra il prezzo di mercato attuale necessario per coprire la posizione corta e il prezzo al quale il titolo trasferibile è stato originariamente venduto allo scoperto.
- 4.4.3 Gli impegni aggregati di ciascun Comparto risultanti dalle vendite allo scoperto non potranno in nessun momento superare il 50% delle attività del Comparto pertinente. Se un Comparto effettua vendite allo scoperto, deve detenere attività sufficienti a chiudere in qualsiasi momento le posizioni aperte risultanti da tali vendite allo scoperto.
- 4.4.4 Le posizioni corte su titoli trasferibili per i quali un Comparto detiene una copertura adeguata non sono prese in considerazione ai fini del calcolo degli impegni totali sopra indicati. Si precisa che, qualora un Comparto conceda una garanzia di qualsiasi natura sulle proprie attività a favore di terzi per garantire i propri obblighi verso tali terzi, tale garanzia non sarà considerata come una copertura adeguata degli impegni del Comparto stesso, dal suo punto di vista.

- 4.4.5 In relazione alle vendite allo scoperto su valori mobiliari, ciascun Comparto è autorizzato a stipulare, in qualità di mutuatario, operazioni di prestito titoli con professionisti di primo livello specializzati in questo tipo di operazioni. Il rischio di controparte derivante dalla differenza tra (i) il valore delle attività trasferite da un Comparto a un prestatore a titolo di garanzia nell'ambito delle transazioni di prestito titoli e (ii) il debito del Comparto nei confronti di tale prestatore non può superare il 20% delle attività complessive del Comparto. Si consideri inoltre che il Comparto potrà concedere garanzie nell'ambito di sistemi di garanzie che non comportano il trasferimento della proprietà degli attivi o che limitano il rischio di controparte tramite altri strumenti.
- 4.4.6 Un Comparto che si qualifica come un ELTIF non deve intraprendere vendite allo scoperto di attività.

#### 4.5 Strumenti finanziari derivati e altre tecniche

- 4.5.1 Ogni Comparto è autorizzato a utilizzare gli strumenti finanziari derivati e le tecniche di seguito indicate. In deroga a quanto segue ai sensi del Regolamento ELTIF e del Regolamento delegato ELTIF, un Comparto che si qualifica come un ELTIF può investire in strumenti derivati finanziari esclusivamente a scopo di copertura del rischio inerente ad altri investimenti di tale Comparto, derivanti da esposizioni ad Attività ammissibili all'investimento da parte di un ELTIF e Attività ammissibili all'investimento da parte di un OICVM. Lo scopo di coprire i rischi derivanti dalle esposizioni alle attività sopra menzionate sarà considerato soddisfatto solo laddove l'uso di tale strumento finanziario derivato comporta una riduzione verificabile e oggettivamente misurabile di tali rischi a livello del Comparto. Quando non sono disponibili strumenti finanziari derivati specifici per coprire i rischi legati all'esposizione alle attività sopra menzionate, possono essere utilizzati strumenti derivati con sottostanti appartenenti alla stessa classe di attività. L'uso degli strumenti derivati finanziari destinati a fornire un rendimento per un Comparto che si qualifica come ELTIF non sarà considerato come finalizzato a coprire i rischi.
- 4.5.2 Gli strumenti derivati finanziari possono includere, tra gli altri, opzioni, futures e contratti a termine su strumenti finanziari, nonché opzioni su tali contratti, oltre a contratti swap negoziati privatamente su qualsiasi tipo di strumento finanziario. "Inoltre, ciascun Comparto, ove specificato nella relativa Sezione specifica, può partecipare a operazioni di prestito titoli, nonché a operazioni di vendita con diritto di riacquisto e di riacquisto. Titoli o strumenti relativi a tali operazioni saranno custoditi presso il Depositario.
- 4.5.3 Le controparti autorizzate per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere specializzate nei tipi di operazioni pertinenti. Si tratta di istituti di credito con sede legale in uno Stato membro dell'UE oppure di società di investimento autorizzate ai sensi della MiFID II o di un insieme equivalente di norme, soggette a vigilanza prudenziale e con un rating di almeno BBB o equivalente.
- 4.5.4 L'effetto leva è definito come qualsiasi metodo mediante il quale il GEFIA aumenta l'esposizione del FIA che gestisce, sia attraverso il prestito di denaro o titoli, sia mediante la leva incorporata in posizioni derivate, o con qualsiasi altro mezzo. L'effetto leva di un FIA è espresso come il rapporto tra l'esposizione del FIA e il suo valore patrimoniale netto.

- 4.5.5 L'esposizione di un AIF è calcolata applicando sia il metodo lordo sia il metodo dell'impegno. Il metodo lordo mostra la somma dei valori assoluti delle posizioni, senza tener conto degli effetti di copertura e compensazione. Il metodo dell'impegno calcola l'esposizione di un AIF come la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni, tenendo conto degli effetti di copertura (hedging) e compensazione (netting).
- 4.5.6 I livelli massimi di leva attesi, calcolati secondo il metodo lordo e il metodo dell'impegno, saranno indicati per ogni Comparto nella relativa Sezione speciale. In determinate circostanze (ad esempio, la bassa volatilità di mercato) l'effetto leva può superare i livelli indicati nella Sezione speciale. Gli strumenti derivati finanziari devono essere negoziati su un mercato regolamentato oppure tramite accordi privati con controparti di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni.
- 4.5.7 Gli impegni complessivi derivanti da vendite allo scoperto di titoli trasferibili, dagli strumenti derivati finanziari negoziati over-the-counter (OTC) e, se del caso, da strumenti derivati finanziari negoziati su un mercato regolamentato, non devono in alcun momento superare il valore delle attività dei Comparti.
- 4.5.8 Restrizioni relative agli strumenti derivati finanziari
  - I depositi a margine relativi a strumenti derivati finanziari negoziati su (a) mercati regolamentati, così come gli impegni derivanti da strumenti derivati finanziari negoziati over-the-counter non possono in alcun momento superare il 50% del valore delle attività di ciascun Comparto. La riserva di attività liquide di ciascun Comparto deve rappresentare almeno un importo pari ai depositi di margine effettuati dal Comparto. Le attività liquide comprendono non solo i depositi a termine e gli strumenti del mercato monetario regolarmente negoziati con una scadenza residua inferiore a 12 mesi, ma anche i buoni del tesoro e le obbligazioni emesse da Stati membri dell'OCSE, dalle relative autorità locali o da istituzioni e organizzazioni sovranazionali attive a livello europeo, regionale o globale. Inoltre, in questa categoria rientrano le obbligazioni quotate in borsa o negoziate su un Mercato regolamentato, che opera regolarmente ed è aperto al pubblico, purché emesse da soggetti di prim'ordine e caratterizzate da elevata liquidità.
  - (b) Un Comparto non può contrarre prestiti per finanziare depositi a margine.
  - (c) Un Comparto non può stipulare contratti relativi a materie prime, ad eccezione dei contratti futures su materie prime. Tuttavia, ciascun Comparto può acquistare, a fronte di un corrispettivo in contanti, metalli preziosi negoziabili su un mercato organizzato. Un Comparto che si qualifica come ELTIF non può assumere esposizioni dirette o indirette in materie prime, né tramite strumenti finanziari derivati né attraverso qualsiasi altro mezzo o strumento che comporti un'esposizione in materie prime, inclusi i metalli preziosi negoziabili su un mercato organizzato.
  - (d) I premi pagati per l'acquisizione di opzioni in essere sono inclusi nel limite del 50% di cui al punto (a) sopra.

- (e) Ciascun Comparto deve garantire una distribuzione adeguata dei rischi di investimento mediante una sufficiente diversificazione.
- (f) Un Comparto non può mantenere una posizione aperta in alcun contratto singolo relativo a uno strumento derivato finanziario trattato su un mercato organizzato o a un singolo strumento derivato finanziario OTC per il quale il margine richiesto o l'impegno assunto, rispettivamente, rappresentano il 5% o più delle attività del Comparto.
- (g) I premi pagati per acquisire opzioni in essere con caratteristiche identiche non possono superare il 5% delle attività di ciascun Comparto.
- (h) Un Comparto non può mantenere una posizione aperta in strumenti derivati finanziari riferiti a una singola materia prima o a una singola categoria di contratti forward su strumenti finanziari, per i quali il margine richiesto (in relazione agli strumenti derivati finanziari negoziati su un mercato organizzato) e/o l'impegno assunto (per i derivati OTC) rappresenti complessivamente il 20% o più delle attività del Comparto.
- (i) L'impegno di un Comparto in relazione a una transazione su uno strumento derivato finanziario OTC corrisponde alla perdita non realizzata risultante, in quel momento, dalla transazione pertinente.
- (j) L'esposizione al rischio di un Compartimento verso una controparte in uno strumento derivato finanziario OTC non può superare il 10% delle attività nette del Comparto quando la controparte è un 'istituto di credito che ha la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea oppure un istituto di credito con sede legale in un altro Stato, soggetto a regole prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle dell'UE; o il 5% delle attività nette del Comparto in tutti gli altri casi.

# 4.5.9 Operazioni di prestito titoli

- (a) Nei limiti consentiti dalla Legge del 2010, nonché da qualsiasi altra normativa lussemburghese applicabile, presente o futura, incluse circolari e posizioni della CSSF in particolare la Circolare CSSF 08/356 riguardante le regole applicabili agli organismi di investimento collettivo nell'utilizzo di determinate tecniche e strumenti relativi a titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario ciascun Comparto può, al fine di generare capitale o reddito aggiuntivo, oppure di ridurre costi o rischi: (A) effettuare operazioni di riacquisto, opzionali o non opzionali, sia in qualità di acquirente sia di venditore; e (B) impegnarsi in operazioni di prestito titoli.
- (b) Il prestito di titoli consiste nella concessione, da parte di un Comparto, dei propri titoli a una controparte terza, a fronte di garanzie concordate. Tale operazione può essere effettuata direttamente oppure per il tramite di un istituto di compensazione riconosciuto o di un intermediario finanziario. I prenditori di titoli sono approvati dal GEFIA sulla base di una valutazione dello stato e della solidità finanziaria del prenditore. Qualsiasi ricavo derivante da tecniche di gestione del

portafoglio efficienti sarà restituito al Comparto applicabile, al netto dei costi operativi diretti e indiretti.

# 4.5.10 Operazioni di vendita con diritto di riacquisto e operazioni di riacquisto

- (a) Un Comparto può effettuare operazioni di vendita con diritto di riacquisto (opérations à réméré), che consistono nell'acquisto e nella cessione di titoli accompagnata dal diritto, per il venditore, di riacquistarli dall'acquirente a un prezzo e in una data concordati tra le parti al momento della stipula del contratto. Inoltre, un Comparto può effettuare operazioni di riacquisto (opérations de mise en pension), che consistono in transazioni nelle quali, alla scadenza, il venditore ha l'obbligo di riacquistare l'attività venduta, mentre l'acquirente originale ha il diritto o l'obbligo di restituire l'attività venduta.
- (b) Un Comparto può agire sia come acquirente che come venditore nel contesto delle transazioni sopra menzionate. Tuttavia, la sua partecipazione alle operazioni pertinenti è soggetta alle seguenti regole:
  - (i) Regole per portare a termine con successo le transazioni.

    Un Comparto può partecipare a operazioni di vendita con diritto di riacquisto (opérations à réméré) o a operazioni di riacquisto (opérations de mise en pension) solo a condizione che le controparti coinvolte siano professionisti di prim'ordine, specializzati in questo tipo di transazioni.
  - (ii) Condizioni e limiti di queste transazioni. Durante il periodo di validità di un contratto di vendita con diritto di riacquisto, in cui un Comparto agisce in qualità di acquirente, il Comparto non può vendere i titoli oggetto del contratto prima che la controparte abbia esercitato il proprio diritto di riacquisto o che sia scaduto il termine previsto per tale diritto, salvo che disponga di adeguati mezzi di copertura. Se un Comparto è aperto ai rimborsi, deve garantire che il valore di tali operazioni sia mantenuto a un livello tale da poter soddisfare in alcun momento, la sua capacità di onorare le richieste di rimborso da parte degli investitori. Le stesse condizioni si applicano nel caso di un'operazione di riacquisto effettuata sulla base di un accordo di acquisto con obbligo di rivendita da parte del venditore, in cui il Comparto agisce in qualità di acquirente (cessionario). Quando un Comparto agisce in qualità di venditore (cedente) in un'operazione di riacquisto, non può, per tutta la durata dell'operazione, trasferire la proprietà dei titoli oggetto del contratto, costituirli in garanzia a favore di terzi, né utilizzarli per una seconda operazione di riacquisto, in qualsiasi forma. Alla scadenza delle operazioni di riacquisto, il Comparto dovrà disporre di attività sufficienti per corrispondere, se del caso, il prezzo di riacquisto pattuito al cessionario.
  - (iii) <u>Informazioni periodiche al pubblico</u>. Nei propri rendiconti finanziari, il Comparto deve indicare separatamente, per le operazioni di vendita con diritto di riacquisto e per le

operazioni di riacquisto, l'importo totale delle operazioni aperte alla data in cui sono stati emessi i rendiconti pertinenti.

#### 4.5.11 Garanzia

- A seconda dei casi, la garanzia in denaro contante ricevuta da ciascun (a) Comparto in relazione a una qualsiasi delle operazioni sopra menzionate può essere reinvestita in maniera coerente con gli obiettivi di investimento di tale Comparto in (a) azioni o quote emesse da organismi di investimento collettivo del mercato monetario, che calcolano un valore patrimoniale netto giornaliero e sono assegnati con un rating AAA o equivalente, (b) depositi bancari a breve termine, (c) strumenti del mercato monetario come definiti nel Regolamento granducale del Lussemburgo sopra citato, (d) obbligazioni a breve termine emesse o garantite da uno Stato membro dell'UE, dalla Svizzera, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti o dalle rispettive autorità locali o da istituzioni e imprese sovranazionali con ambito europeo, regionale o mondiale, (e) obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prima classe che offrano un'adeguata liquidità, e (f) operazioni di riacquisto inverso secondo le disposizioni descritte nella sezione I.C.a) della Circolare CSSF sopra menzionata. Tale reinvestimento sarà preso in considerazione per il calcolo del rischio di mercato di ciascun Comparto interessato, in particolare se crea un effetto leva.
- (b) L'utilizzo delle tecniche e degli strumenti sopra descritti comporta specifici rischi e non garantisce il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- (c) In deroga a quanto sopra, un Comparto che si qualifica come ELTIF può reinvestire la garanzia in contanti ricevuta in modo coerente con i propri obiettivi di investimento e in strumenti derivati finanziari che servono esclusivamente allo scopo di coprire il rischio inerente ad altri investimenti di tale Comparto, come ulteriormente descritto nella pertinente Sezione speciale.
- (d) Altre eccezioni ai principi sopra indicati o ulteriori restrizioni, se presenti, applicabili a un particolare Comparto sono indicate nella Sezione speciale.

#### 4.5.12 Disposizioni sulle attività date in garanzia

(a) Fatte salve eventuali condizioni contrarie indicate nella Sezione specifica pertinente, ciascun Comparto può effettuare transazioni con uno o più broker di compensazione o altre controparti di derivati o di trading (ciascuna denominata una Controparte di trading). In base a tali disposizioni, il Comparto pertinente potrebbe essere tenuto a depositare e mantenere denaro contante, titoli o altre attività con la Controparte di trading pertinente per soddisfare i suoi requisiti di margine. I titoli, il contante e altre attività non in contanti depositati a titolo di margine in linea generale diventeranno di proprietà esclusiva della Controparte di trading, la quale avrà il diritto di impegnarli, ipotecarli, re-ipotecarli o utilizzarli in altro modo, qualora il Comparto pertinente non adempia ai requisiti di margine. Il Comparto interessato

avrà il diritto alla restituzione di attività equivalenti. Il Comparto pertinente avrà rango di creditore non garantito in relazione ad essi e, in caso di insolvenza della Controparte di trading pertinente, potrebbe non essere in grado di recuperare tali attività equivalenti per intero. Inoltre, le obbligazioni del Comparto pertinente nei confronti di una Controparte di trading in genere sono garantite tramite un interesse di garanzia sulle attività depositate dal Comparto pertinente con tale Controparte di trading. Al verificarsi di determinati eventi di insolvenza, come specificato nel pertinente accordo, la Controparte di trading avrà diritto a vendere le attività del Comparto pertinente in possesso della stessa.

#### 4.5.13 Detenzione di contante

- (a) Al fine di mantenere una liquidità adeguata, i Comparti possono detenere denaro contante su base accessoria.
- (b) Tuttavia, alcuni Comparti potrebbero dover detenere, temporaneamente, contante che rappresenta il cinquanta percento (50%) o più delle loro attività nette. Il contante sarà depositato presso uno o più istituti di credito con sede legale nell'UE.

#### 4.5.14 Tecniche e strumenti

- (a) Salvo ulteriori restrizioni dovute alle politiche di investimento di un Comparto specifico, descritte nella rispettiva Sezione Specifica, la Società può impiegare tecniche e strumenti relativi a titoli trasferibili e strumenti monetari e altri titoli in cui potrebbe investire, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Prospetto informativo e a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati per una gestione efficiente del portafoglio e per finalità di copertura.
- (b) In nessun caso tali operazioni dovranno determinare uno scostamento del Comparto dagli obiettivi di investimento indicati nella propria Sezione speciale.

# 4.5.15 Investimento tramite veicoli intermediari

- (a) Gli Investimenti potrebbero essere effettuati dai Comparti tramite Veicoli di investimento intermediari e il General Partner cercherà di norma di controllare completamente tali Veicoli intermediari tramite il Comparto pertinente. Il Comparto pertinente potrà anche detenere Investimenti tramite joint venture o accordi di co-investimento e il General Partner, tramite il Comparto pertinente, cercherà di mantenere il controllo sulla gestione, la vendita e il finanziamento di tali Investimenti oppure, in alternativa, cercherà di implementare un meccanismo praticabile per realizzare l'Investimento entro un periodo di tempo ragionevole.
- (b) Un investimento in un Veicolo intermediario non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione delle restrizioni di investimento, in modo tale che gli Investimenti sottostanti del Veicolo di Intermediazione saranno trattati come se fossero Investimenti diretti effettuati dal Comparto pertinente.

# 4.5.16 Investimenti in un altro Comparto /in altri Comparti

- (a) Un Comparto potrebbe sottoscrivere, acquisire e/o detenere azioni di uno o più comparti (il/i **Comparto/i obiettivo**), senza essere soggetto ai requisiti della Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (Luxembourg Company Law), per quanto riguarda la sottoscrizione, l'acquisizione e/o la detenzione da parte di una società delle proprie azioni, a condizione che:
  - (i) il Comparto obiettivo non investa, a sua volta, nel Comparto investito in tale Comparto obiettivo;
  - (ii) i diritti di voto, se previsti, eventualmente connessi alle Azioni interessate saranno sospesi per tutto il periodo in cui esse sono detenute dal Comparto pertinente e senza precludere un trattamento contabile e informativo adeguato nelle relazioni periodiche; e
  - (iii) in ogni caso, finché le Azioni sono detenute dal Comparto, il loro valore non sarà preso in considerazione per il calcolo del NAV del Comparto per il controllo della soglia minima delle attività nette imposta dalla Legge del 2010).
- 4.6 Le restrizioni sugli investimenti previste dalla presente Clausola 4 non dovranno essere rispettate durante il Periodo di avvio del Comparto pertinente, a condizione che il General Partner si impegni a garantire, in ogni momento, un livello appropriato di diversificazione del rischio all'interno del portafoglio di investimenti di tale Comparto.

#### 5. PRESTITI E LEVA FINANZIARIA

- 5.1 Fatte salve eventuali limitazioni applicabili a un Comparto, come stabilito nella Sezione specifica pertinente, ciascun Comparto potrà contrarre prestiti in modo permanente (mediante finanziamenti, operazioni di riacquisto o altri strumenti, sia direttamente sia tramite qualsiasi Veicolo intermediario), al fine di effettuare investimenti e/o onorare impegni di finanziamento relativi a Investimenti sottostanti, e potrà garantire tali prestiti mediante pegni, altri diritti di garanzia o ipoteche sulle e attività, o su quelle di qualsiasi Veicolo intermediario.
- Tali prestiti sono limitati al 200% delle attività nette del Comparto pertinente. Di conseguenza, il valore delle attività del Comparto non può superare il 300% delle sue attività nette. I Comparti che adottano una strategia che presenta un alto grado di correlazione tra posizioni lunghe e corte sono autorizzati a prendere in prestito fino al 400% delle loro attività nette.
- Il rischio di controparte risultante dalla differenza tra (i) il valore delle attività trasferite da un Comparto a un prestatore come garanzia nel contesto delle operazioni di prestito e (ii) il debito del Comparto dovuto a tale prestatore non può superare il 20% delle attività del Comparto. Inoltre, un Comparto può concedere garanzie nel contesto di sistemi di garanzia che non comportano un trasferimento di proprietà o che limitano il rischio di controparte con altri mezzi.
- 5.4 Il rischio di controparte risultante dalla somma (i) della differenza tra il valore delle attività trasferite come garanzia nel contesto del prestito di titoli e gli importi dovuti ai sensi dell'ultimo paragrafo della sezione "Vendite allo scoperto" di cui sopra e (ii) della differenza

tra le attività trasferite come garanzia e gli importi presi in prestito di cui sopra non può superare, rispetto a un singolo prestatore, il 20% delle attività di un Comparto.

- 5.5 Il limite specifico di prestito (se presente) applicabile a un Comparto sarà come stabilito nella Sezione speciale pertinente.
- Nella misura in cui viene impiegata una leva finanziaria in relazione a un Comparto, il livello massimo della leva finanziaria sarà determinato nella Sezione speciale pertinente.
- 5.7 Il GEFIA calcolerà l'esposizione di ciascun Comparto in conformità con il metodo degli impegni, come stabilito nell'articolo 8 e il metodo lordo, come stabilito nell'articolo 7 del Regolamento Delegato della Commissione. In ogni caso, l'esposizione di un Comparto è la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni valutate in conformità con le Norme della Direttiva sui GEFIA.
- 5.8 Un Comparto che si qualifica come ELTIF rispetterà i requisiti del Regolamento ELTIF per quanto riguarda i prestiti.

# 6. INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

- 6.1 Un rischio di sostenibilità è un evento o una condizione di natura ambientale, sociale o di governance (**ESG**) che, qualora si verifichi, potrebbe avere un impatto negativo, effettivo o potenziale, materialmente rilevante sul valore dell'investimento. I rischi di sostenibilità sono indicati nel presente Prospetto informativo come **Rischi ESG**.
- Il GEFIA ritiene che la considerazione dei Rischi ESG nell'ambito del processo di due diligence svolto sulle opportunità di investimento sia un aspetto necessario per valutare il rischio associato all'investimento pertinente e, di conseguenza, il rendimento per ciascun Comparto. Il GEFIA ha nominato il Responsabile degli Investimenti per gestire l'investimento e il reinvestimento delle attività di ciascun Comparto e amministrare i rispettivi programmi di investimento. Il processo di due diligence descritto di seguito è l'approccio generale del Responsabile degli Investimenti. La Sezione specifica di ciascun Comparto descrive i processi adottati dal Gestore degli investimenti e dai Consulenti d'investimento per la considerazione dei Rischi ESG, nell'ambito della due diligence sulle classi di attività rilevanti in cui investe il Comparto.
- 6.3 Nella misura in cui il Responsabile degli investimenti conclude che esiste un Rischio ESG associato a un investimento che potrebbe causare un impatto negativo materiale reale o potenziale sul valore di un Comparto, il Gestore degli Investimenti cercherà di valutare la probabilità che quel Rischio ESG si verifichi rispetto al potenziale vantaggio pecuniario per il Comparto derivante dall'investimento. Se il potenziale vantaggio pecuniario è ritenuto superiore all'impatto negativo materiale, effettivo o potenziale, che potrebbe derivare da un Rischio ESG, il Responsabile degli Investimenti potrà comunque procedere con l'investimento. La considerazione dei rischi ESG e dell'eventuale impatto sul valore di un Comparto fa parte della valutazione e gestione costante degli Investimenti ad opera dal Responsabile degli Investimenti per l'intero ciclo di vita di ciascun Comparto.
- 6.4 L'integrazione ESG è guidata dalla considerazione dei Rischi ESG materiali come parte del processo di investimento complessivo del Responsabile degli investimenti. Il Responsabile degli Investimenti tiene conto di determinati Rischi ESG nell'ambito dell'attività di due diligence condotta su ciascun investimento. In genere i Rischi ESG pertinenti sono presi in considerazione anche dal comitato per gli investimenti del Responsabile degli Investimenti quando prende decisioni d'investimento.

- Al momento il GEFIA non tiene conto dell'impatto negativo delle proprie decisioni di investimento sui fattori ESG in relazione alla gestione della Società o dei Comparti. Il quadro normativo relativo agli investimenti sostenibili è in continua evoluzione e le aspettative su come un'entità che svolge attività analoghe a quelle del GEFIA e offre prodotti simili debba definire e valutare i fattori ESG e i relativi impatti negativi non sono ancora del tutto chiarite. Pertanto, al momento non sono disponibili indicazioni definitive in relazione ai sistemi, ai controlli e alle misure che il GEFIA dovrebbe implementare per monitorare e valutare gli impatti negativi sui fattori ESG sugli investimenti effettuati per i Comparti. Il GEFIA continuerà a riesaminare il proprio approccio in materia.
- Gli investimenti sottostanti a questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecologicamente sostenibili.

# 7. GENERAL PARTNER

- 7.1 StepStone (Luxembourg) GP S.à r.l. è l'unico Azionista illimitato.
- 7.2 Il Generale Partner è una società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) costituita ai sensi della legge lussemburghese il 6 dicembre 2021 con un capitale sociale di 12.000 euro. Lo statuto del General Partner è stato ufficialmente pubblicato nel registro pubblico RESA il 22 dicembre 2021. La sede legale si trova al 10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Granducato di Lussemburgo. Il General Partner è registrato presso il Registro di Commercio e delle Società del Lussemburgo (RCSL) con il numero B262473.
- 7.3 Il General Partner è gestito da un consiglio di amministrazione (*conseil de gérance*) e, alla data del presente Prospetto informativo, le seguenti persone sono state nominate come amministratori:
  - 7.3.1 Timothy Smith;
  - 7.3.2 Christian Hinze; e
  - 7.3.3 Keith Greally.
- 7.4 Il General Partner ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio e la gestione della Società e di ciascun Comparto attingendo alle attività del Comparto o dei Comparti interessati.
- 7.5 Il General Partner avrà diritto a una commissione annuale di 5.000 USD per Comparto, pagabile dalla Società a partire dalle attività nette di ciascun Comparto. Qualsiasi commissione aggiuntiva pagabile al General Partner da un Comparto, se prevista, sarà indicata nella relativa Sezione speciale.

#### 8. GEFIA

# Nomina – Informazioni legali – Capitale e fondi propri

- 8.1 Il General Partner ha nominato StepStone Group Europe Alternative Investments Limited come gestore esterno autorizzato di fondi di investimento alternativi della Società ai sensi del Contratto con il GEFIA.
- 8.2 Il GEFIA è una società privata a responsabilità limitata, costituita in Irlanda il 17 maggio 2005. Il GEFIA, che ha un capitale sociale autorizzato di 1.000.000 EUR e un capitale sociale emesso e versato di 125.000 EUR, è una società controllata interamente posseduta da Swiss Capital Alternative Investments AG ed è autorizzata dalla Banca Centrale come

gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dei Regolamenti relativi alla Direttiva sui GEFIA.

- Il GEFIA ha adottato politiche e procedure per conformarsi, *inter alia*, alle condizioni operative ai sensi del capitolo 1 dei Regolamenti Irlandesi e del capitolo III del Regolamento Delegato della Commissione, alle disposizioni sui conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva sui GEFIA e degli articoli 30 e seguenti del Regolamento Delegato della Commissione, e alle disposizioni sulla valutazione degli Investimenti, ai sensi dell'articolo 19 della Direttiva sui GEFIA e degli articoli 67 e seguenti del Regolamento Delegato della Commissione. Laddove il GEFIA decida di delegare funzioni a terzi, tale delega sarà conforme ai requisiti stabiliti al capitolo 3 dei Regolamenti irlandesi, all'articolo 20 della Direttiva sui GEFIA e agli articoli 75 e seguenti del Regolamento Delegato della Commissione.
- In particolare, il GEFIA ha adottato politiche e procedure che riflettono le peculiarità della realizzazione degli investimenti e garantirà di disporre di strutture organizzative e di governance adeguate, nonché delle competenze ed esperienze necessarie per l'origination, oltre alle risorse tecniche e umane appropriate.
- 8.5 Il GEFIA ha adottato una politica di remunerazione in conformità con l'articolo 14 e l'Allegato 2 dei Regolamenti irlandesi e l'Allegato II della Direttiva sui GEFIA.
- 8.6 Informazioni sul capitale del GEFIA, sui fondi propri e sull'assicurazione di responsabilità professionale sono disponibili gratuitamente presso la sede legale del GEFIA.

#### Contratto con il GEFIA

- 8.7 Ai sensi del Contratto con il GEFIA, il GEFIA fornisce i seguenti servizi alla Società in conformità e soggetti ai requisiti dei Regolamenti irlandesi e dei Regolamenti relativi alla Direttiva sui GEFIA:
  - 8.7.1 gestione del portafoglio (e, nel caso di qualsiasi delega da parte del GEFIA della stessa, la supervisione e il monitoraggio della gestione del portafoglio);
  - 8.7.2 gestione del rischio;
  - 8.7.3 valutazione e definizione dei prezzi; e
  - 8.7.4 attività di pre-marketing e marketing.
- In assenza di dolo, frode, malafede o negligenza da parte del GEFIA o dei suoi delegati, il GEFIA non sarà responsabile nei confronti della Società (o di qualsiasi Comparto della stessa) o di qualsiasi Azionista limitato per qualsiasi atto od omissione nel corso della prestazione di servizi ai sensi del Contratto con il GEFIA, o connessi ad esso. Fermo restando quanto sopra, il GEFIA non avrà alcuna responsabilità per eventuali perdite che potrebbero essere subite a seguito dell'acquisto, della detenzione o della vendita di qualsiasi Investimento, e in nessuna circostanza per perdite o danni indiretti, speciali o consequenziali.
- 8.9 Fatto salvo il rispetto dei requisiti della Banca Centrale e in conformità con i requisiti di delega stabiliti nei Regolamenti irlandesi e nei Regolamenti relativi alla Direttiva sui GEFIA, il GEFIA avrà, con il previo consenso scritto del General Partner (tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato), pieno potere di delegare o subappaltare qualsiasi funzione amministrativa o di gestione del portafoglio che ritenga necessaria o appropriata per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto con il GEFIA. Ai sensi della Clausola 8.8

e dei termini del Contratto con il GEFIA, la responsabilità del GEFIA nei confronti della Società e degli Azionisti limitati rimarrà invariata nonostante la presente delega.

- Nel caso in cui il GEFIA nomini un delegato in conformità con i termini del Contratto con il GEFIA e ai sensi delle disposizioni dell'accordo pertinente, tale delegato è soggetto a uno standard di responsabilità diverso da quello stabilito nel Contratto con il GEFIA, tale accordo dovrà prevedere uno standard minimo di responsabilità per dolo, frode, cattiva fede e negligenza grave da parte del delegato pertinente. Nel caso in cui il GEFIA stipuli tali accordi e nella misura in cui il GEFIA abbia delegato la fornitura di servizi da fornire dal GEFIA ai sensi del Contratto con il GEFIA, lo stesso standard di responsabilità previsto nel relativo accordo sarà ritenuto applicabile al GEFIA in relazione ai propri obblighi nei confronti della Società e di conseguenza in tali circostanze il GEFIA sarà responsabile nei confronti della Società o di qualsiasi Azionista limitato solo per gli atti o le omissioni dei delegati pertinenti nel caso di dolo, frode, cattiva fede o negligenza grave del delegato.
- 8.11 La Società, attingendo alle attività del Comparto pertinente, manleverà e terrà indenne il GEFIA, nonché i suoi dipendenti, delegati e agenti, da qualsiasi azione, procedimento, reclamo, danno, costo o spesa, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali e professionali, su base di indennizzo totale, che possa essere promosso nei confronti del GEFIA o delle suddette persone nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del Contratto con il GEFIA, salvo il caso di dolo, frode, malafede o negligenza da parte del GEFIA o dei suoi dipendenti, delegati o agenti, a seconda dei casi, nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del medesimo Contratto.
- 8.12 Il Contratto con il GEFIA è stipulato per un periodo di tempo indefinito. Ciascuna parte contraente potrà recedere dal Contratto con il GEFIA mediante comunicazione scritta, che dovrà essere inviata con un preavviso minimo di tre (3) mesi alle altre parti.
- 8.13 Il Contratto con il GEFIA potrà essere risolto con effetto immediato da qualsiasi parte qualora:
  - 8.13.1 la parte non risolvente violi uno qualsiasi dei propri obblighi contrattuali e non vi ponga rimedio entro trenta (30) giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta della parte risolvente che la inviti a sanare tale violazione; oppure
  - 8.13.2 la parte non risolvente approvi una delibera di liquidazione o scioglimento (fatta eccezione per una liquidazione volontaria finalizzata a una riorganizzazione o fusione, secondo termini previamente approvati per iscritto dalla parte risolvente), oppure qualora un tribunale competente disponga la liquidazione o lo scioglimento della parte non risolvente, ovvero venga nominato un curatore fallimentare per il suo patrimonio.
- 8.14 Il Contratto con il GEFIA può essere risolto immediatamente dal General Partner se viene nominato un esaminatore per il GEFIA ai sensi del Companies Act, 2014 (Legge sulle società del 2014) promulgata nella Repubblica d'Irlanda, oppure, se il GEFIA non è più disciplinato dalla Banca Centrale, ai sensi delle Norme della Direttiva sui GEFIA.
- 8.15 Il Contratto con il GEFIA potrà essere risolto con effetto immediato dal General Partner qualora quest'ultimo ritenga, a suo ragionevole avviso, che tale azione sia nel miglior interesse degli Azionisti limitati.
- 8.16 Il Contratto con il GEFIA sarà risolto automaticamente alla chiusura della liquidazione dell'ultimo Comparto residuo della Società. Gli obblighi del GEFIA cesseranno in relazione alla chiusura di gualsiasi Comparto.

#### Retribuzione

8.17 Il GEFIA riceverà un compenso per i propri servizi, pari a un importo minimo di 25.000 USD (più IVA, se applicabile) per Comparto all'anno e non superiore al 4% del NAV di ciascun Comparto, e avrà diritto al rimborso di determinate commissioni e spese in conformità con i termini del Contratto con il GEFIA.

#### 9. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

#### Nomina - Informazioni legali

- 9.1 Il GEFIA ha nominato il Gestore degli investimenti, ai sensi del Contratto di gestione del portafoglio, per gestire gli investimenti e i reinvestimenti delle attività di ciascun Comparto e per amministrarne i relativi programmi di investimento, salvo quanto diversamente previsto nella Sezione specifica del Comparto.
- 9.2 Il Gestore degli investimenti è una società di investimento costituita al fine di ampliare l'accesso ai mercati privati per gli investitori con un patrimonio netto alto e medio-alto, interamente posseduta dai Consulenti per gli investimenti. Il Gestore degli investimenti cerca di creare soluzioni innovative e focalizzate sugli investitori, concentrandosi su comodità, efficienza e trasparenza. La missione del Gestore degli investimenti è trasformare i vantaggi offerti dai mercati privati, tradizionalmente riservati agli investitori istituzionali, in opportunità accessibili agli investitori individuali. Il Gestore degli investimenti è registrato come consulente per gli investimenti ai sensi dell'Investment Advisers Act del 1940 (legge statunitense sulla consulenza in materia di investimenti).
- 9.3 Il Gestore degli investimenti ha nominato i Consulenti per gli Investimenti affinché forniscano consulenza in relazione a ciascun Comparto, come meglio descritto nella Clausola 10.

#### Contratto di gestione del portafoglio

- 9.4 Ai sensi del Contratto di gestione del portafoglio, il Gestore degli Investimenti svolge, tra le altre cose, i seguenti servizi per il GEFIA:
  - 9.4.1 gestione generale degli investimenti e servizi di consulenza in relazione a ciascun Comparto e ai rispettivi investimenti;
  - 9.4.2 esecuzione della due diligence in relazione a qualsiasi Investimento proposto da un Comparto;
  - 9.4.3 la supervisione dei Consulenti per gli investimenti;
  - 9.4.4 consulenza generale sulla gestione dei Compari e delle Classi, inclusa l'assistenza al GEFIA nella gestione del profilo di rischio di ciascun Comparto; e
  - 9.4.5 varie attività amministrative.
- 9.5 Qualsiasi servizio aggiuntivo fornito dal Gestore degli investimenti al GEFIA in relazione a un Comparto specifico sarà reso noto nella Sezione specifica pertinente.
- 9.6 Il Gestore degli Investimenti avrà il diritto, ma solo previo consenso scritto del GEFIA e in conformità con i requisiti stabiliti dalla Banca centrale, di delegare a qualsiasi persona fisica o giuridica, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i soggetti collegati al Gestore degli investimenti, secondo i termini e alle condizioni che riterrà opportuni, tutti o alcuni dei propri poteri e discrezionalità. Tale delega potrà riguardare, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, attività relative alla selezione, acquisizione, detenzione e dismissione degli Investimenti, nonché all'impiego di qualsiasi somma facente parte delle attività di ciascun Comparto, e ogni altra questione che il Gestore degli Investimenti ritenga opportuna. La responsabilità del Gestore degli Investimenti nei confronti del GEFIA, della Società o di qualsiasi Azionista limitato non sarà influenzata da tale delega. eserciterà la dovuta diligenza e attenzione nel procedere a tali nomine e provvederà a riesaminare con regolarità i servizi prestati da ciascun delegato da lui nominato.

- 9.7 Il Contratto di gestione del portafoglio prevede alcune clausole di esclusione di responsabilità, in base alle quali il Gestore degli investimenti non potrà essere ritenuto responsabile in alcun modo nei confronti del GEFIA, della Società (o di qualsiasi Comparto) o di qualsiasi Azionista limitato per eventuali errori di valutazione, errori di diritto o qualsiasi altra azione od omissione nel corso o in relazione alla prestazione dei servizi oggetto di detto Contratto, salvo nei casi di (a) dolo, malafede o grave negligenza da parte del Gestore degli investimenti nell'adempimento dei propri obblighi e doveri ai sensi del Contratto, (b) incauto disprezzo da parte del Gestore degli investimenti dei propri obblighi e doveri ai sensi del Contratto, o (c) una perdita derivante da una violazione dei doveri fiduciari in relazione al ricevimento di un compenso per i servizi prestati.
- 9.8 Ai sensi del Contratto di gestione del portafoglio, il GEFIA, per conto della Società e attingendo alle attività del Comparto interessato, manleverà e terrà indenne il Gestore degli Investimenti, nonché i relativi dipendenti, delegati autorizzati e agenti autorizzati, da e contro qualsiasi azione, procedimento, richiesta di risarcimento, danno, costo, imposta, sentenza, onere di transazione, pretesa o spesa, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali e professionali, a titolo di indennizzo integrale, che possano essere intentati contro di loro, o da essi subiti o sostenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del Contratto di gestione del portafoglio. Tale indennizzo non troverà applicazione nella misura in cui un tribunale competente accerti che la questione in oggetto sia stata causata da dolo, malafede, grave negligenza, imprudenza temeraria o violazione dei doveri fiduciari da parte del Gestore degli Investimenti o dei suoi dipendenti, delegati autorizzati o agenti autorizzati, a seconda dei casi. Tale risarcimento si estenderà a qualsiasi perdita derivante da errori di giudizio, inadempienze da parte di terzi, o da qualsiasi perdita, ritardo, errata consegna o errore nella trasmissione di comunicazioni al Gestore degli investimenti, nonché da atti compiuti in buona fede sulla base di documenti o firme falsificati. Il GEFIA riconosce che, nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto di gestione del portafoglio, il Gestore degli investimenti potrà fare affidamento, in buona fede e in assenza di errori evidenti, su tutte le informazioni fornitegli dal GEFIA o da qualsiasi soggetto da questo nominato, senza obbligo di verifica.
- 9.9 Il Contratto di gestione del portafoglio rimarrà in vigore ai tempo indeterminato. Ciascuna parte contraente del Contratto di gestione del portafoglio avrà il diritto di risolvere il contratto alla fine di ciascun trimestre solare, previa comunicazione scritta alle altre parti con un preavviso di almeno tre (3) mesi, salvo diverso accordo tra le stesse per un termine inferiore. Il Contratto di gestione del portafoglio potrà essere risolto con effetto immediato dal GEFIA qualora quest'ultimo ritenga, a suo ragionevole avviso, che tale azione sia nel miglior interesse degli Azionisti limitati. Il Contratto di Gestione del portafoglio può essere risolto anche con un preavviso di un mese, laddove il GEFIA cessi di essere autorizzato e regolamentato dalla Banca centrale come gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della Parte 2 del Regolamento irlandese per l'attuazione della Direttiva UE sui GEFIA 2013 (S.I. 257 del 2013). Il Contratto di gestione del portafoglio potrà essere poi risolto senza preavviso da qualsiasi parte contraente qualora:
  - 9.9.1 una parte non risolvente violi uno qualsiasi dei propri obblighi sostanziali previsti dal Contratto di gestione del portafoglio e non vi ponga rimedio entro trenta (30)

giorni di calendario dal ricevimento di una comunicazione scritta della parte risolvente che la inviti a sanare tale violazione; oppure

9.9.2 una parte non risolvente approvi una delibera di scioglimento (fatta eccezione per una liquidazione volontaria finalizzata a una riorganizzazione o fusione, secondo termini previamente approvati per iscritto dalla parte risolvente), oppure qualora un tribunale competente disponga lo scioglimento della parte non risolvente, ovvero venga nominato un curatore fallimentare per il suo patrimonio o si verifichi qualche evento con effetto equivalente.

Il Contratto di gestione del portafoglio cesserà automaticamente in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del Contratto con il GEFIA; in caso di (i) "cessione" del contratto stesso da parte del Gestore degli Investimenti, come definita nella Sezione 202(a)(1) dell'U.S. Investment Advisers Act; nonché in caso di scioglimento della Società. la risoluzione di un Comparto non comporterà la risoluzione del Contratto di gestione del portafoglio, che resterà pienamente in vigore con riferimento ai Comparti rimanenti, fino a quando anch'essi non saranno risolti.

#### Retribuzione

9.10 Ai sensi del Contratto di gestione del portafoglio, il Gestore degli investimenti avrà diritto a ricevere una Commissione di gestione degli investimenti che sarà versata attingendo direttamente alle attività del Comparto specifico cui si riferisce la gestione. I dettagli relativi alla Commissione di gestione degli investimenti e a qualsiasi altra commissione, comprese le Commissioni di performance, dovute dalla Società a titolo di remunerazione del Gestore degli Investimenti prelevate dalle attività nette del Comparto pertinente, sono riportati nella Sezione specifica.

#### 10. CONSULENTI D'INVESTIMENTO

- 10.1 Il Gestore degli investimenti ha nominato i Consulenti per gli investimenti affinché forniscano consulenza e servizi relativi agli investimenti nei mercati privati, in relazione alla gestione del portafoglio della Società e di ciascuno dei suoi Comparti, salvo quanto diversamente previsto nella Sezione specifica di un Comparto.
- 10.2 Ciascuno dei Consulenti per gli Investimenti è una filiale consolidata di StepStone Group, società di investimento globale nei mercati privati, quotata al Nasdaq, specializzata nella fornitura di soluzioni di investimento personalizzate, servizi di consulenza e analisi dati a favore della propria clientela. A partire dal 31 marzo 2023, i Consulenti per gli investimenti hanno supervisionato circa 621 miliardi di dollari di allocazioni nei mercati privati, inclusi 138 miliardi di dollari di asset in gestione. Tra i clienti dei Consulenti per gli Investimenti figurano alcuni tra i principali fondi pensione pubblici e privati a prestazione definita e a contribuzione definita a livello globale, fondi sovrani, compagnie di assicurazione, nonché importanti fondazioni, enti, family office e clienti privati, inclusi investitori con un patrimonio netto elevato e medio-alto. I Consulenti per gli Investimenti collaborano con i propri clienti per sviluppare e costruire portafogli nei mercati privati, concepiti per soddisfare obiettivi specifici in diverse classi di attività, tra cui private equity, infrastrutture, debito privato e immobili.

# Contratto di consulenza

- 10.3 Ai sensi del Contratto di consulenza, i Consulenti per gli investimenti svolgono, tra le altre cose, i seguenti servizi per il Gestore degli investimenti:
  - 10.3.1 applicazione di strategie di allocazione delle attività e diversificazione per ciascun Comparto;

- 10.3.2 identificazione e gestione del rischio del portafoglio nei mercati privati;
- 10.3.3 monitoraggio e supervisione delle operazioni in corso, della gestione, della situazione finanziaria e di altre informazioni pertinenti, nonché svolgimento su base continuativa di attività di due diligence in relazione all'allocazione delle attività del Comparto agli Investimenti; e
- 10.3.4 fornitura di servizi di marketing.
- Il Contratto di consulenza prevede alcune clausole di esclusione di responsabilità, in base alle quali i Consulenti per gli Investimenti non saranno responsabili nei confronti della Società (o di qualsiasi Comparto), del Gestore degli Investimenti o di qualsiasi Azionista limitato per errori di valutazione, errori di diritto o qualsiasi altro atto od omissione compiuto nel corso o in relazione alla prestazione dei servizi previsti da tale Contratto, salvo nei casi di: (a)dolo, malafede o grave negligenza da parte dei Consulenti per gli Investimenti nell'adempimento dei propri obblighi e doveri ai sensi del Contratto; (b) palese disprezzo o incauta indifferenza da parte dei Consulenti per gli Investimenti nei confronti dei propri obblighi contrattuali; oppure (c) una perdita derivante da una violazione dei doveri fiduciari in relazione al ricevimento di un compenso per i servizi prestati.
- Ai sensi del Contratto di consulenza, i Consulenti per gli investimenti e ciascuno dei rispettivi funzionari, amministratori, azionisti, soci, proprietari, membri, dirigenti, dipendenti o agenti, nonché qualsiasi persona che controlli, sia controllata o sia soggetta a controllo comune con i Consulenti per gli Investimenti, e i rispettivi esecutori testamentari, eredi, aventi causa, successori o altri rappresentanti legali, avranno diritto a essere manlevati e tenuti indenni (attingendo dalle attività del Comparto interessato) da tutte le perdite, richieste di risarcimento, danni, responsabilità, costi e spese derivanti dalla prestazione, attuale o passata, di servizi di consulenza in materia di investimenti al Gestore degli Investimenti in relazione a ciascun Comparto, in conformità con il Contratto di consulenza. Tale diritto all'indennizzo non si applicherà nella misura in cui tali perdite, richieste, danni, responsabilità, costi o spese siano stati definitivamente accertati, con sentenza definitiva e non più soggetta ad appello, come conseguenza di dolo, malafede, grave negligenza, imprudenza temeraria o violazione dei doveri fiduciari da parte del soggetto indennizzato.
- 10.6 Le spese, incluse le spese di consulenza legale, sostenute da un indennizzato (ad esclusione degli importi pagati adempiendo a sentenze, in via transattiva o a titolo di ammenda o sanzione) possono essere corrisposte di volta in volta dalla Società (prelevandole dalle attività del Comparto pertinente) prima della definizione definitiva di qualsiasi azione, causa, indagine o altro procedimento, dietro ricevimento di un impegno da parte dell'indennizzato o di un suo rappresentante a rimborsare alla Società (per conto del Comparto pertinente) gli importi versati qualora venga stabilito che l'indennizzo delle spese non è autorizzato ai sensi del Contratto di consulenza, purché siano soddisfatte determinate condizioni ivi stabilite. In caso di conclusione di qualsiasi azione, causa, indagine o altro procedimento (sia mediante pagamento transattivo, decreto di consenso o in altro modo), senza che sia intervenuta una sentenza o decisione nel merito da parte di un tribunale o di qualsiasi altro organo competente, che attribuisca a un indennizzato responsabilità per dolo, malafede, grave negligenza o incuria nell'adempimento dei propri doveri connessi all'esercizio delle sue funzioni, l'indennizzo sarà corrisposto in conformità ai termini dell'Accordo di consulenza qualora: (i) sia approvato dal General Partner come nel migliore interesse della Società e dei suoi Azionisti limitati; e (ii) il General Partner ottenga un parere scritto da un consulente legale indipendente, basato sull'analisi dei fatti di pubblico dominio (e non su un'indagine processuale completa), secondo cui l'indennizzo non escluderebbe la responsabilità dell'indennizzato in caso di dolo, malafede, grave negligenza, incuria temeraria o violazione dei doveri fiduciari connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Il Contratto di consulenza avrà una durata iniziale di due anni e sarà successivamente prorogato a condizione che tale proroga sia espressamente approvata almeno una volta all'anno dal Gestore degli investimenti. Esso potrà essere risolto da una delle parti mediante comunicazione scritta all'altra parte, in qualsiasi momento e senza il pagamento di alcuna penale, con un preavviso scritto di almeno tre mesi (o con un preavviso più breve eventualmente concordato tra le parti). Il Contratto di consulenza si intenderà risolto automaticamente ed efficacemente con effetto immediato in caso di (i) "cessione" dello stesso (in relazione ai Consulenti per gli investimenti, secondo la definizione del termine contenuta nell'U.S. Investment Advisers Act) o (ii) risoluzione del Contratto di gestione del portafoglio (salvo diverso accordo tra il General Partner, il Gestore degli investimenti e i Consulenti per gli investimenti).

#### Retribuzione

10.8 Ai sensi del Contratto di consulenza, il Gestore degli Investimenti sarà responsabile per qualsiasi commissione pagata ai Consulenti per gli investimenti.

#### 11. DEPOSITARIO

# Nomina – Informazioni legali

- Il Depositario è Northern Trust Global Services SE, una società a responsabilità limitata di diritto pubblico costituita in Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo con numero RCSL B232281, e autorizzata ad operare come società di investimento in Lussemburgo. Il General Partner, per conto della Società e in relazione a ciascun Comparto, previa approvazione del GEFIA, nomina Northern Trust Global Services SE quale Depositario di ciascun Comparto (il Depositario).
- 11.2 Il Depositario è responsabile della segregazione delle attività tra i vari Comparti e della custodia delle attività di ciascun Comparto, inclusi titoli e contanti, detenuti direttamente dal Depositario o indirettamente da altri istituti finanziari sotto la responsabilità del Depositario, quali corrispondenti, intestatari, agenti e rappresentanti, in conformità con la Direttiva sui GEFIA, la Legge del 2010 e ai sensi del Contratto con il Depositario.
- 11.3 Il Contratto con il Depositario potrà essere risolto dalle parti mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno sei mesi ed è regolato dalla legge del Lussemburgo.

#### Servizi

- 11.4 Al Depositario sono state affidate le seguenti tre principali funzioni:
  - 11.4.1 monitoraggio della liquidità di ciascun Comparto;
  - 11.4.2 custodia delle attività di ciascun Comparto detenute in custodia dal Depositario ai sensi dell'Articolo 21(8)(a) della Direttiva sui GEFIA;
  - 11.4.3 sorveglianza di determinate transazioni e operazioni relative alla Società e a ciascun Comparto, come ad esempio:
    - (a) garantire che la vendita, l'emissione, il rimborso, la conversione e la cancellazione delle Azioni disposte dalla Società o per suo conto siano effettuate in conformità alla legge applicabile e allo Statuto;

- (b) garantire che nelle transazioni che coinvolgono i beni della Società, qualsiasi corrispettivo sia versato alla stessa entro i termini di pagamento abituali; e
- (c) assicurarsi che il reddito attribuibile alla Società sia applicato in conformità agli Statuti.
- 11.5 Questi incarichi principali, così come eventuali incarichi aggiuntivi affidati al Depositario, sono descritti in maggiore dettaglio nel Contratto con il Depositario, una copia del quale è disponibile presso la sede legale del General Partner.
- 11.6 Il Depositario ha il potere di nominare sub-depositari, agenti e delegati (ciascuno definito come un **Corrispondente**) per la custodia degli attivi della Società. La responsabilità del Depositario non sarà influenzata dal fatto che abbia affidato alcuni o tutte le attività in sua custodia a un Corrispondente. Il Depositario sarà responsabile nei confronti della Società e degli Investitori in relazione a:
  - 11.6.1 qualsiasi perdita di Attività in custodia (secondo la definizione contenuta nel Contratto con il Depositario) da parte del Depositario o di un Corrispondente, salvo che questi sia in grado di dimostrare che tale perdita è stata causata da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti i ragionevoli sforzi compiuti per evitarle; e
  - 11.6.2 qualsiasi perdita (diversa dalla perdita di Attività in Custodia) subita dalla Società come risultato diretto di una frode commessa dal Depositario, della sua negligenza o del suo mancato adempimento intenzionale dei propri obblighi ai sensi della Direttiva sui GEFIA.
- 11.7 Il Depositario non avrà alcuna responsabilità nei confronti della Società, del GEFIA o di qualsiasi altro soggetto in relazione a:
  - 11.7.1 perdite indirette, incidentali o conseguenziali;
  - 11.7.2 perdite derivanti da insolvenza o altri eventi simili che interessano broker, dealer, istituti di credito o altri agenti (diversi da un Corrispondente) coinvolti nella fornitura dei servizi previsti dal Contratto con il Depositario;
  - 11.7.3 perdite derivanti da azioni, omissioni o dall'insolvenza di un sistema di regolamento; o
  - 11.7.4 perdite subite in assenza di una delle circostanze di cui alla precedente Clausola 11.6.
- 11.8 La Società non ha nominato, e non intende nominare, un broker principale.
- 11.9 Le informazioni relative alle funzioni di custodia delegate, all'identificazione dei delegati, ai conflitti di interesse che potrebbero insorgere da tali deleghe e, più in generale, ai potenziali conflitti di interesse tra la Società, gli Azionisti limitati, il GEFIA e il Depositario sono disponibili presso la sede legale del GEFIA.
- 11.10 Fatto salvo quanto previsto per i Comparti qualificati come ELTIF e commercializzati a Piccoli investitori, il Depositario potrà essere esonerato dalla propria responsabilità in caso di perdita di attività detenute in custodia presso delegati, a condizione che:

- 11.10.1 siano soddisfatti tutti i requisiti per la delega dei suoi servizi di custodia sopra indicati;
- 11.10.2 Il contratto scritto tra il Depositario e il delegato pertinente trasferisce espressamente la responsabilità del Depositario a tale delegato e consente al GEFIA, che agisce per conto della Società, di avanzare un reclamo contro il delegato in relazione alla perdita dei beni, oppure al Depositario di presentare tale reclamo per conto della Società; e
- 11.10.3 sussistano ragioni oggettive che giustificano tale esonero da responsabilità, ovvero:
  - (a) limitate a circostanze precise e concrete che caratterizzano una data attività; e
  - (b) coerenti con le politiche e le decisioni del Depositario.
- 11.11 Tali ragioni oggettive devono essere stabilite ogniqualvolta il Depositario intenda liberarsi della propria responsabilità. Alla data del presente Prospetto informativo, non è avvenuto alcun trasferimento contrattuale di responsabilità da parte del Depositario ai sensi del Contratto con il Depositario. Le informazioni relative a qualsiasi scarico di responsabilità da parte del Depositario, così come qualsiasi modifica sostanziale di tali informazioni, saranno messe a disposizione degli Azionisti limitati.
- 11.12 In conformità con le Norme della Direttiva sui GEFIA, una perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia dal Depositario sarà notificata immediatamente agli Azionisti limitati per iscritto una volta accertata.
- 11.13 Nella misura consentita dalle Norme della Direttiva sui GEFIA, la Società (attingendo alle attività del Comparto pertinente, ove applicabile, o proporzionalmente alle attività di ciascun Comparto in base al NAV complessivo della Società) e il GEFIA manleveranno e terranno indenne il Depositario, le sue affiliate e i rispettivi amministratori, dirigenti e dipendenti da qualsiasi perdita o richiesta di risarcimento derivante da o connessa a qualsiasi questione per la quale, ai sensi del Contratto con il Depositario, il Depositario è esonerato da responsabilità, non responsabile o non tenuto a rispondere, ovvero in relazione a qualsiasi atto od omissione compiuto dal Depositario, purché non vi sia stata perdita di Attività in custodia, frode, negligenza o inadempimento intenzionale dei propri obblighi ai sensi della Direttiva sui GEFIA, per i quali il Depositario resta responsabile conformemente ai termini del Contratto con il Depositario.
- 11.14 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Contratto con il Depositario potrà essere risolto in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 6 mesi da parte del General Partner al Depositario o del Depositario al General Partner. Fermo restando quanto sopra, il General Partner o il Depositario potrà, in qualsiasi momento durante il periodo di validità del Contratto con il Depositario e agendo in modo ragionevole, risolvere il contratto con effetto immediato:
  - 11.14.1 qualora il Depositario o la Società dichiarino il proprio stato di insolvenza (fatta eccezione per i casi di liquidazione volontaria a fini di ristrutturazione o fusione secondo termini previamente approvati per iscritto dalla parte non inadempiente) oppure venga nominato un amministratore, liquidatore, commissario o curatore fallimentare nei confronti di una delle parti o si verifichi un evento analogo su disposizione di un'autorità di regolamentazione competente o di un tribunale della giurisdizione competente:

- 11.14.2 nel caso in cui venga accertata una frode ai danni della Società, del GEFIA o del Depositario; o
- 11.14.3 qualora la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto con il Depositario diventi illecita per qualsiasi motivo.

#### Retribuzione

11.15 Le commissioni e i costi del Depositario per le funzioni sopra indicate sono a carico della Società e vengono corrisposti attingendo alle attività del Comparto pertinente, qualora tali commissioni si riferiscano a tale Comparto, oppure proporzionalmente alle attività di ciascun Comparto in base al NAV, qualora si riferiscano alla Società nel suo complesso, come meglio descritto nel Contratto con il Depositario.

# 12. AMMINISTRATORE

# Nomina – Informazioni legali

- 12.1 Il General Partner, per conto della Società e del GEFIA, ha nominato l'Amministratore in qualità di amministratore, agente societario e domiciliatario, nonché di soggetto incaricato della tenuta dei registri degli investitori (agente di registrazione) e della gestione dei trasferimenti delle partecipazioni (agente di trasferimento) della Società, conformemente alle disposizioni del Contratto di amministrazione.
- 12.2 Il rapporto tra il General Partner, per conto della Società, l'Amministratore e il GEFIA è soggetto ai termini del Contratto di amministrazione.
- L'Amministratore è una società a responsabilità limitata di diritto pubblico costituita in Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo con numero RCSL B232281, e autorizzata ad operare come società di investimento in Lussemburgo. La sua sede legale e principale è all'indirizzo specificato nel Registro. L'attività principale dell'Amministratore consiste nella fornitura di servizi di amministrazione dei fondi, contabilità, registrazione, transfer agency e altri servizi correlati agli azionisti, destinati a organismi di investimento collettivo e fondi sottoposti alla vigilanza e al controllo del GEFIA. L'Amministratore agisce inoltre in qualità di agente societario e domiciliatario della Società e del General Partner. L'Amministratore può sub-delegare alcune delle sue funzioni a terzi in conformità con la legge lussemburghese.
- I compiti e le funzioni dell'Amministratore includeranno, tra l'altro, il calcolo del NAV, la redazione e la conservazione dei libri contabili, dei registri e dei conti della Società, la predisposizione dei bilanci e dei rendiconti finanziari (e il loro deposito secondo quanto previsto dalla legge lussemburghese), nonché i servizi di agente societario e domiciliatario, e i servizi di registrazione e trasferimento. Su richiesta della Società, l'Amministratore e/o i relativi delegati forniranno anche assistenza in relazione alla comunicazione con gli investitori e altri soggetti riguardo alla Società.
- Il Contratto di amministrazione avrà durata illimitata salvo risoluzione in conformità con quanto previsto dalle sue clausole. Il Contratto di amministrazione può essere risolto da una delle parti mediante comunicazione scritta recapitata o inviata a mezzo posta, con affrancatura prepagata, all'altra parte, con effetto non prima di tre (3) mesi dalla data di tale recapito o invio. Il Contratto di amministrazione può essere risolto immediatamente con avviso da una parte all'altra parte:
  - 12.5.1 in caso di liquidazione o nomina di un amministratore, revisore o curatore fallimentare nei confronti dell'altra parte o al verificarsi di un evento simile su

- indicazione di un'autorità di regolamentazione competente o di un tribunale della giurisdizione competente; oppure
- in caso di violazione delle clausole del Contratto di amministrazione da parte dell'altra parte e qualora, pur essendo in grado di porvi rimedio, non abbia provveduto a farlo entro trenta (30) giorni dalla notifica dell'intimazione a porvi rimedio; oppure
- 12.5.3 se la frode è provata da un tribunale contro una parte non risolvente; oppure
- 12.5.4 nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'esecuzione del Contratto di amministrazione cessi di essere legittima.
- 12.6 La Società e/o il GEFIA potranno anche risolvere il Contratto di amministrazione con effetto immediato qualora la Società e/o il GEFIA ritengano che ciò sia nel miglior interesse degli Azionisti limitati secondo le condizioni previste dalla legge applicabile.
- Ai sensi del Contratto di amministrazione, l'Amministratore non sarà responsabile nei confronti della Società, del GEFIA o di altri soggetti per eventuali perdite da essi subite in conseguenza dell'esecuzione o mancata esecuzione dei propri obblighi e doveri, salvo nei seguenti casi: (i) la perdita sia conseguenza diretta di grave negligenza, frode, inadempimento volontario o violazione sostanziale del Contratto da parte dell'Amministratore; oppure (ii) la Società (o un Comparto) abbia subito una perdita diretta inclusa l'erogazione di un indennizzo a causa di un errore di gestione degli investitori da parte dell'Amministratore, che abbia comportato una sottoscrizione insufficiente o un rimborso eccessivo nei confronti di un Azionista.
- 12.8 Ai sensi del Contratto di amministrazione, la Società e il GEFIA manleveranno congiuntamente, ma non in solido, l'Amministratore — attingendo dalle attività del Comparto pertinente — nonché ciascuno dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti e agenti, e li terranno indenni da qualsiasi responsabilità, perdita, reclamo, costo, danno, sanzione, multa, obbligo o spesa di qualsiasi tipo (incluse spese legali e spese ragionevoli), che possano essere imposti, sostenuti o avanzati nei loro confronti, in relazione a o derivanti dall'esecuzione da parte dell'Amministratore dei termini del Contratto di amministrazione; dall'affidamento da parte dell'Amministratore su informazioni fornite dalla Società, dal GEFIA, da un fondo target o da fornitori di prezzi, valutatori o fonti di dati di mercato selezionati dalla Società o dal GEFIA; da azioni o omissioni dell'Amministratore compiute in conformità con istruzioni o direttive sulle quali è autorizzato a fare affidamento ai sensi del Contratto; da azioni o omissioni da parte di broker, dealer, banche, depositari, custodi o altri soggetti incaricati dalla Società; reclami connessi alle attività d'investimento della Società o del Comparto pertinente, incluse azioni, cause, rivendicazioni o richieste (presentate o minacciate) da parte di Azionisti limitati o di soggetti titolari di garanzie o diritti su beni della Società o del Comparto; o da procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie. Resta inteso che tale indennizzo non troverà applicazione qualora la responsabilità derivi direttamente da grave negligenza, frode, inadempimento intenzionale o violazione sostanziale del Contratto di amministrazione da parte dell'Amministratore.
- 12.9 L'Amministratore potrà, previa notifica scritta alla Società, sub-delegare alcune delle sue funzioni a terzi in conformità con la legge lussemburghese. L'Amministratore rimarrà responsabile per gli atti o le omissioni di qualsiasi delegato come se tali atti o omissioni fossero i propri.
- 12.10 Il Contratto di amministrazione è disciplinato dalla legge lussemburghese.

#### Retribuzione

Le spese e i costi sostenuti dall'Amministratore per svolgere le funzioni sopra indicate sono a carico della Società (che attinge alle attività nette del Comparto pertinente dove tali spese sono applicabili a quel Comparto o proporzionalmente alle attività di ciascun Comparto in base al NAV, dove le spese sono applicabili alla Società nel suo complesso) e del General Partner (se del caso), come ulteriormente descritto nel Contratto di amministrazione.

#### 13. REVISORE CONTABILE

- 13.1 Ernst & Young S.A. (Luxembourg) (il **Revisore contabile**) è stata nominata revisore dei conti aziendale abilitato (*réviseur d'entreprises agréé*) e adempirà agli obblighi previsti dalle leggi lussemburghesi del 2013 e del 2010.
- 13.2 I compensi del Revisore per i suoi servizi saranno pagati dalla Società secondo le normali tariffe di mercato, soggette ad approvazione annuale da parte del General Partner. Il Revisore ha inoltre diritto al rimborso delle spese vive sostenute.

# 14. CONSULENTI LEGALI

- Maples and Calder (Luxembourg) (Maples Lux) e Dechert (Luxembourg) LLP sono consulenti della Società in relazione a questioni di diritto lussemburghese, Maples and Calder (Ireland) LLP (Maples LLP) è consulente della Società in relazione a questioni di diritto irlandese e Dechert LLP è consulente della Società in relazione a questioni di diritto inglese e diritto statunitense. Maples Lux, Maples LLP, Dechert (Luxembourg) LLP e Dechert LLP potranno anche agire in qualità di consulenti legali per altri fondi gestiti dal GEFIA, dal Gestore degli Investimenti, dai Consulenti per gli Investimenti o da qualsiasi loro affiliata, presente o futura. Maples Lux e Dechert (Luxembourg) LLP agiscono come consulenti del General Partner in relazione alle questioni di diritto lussemburghese. L'assunzione di incarichi da parte degli stessi consulenti nei confronti di più soggetti collegati potrebbe determinare conflitti di interesse Si invita i potenziali investitori a consultare il proprio consulente.
- In relazione alla loro rappresentanza, Maples Lux, Maples LLP, Dechert (Luxembourg) LLP e Dechert LLP agiscono in qualità di consulenti esclusivamente in riferimento alle specifiche questioni per le quali sono stati incaricati, e il loro coinvolgimento in relazione a ciascuna questione è limitato alla conoscenza effettiva degli avvocati dei suddetti studi che vi dedicano attenzione sostanziale
- In qualità di consulenti legali della Società, né Maples Lux, né Maples LLP, né Dechert (Luxembourg) LLP, né Dechert LLP sono coinvolti, né esercitano alcun potere discrezionale, in relazione alle attività, agli investimenti, alla gestione o alle operazioni della Società, inclusa la responsabilità in materia di conformità normativa. Nel fornire consulenza in relazione alla redazione del presente Prospetto informativo, Maples Lux, Maples LLP, Dechert (Luxembourg) LLP e Dechert LLP hanno agito esclusivamente a titolo professionale e si sono basati sulle informazioni fornite loro dal General Partner, dal GEFIA, dal Gestore degli Investimenti e/o dalle rispettive affiliate.

# 15. ALTRI FORNITORI DI SERVIZI

Al fine di adempiere alla propria responsabilità di voto per delega in rappresentanza del Comparto pertinente, il Gestore degli investimenti potrà, di volta in volta e per proprio conto, avvalersi di esperti in materia di voto per delega e corporate governance, in qualità di fornitori di servizi di ricerca in materia di voto per delega (i "Fornitori di servizi di ricerca"). I servizi forniti al Gestore degli Investimenti dai Fornitori di servizi di ricerca possono includere

ricerche approfondite, analisi globali degli emittenti e raccomandazioni di voto. Benché il Gestore degli investimenti possa esaminare e utilizzare le raccomandazioni formulate dai Fornitori di servizi di ricerca nel prendere decisioni in materia di voto per delega, è comunque libero di non seguire tali raccomandazioni. Oltre alla ricerca, i fornitori di servizi di ricerca possono fornire servizi di esecuzione dei voti, rendicontazione e tenuta dei registri. Il Gestore degli Investimenti monitorerà e supervisionerà attentamente i servizi forniti da qualsiasi Fornitore di servizi di ricerca.

- La Società potrà nominare di volta in volta altri fornitori di servizi in relazione a uno o più Comparti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti di negoziazione, broker, agenti di esecuzione e regolamento, fornitori di servizi di sede legale, nonché consulenti fiscali e contabili. Un elenco di tali fornitori di servizi è disponibile dietro richiesta al Gestore degli investimenti.
- 15.3 Gli altri fornitori di servizi della Società saranno retribuiti secondo le normali tariffe commerciali, come concordato di volta in volta dal fornitore di servizi interessato e dal GEFIA e/o dal General Partner, a seconda dei casi.

#### 16. ACCETTAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

- 16.1 Il General Partner ha il diritto di accettare le sottoscrizioni degli Investitori in conformità con i termini dello Statuto, del presente Prospetto informativo e, in particolare, della Sezione specifica pertinente, come pure del Documento di sottoscrizione dell'Investitore pertinente e di gualsiasi accordo contrattuale aggiuntivo.
- Ogni Investitore che sottoscrive Azioni deve compilare e firmare il relativo Documento di sottoscrizione.
- 16.3 In relazione a determinati Comparti, le Azioni potrebbero essere disponibili per la sottoscrizione da parte di determinati Soggetti statunitensi. Se consentito, gli Investitori che sono Soggetti statunitensi dovranno presentare un Supplemento peri Soggetti statunitensi.
- Gli Investitori potranno impegnarsi a sottoscrivere Azioni in una o più date o periodi come determinato dal General Partner nella Sezione specifica pertinente. Le modalità di pagamento per le sottoscrizioni saranno stabilite nel Documento di sottoscrizione pertinente e in conformità con la Sezione specifica pertinente.
- Il General Partner potrà stabilire ulteriori condizioni di sottoscrizione, come importi minimi di sottoscrizione iniziale, importi minimi di sottoscrizione successiva, interessi di mora o restrizioni sulla proprietà (se presenti). Tali condizioni saranno divulgate e descritte più nei dettagli nella Sezione specifica pertinente. Il General Partner potrebbe anche imporre restrizioni sulla frequenza di accettazione delle sottoscrizioni. I General Partner potrà, in particolare, decidere che le sottoscrizioni saranno accettate solo nel corso di uno o più periodi di offerta o con la frequenza prevista nella Sezione specifica.

# 17. RISCATTO DELLE AZIONI

- 17.1 Le Azioni di un Comparto pertinente potranno essere riscattate su richiesta di un Azionista limitato in conformità con i termini stabiliti nella Sezione specifica pertinente.
- 17.2 Nel caso in cui un Comparto si qualifichi come ELTIF, esso dovrà rispettare (i) i requisiti del Regolamento ELTIF in materia di politica di riscatto e (ii) la politica di riscatto prevista per tale Comparto nella relativa Sezione specifica.

- 17.3 A seconda dell'andamento del NAV per Azione della Classe o serie di Azioni del Comparto pertinente, le Azioni potrebbero essere rimborsate a un prezzo superiore o inferiore al prezzo di negoziazione pagato per la sottoscrizione di tali Azioni.
- 17.4 I pagamenti per le Azioni riscattate saranno effettuati solo a condizione che nessuna disposizione legale, quali controlli sui cambi o altre circostanze al di fuori del controllo del Depositario, ne impedisca l'esecuzione.
- 17.5 Il GEFIA si adopererà al meglio per mantenere un livello adeguato di liquidità nelle attività di ciascun Comparto, in modo che il riscatto delle Azioni del Comparto possa essere effettuato, in circostanze normali, senza indebiti ritardi a seguito della richiesta degli Azionisti. Tuttavia, il GEFIA, in circostanze eccezionali quando non è disponibile una liquidità sufficiente, avrà diritto, previa approvazione del Depositario, di implementare gli ordini di riscatto solo dopo che la vendita delle attività corrispondenti del Comparto pertinente sia stata effettuata senza ritardi. In particolare, le richieste di riscatto superiori a un certo limite potranno essere rinviate per specifici Comparti come divulgato nella relativa Sezione Specifica, se del caso.
- 17.6 Nel caso in cui, a seguito di una richiesta di rimborso, il NAV complessivo delle Azioni detenute dall'Azionista richiedente il riscatto in una Classe o serie di Azioni all'interno di un Comparto scenda al di sotto del requisito minimo di detenzione applicabile, la Società potrà considerare tale richiesta come una richiesta di rimborso dell'intera partecipazione dell'Azionista in tale Classe o serie di Azioni.

#### 18. CONVERSIONE E PASSAGGIO TRA AZIONI

- 18.1 Salvo diversa indicazione in una Sezione specifica pertinente, le Azioni appartenenti a un Comparto non sono convertibili in Azioni di un altro Comparto, se non previa approvazione del General Partner, il quale stabilirà, a propria discrezione, i termini e le condizioni applicabili a tale conversione.
- 18.2 Fatto salvo quanto diversamente disposto nella Sezione specifica pertinente, il passaggio (o switching) di Azioni di una Classe o serie in Azioni di un'altra Classe o serie di Azioni nello stesso Comparto può avvenire il Giorno lavorativo successivo alla relativa Data di valutazione,, subordinatamente alla ricezione, da parte de GEFIA di valida richiesta di passaggio.
- Le richieste di switching possono essere trasmesse a mezzo e-mail, fax, posta, rete SWIFT o altri strumenti elettronici (incluso il Modulo di passaggio contenuto nel Documento di sottoscrizione, trasmesso in formato PDF come allegato all'e-mail indirizzata agli indirizzi riportati nel medesimo Documento di sottoscrizione), oppure attraverso altri canali ritenuti idonei dal GEFIA. Non è al momento consentita la trasmissione telefonica delle richieste. Nel richiedere lo switching di Azioni di una Classe o serie in cambio di Azioni di un'altra Classe o serie di azioni all'interno del medesimo Comparto, l'Azionista limitato è tenuto a rispettare l'eventuale importo minimo di investimento applicabile alla Classe o Serie di azioni di destinazione.
- 18.4 Lo switching da una Classe o serie di Azioni a un'altra avviene nel Giorno lavorativo successivo a qualsiasi Data di valutazione, sulla base del rispettivo NAV per azione delle due Classi o serie di Azioni, calcolato in tale Data di valutazione, applicando i tassi di mercato prevalenti al momento del calcolo del NAV.

# 19. RESTRIZIONI GENERALI SULLA PROPRIETÀ

19.1 Il General Partner potrebbe limitare o impedire la proprietà di Azioni da parte di qualsiasi Soggetto:

- 19.1.1 se, a parere del General Partner, tale proprietà potrebbe arrecare danno alla Società, a un Comparto o a un Veicolo intermediario;
- 19.1.2 se tale proprietà (da parte di tale Soggetto individualmente o insieme ad altri Investitori nelle stesse circostanze) potrebbe, a giudizio del General Partner, comportare per la Società o un Comparto:
  - la violazione di qualsiasi legge lussemburghese o di qualsiasi altra legge o regolamento (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi e i regolamenti in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo e l'ERISA);
  - (b) I'assoggettamento a una imposizione fiscale significativa rilevante o ad altri svantaggi pecuniari o fiscali che non sarebbero stati subiti se tale Soggetto non fosse stato Azionista;
  - (c) che tale proprietà (o qualsiasi parte delle relative attività) sia da considerarsi parte integrante delle attività di un piano (o di un altro Investitore di piani previdenziali) ai fini dell'ERISA, della Sezione 4975 del Codice o di qualsiasi altra legge analoga; o
  - (d) l'obbligo di registrazione o di iscrizione delle proprie Azioni ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione diversa dal Lussemburgo (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Securities Act statunitense o l'Investment Company Act statunitense). Il Generale Partner potrebbe limitare o impedire la proprietà di Azioni da parte di qualsiasi Soggetto:
- 19.2 Tali Soggetti devono essere stabiliti dal Socio accomandatario e sono definiti nel presente documento come **Soggetti sottoposti a restrizioni**.
- 19.3 II General Partner potrà:
  - 19.3.1 rifiutare di accettare qualsiasi richiesta di sottoscrizione, emettere Azioni e negare la registrazione di qualsiasi Cessione, qualora tale sottoscrizione, emissione o cessione comporti la titolarità legale o effettiva delle Azioni da parte di un Soggetto sottoposto a restrizioni; e
  - richiedere a qualsiasi soggetto il cui nome risulti iscritto nel Registro o che intenda registrare una cessione nel Registro di fornire al General Partner qualsiasi informazione, corredata da dichiarazione giurata, che il General Partner ritenga necessaria al fine di determinare se la titolarità effettiva delle Azioni di tale Azionista sia detenuta da un Soggetto sottoposto a restrizioni o se la registrazione comporterà la titolarità effettiva delle Azioni da parte di un Soggetto sottoposto a restrizioni.
- 19.4 Se dovesse emergere che un Azionista è un Soggetto sottoposto a restrizioni, il General Partner avrà il diritto, a sua assoluta discrezione, di:
  - 19.4.1 cedere le Azioni del Soggetto sottoposto a restrizioni a un Soggetto che non lo sia;
  - 19.4.2 rifiutare di accettare il voto del Soggetto sottoposto a restrizioni;

- 19.4.3 trattenere tutti i dividendi da pagare o altre somme da distribuire in relazione alle Azioni detenute dal Soggetto sottoposto a Restrizioni;
- 19.4.4 notificare al Soggetto sottoposto a restrizioni l'obbligo di vendere le proprie Azioni e di fornire al General Partner la prova dell'avvenuta vendita entro trenta giorni di calendario dall'invio della notifica medesima, fatta salva l'applicazione delle eventuali restrizioni sulla cessione, come previsto dallo Statuto della Società e dal presente Prospetto informativo; e/o
- 19.4.5 riscattare obbligatoriamente tutte le Azioni detenute dal Soggetto sottoposto a restrizioni, rimborsandolo a un prezzo calcolato sul minore tra:
  - l'ultimo NAV disponibile o il NAV alla data in cui il General Partner è venuto a conoscenza che il relativo Azionista limitato era un Soggetto sottoposto a restrizioni; e
  - (b) il prezzo di sottoscrizione pagato dal Soggetto sottoposto a restrizioni, al netto di un importo pari al maggiore tra (i) il 30% del prezzo di sottoscrizione applicabile e (ii) i costi sostenuti dalla Società in conseguenza del possesso delle Azioni da parte del Soggetto sottoposto a restrizioni (inclusi tutti i costi connessi alla risoluzione obbligatoria).

#### 20. RESTRIZIONI ALLA CESSIONE DI AZIONI

# Regole generali

- 20.1 Le Azioni ordinarie potranno essere cedute in conformità con lo Statuto, che richiede, *inter alia*, l'approvazione del General Partner e, se del caso, ulteriori disposizioni stabilite nella pertinente Sezione specifica o nel pertinente Documento di sottoscrizione.
- 20.2 Nessuna Cessione di un'Azione ordinaria sarà efficace qualora:
  - 20.2.1 il Cessionario (come definito di seguito) sia un Soggetto sottoposto a restrizioni;
  - 20.2.2 tale Cessione violi qualsiasi legge applicabile, inclusa la Legge del 2010 o qualsiasi norma applicabile, ivi compresi, senza limitazioni, il Securities Act statunitense o l'ERISA;
  - 20.2.3 tale Cessione comporti per la Società o per qualsiasi Comparto l'insorgenza di conseguenze fiscali, legali o regolamentari sfavorevoli; o
  - 20.2.4 tale Cessione comporti che la Società, il General Partner, qualsiasi Comparto o il GEFIA siano tenuti a registrarsi come società di investimento ai sensi della legge statunitense sulle società di investimento (US Investment Company Act).
- Qualora un Azionista limitato (un **Cedente**) trasferisca, in tutto o in parte, le proprie Azioni (inclusi eventuali impegni non richiamati) a qualsiasi soggetto (un **Cessionario**) ai sensi del presente Prospetto Informativo e dello Statuto, tale cessione non sarà effettuata né avrà efficacia ai fini del riconoscimento del Cessionario quale Azionista limitato né conferirà a quest'ultimo alcun beneficio o diritto previsto dal presente documento, fino a quando:
  - 20.3.1 il Cessionario sottoscrive il relativo Documento di sottoscrizione (incluso, se del caso, un Supplemento per i Soggetti statunitensi) con cui si assume e si impegna a rispettare tutti gli obblighi del Cedente decorrenti dalla data della suddetta

Cessione, nonché a rispettare tutte le restrizioni a cui il Cedente è soggetto ai sensi dello Statuto e del Prospetto informativo in relazione alle Azioni cedute; e

- 20.3.2 il Cessionario è iscritto nel Registro come Azionista limitato.
- 20.4 Il mancato adempimento da parte di qualsiasi Cessionario, anche per effetto di legge o altro, dei requisiti stabiliti alle Clausole 20.3.1 e 20.3.2 comporterà l'invalidità della Cessione.

#### 21. RIMBORSI OBBLIGATORI E CESSIONE

- 21.1 Il General Partner potrà, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, riscattare obbligatoriamente o richiedere la cessione di tutte o parte delle Azioni per qualsiasi ragione o senza motivo, incluso il caso in cui ritenga che:
  - 21.1.1 le Azioni siano state cedute o acquisite da un Soggetto non in forza di legge, ma a seguito del decesso, della bancarotta, dell'insolvenza, dell'interdizione o dello scioglimento dell'Azionista limitato, oppure con il previo consenso del General Partner, come descritto sopra;
  - 21.1.2 la titolarità delle Azioni da parte di un Azionista limitato o di qualsiasi altro soggetto possa essere rifiutata o limitata qualora, a giudizio del General Partner, tale titolarità possa comportare una violazione delle leggi applicabili da parte della Società; rendere necessaria la registrazione delle Azioni presso un'autorità di vigilanza oppure assoggettare la Società, il General Partner, il GEFIA, il Gestore degli investimenti o i Consulenti d'investimento a ulteriori obblighi di registrazione o regolamentazione ai sensi della normativa in materia di strumenti finanziari, materie prime o altra normativa applicabile negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione rilevante;
  - 21.1.3 il mantenimento della titolarità delle Azioni da parte di un Azionista limitato possa:
    - (a) essere dannosa o pregiudizievole per l'attività o la reputazione della Società, del GEFIA, del Partner Generale, dei Gestori o di qualsiasi loro rispettivo affiliato, oppure
    - (b) sottoporre il Partner General Partner, il GEFIA, la Società o qualsiasi Azionista limitato a un rischio eccessivo di conseguenze fiscali o normative avverse;
  - 21.1.4 alcune delle dichiarazioni e garanzie fornite da un Azionista limitato o da un'altra persona in relazione all'acquisizione di Azioni non fossero vere al momento della loro formulazione o abbiano cessato di esserlo;
  - 21.1.5 l'Azionista limitato sia soggetto a requisiti normativi o di conformità speciali, come quelli imposti dalla Legge statunitense sulle società capogruppo bancarie (US Bank Holding Company Act) del 1956 e successive modifiche, da alcune normative della Federal Communications Commission (autorità federale indipendente degli Stati Uniti incaricata di regolare le comunicazioni tramite radio, televisione, cavo, satellite e reti di telecomunicazione (incluso Internet) all'interno e da/per gli USA), o dall'ERISA, e/o il General Partner ritenga che, in ragione della titolarità delle Azioni, l'Azionista Limitato sarà presumibilmente assoggettato a obblighi regolamentari o di conformità ulteriori ai sensi delle suddette disposizioni normative; oppure

21.1.6 sarebbe nel miglior interesse della Società che il General Partner rimborsasse le Azioni

# 22. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- Le misure volte alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in conformità alla normativa lussemburghese applicabile inclusi, a titolo esemplificativo, la Legge AML e il Regolamento CSSF n. 12-02 rientrano nella responsabilità della Società (rappresentata dal General Partner) e sono state delegate, sotto la supervisione di quest'ultimo.
- 22.2 La Società è altresì tenuta, ai sensi dalla Legge AML, ad applicare, sulla base di un approccio basato sul rischio, misure adeguate di due diligence sugli investimenti dei Comparti. Nella misura in cui un Investitore acquista Azioni di un Comparto per conto o in qualità di intermediario di uno o più dei propri clienti, la Società, in conformità al Regolamento CSSF n. 12-02, gli richiederà il rilascio di una dichiarazione attestante che l'intermediario ha raccolto e conserva la documentazione comprovante l'identità dei propri investitori finali, in conformità all'articolo 3-2 della Legge AML e all'articolo 3 del Regolamento CSSF n. 12-02.
- 22.3 Tali misure impongono, tra l'altro, che l'Amministratore richieda la verifica dell'identità di ogni Investitore e del relativo beneficiario effettivo finale (se del caso). A titolo esemplificativo, una persona fisica sarà tenuta a fornire una copia del proprio passaporto o della carta d'identità debitamente autenticata da un'autorità competente (ad esempio, un'ambasciata, un consolato, un notaio, un funzionario di polizia, un avvocato, un istituto finanziario con sede in un Paese che impone requisiti di identificazione equivalenti o qualsiasi altra autorità competente) mentre i richiedenti di tipo societario saranno tenuti, tra l'altro, a presentare una copia autenticata del certificato di costituzione della società (e di eventuali cambi di denominazione), il memorandum informativo del socio unico (o un documento analogo, se del caso) e il proprio statuto (o documento equivalente), un elenco aggiornato dei soci con indicazione delle quote di capitale detenute, stampato su carta intestata del socio unico, debitamente datato e firmato, un elenco delle firme autorizzate e un estratto dell'iscrizione nel registro delle imprese. Si precisa che l'elenco di cui sopra non è esaustivo e che l'Azionista limitato potrebbe essere tenuto a fornire ulteriori informazioni all'Amministratore al fine di garantire l'identificazione di tale Azionista limitato e del relativo beneficiario effettivo finale (se del caso).
- 22.4 Non potrà essere effettuato alcun pagamento di riscatto a favore di un Investitore, né potrà essere completata la cessione di Azioni, fino a quando tutta la documentazione richiesta dall'Amministratore, inclusi eventuali documenti relativi alle procedure antiriciclaggio, non sia stata completata, inviata all'Amministratore e da questi ricevuta.
- 22.5 Ulteriori dettagli sulle informazioni e i documenti da fornire da un Azionista limitato ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo come richiesto dalla legge lussemburghese sono contenuti nel Documento di sottoscrizione pertinente. Di tanto in tanto, l'Amministratore potrà richiedere ulteriori requisiti applicabili agli Azionisti limitati.
- In aggiunta ai requisiti di cui sopra, la Società ha l'obbligo di eseguire verifiche antiriciclaggio in relazione agli investimenti sottostanti della Società.

#### 23. VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

23.1 Salvo diversamente previsto per un Comparto specifico nella Sezione Speciale relativa a tale Comparto, ai fini del processo di valutazione degli Investimenti si applicano le regole elencate di seguito.

# Indicazioni generali

- 23.2 Il valore degli Investimenti sarà determinato come segue:
  - i titoli e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non quotati in borsa e non negoziati né scambiati su un Mercato regolamentato sono valutati al Valore equo di mercato, determinato con prudenza e in buona fede dalla Società (o dal suo agente), conformemente alle linee guida professionali di valutazione descritte più dettagliatamente nel presente Prospetto informativo, includendo, ove applicabile, i costi ammortizzati:
  - 23.2.2 I titoli e gli strumenti quotati in borsa o negoziati su un altro Mercato regolamentato saranno valutati sulla base dell'ultimo prezzo disponibile su tale borsa o mercato, salvo che tale prezzo non risulti rappresentativo, nel qual caso il valore dell'Investimento sarà determinato in buona fede dalla Società (o dal suo agente) sulla base del suo Valore equo di mercato stimato;
  - 23.2.3 il valore del contante e delle disponibilità liquide, comprensivo del contante in cassa o in deposito, delle cambiali e degli effetti a vista, nonché dei crediti, delle spese anticipate, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati ma non ancora incassati, è considerato pari al loro ammontare nominale, salvo che sussista un'alta probabilità di mancato incasso; in tal caso, il valore sarà determinato applicando lo sconto che il GEFIA (o il suo agente) riterrà appropriato per riflettere il valore effettivo di realizzo;
  - 23.2.4 quote, interessi o altri strumenti emessi da organismi di investimento collettivo saranno valutati al loro ultimo valore patrimoniale netto ufficiale e disponibile, come riportato o fornito da tali organismi o dai loro agenti, o, in mancanza di questo, al loro ultimo valore patrimoniale netto stimato;
  - 23.2.5 tutti gli altri Investimenti sono valutati al loro Valore equo di mercato, determinato in buona fede secondo le procedure stabilite dalla Società e/o dal Comparto pertinente (o dai suoi agenti) e includendo i costi ammortizzati.
- 23.3 Il GEFIA potrà autorizzare l'utilizzo di un metodo di valutazione alternativo qualora ritenga che tale metodo rifletta in modo più accurato il Valore equo di mercato di qualsiasi Investimento o passività della Società, in conformità con la Legge lussemburghese e, se applicabile, la Sezione specifica pertinente. Questo metodo sarà quindi applicato in modo coerente.
- Il GEFIA ha la responsabilità di garantire che la valutazione di tutti le attività e passività di un Comparto e il calcolo del NAV di un Comparto siano condotti in modo coerente con la legge applicabile e con il presente Prospetto informativo. In conformità con la legge del 2013, le funzioni di valutazione e gestione del portafoglio all'interno del GEFIA sono reciprocamente indipendenti dal punto di vista funzionale e il GEFIA garantisce, attraverso la propria politica di remunerazione e altre misure, la mitigazione dei conflitti di interesse e la prevenzione di influenze indebite sui dipendenti.

- Ai fini della determinazione del Valore equo di mercato degli Investimenti, il GEFIA potrà avvalersi delle valutazioni fornite da uno o più Agenti di valutazione selezionati e nominati dal GEFIA (o previo suo consenso), sulla base della loro esperienza e competenza in relazione agli Investimenti pertinenti. Gli Agenti di valutazione non saranno affiliati al GEFIA, al General Partner,, al Gestore degli Investimenti o al Depositario, e dovranno soddisfare le condizioni stabilite dall'articolo 17 della Legge del 2013. Il nome di ciascun Agente di valutazione sarà pubblicato nella Relazione Annuale e disponibile, su richiesta, presso la sede legale del General Partner o del GEFIA.
- 23.6 nonché l'identità degli eventuali Agenti di Valutazione incaricati, saranno a disposizione degli Investitori presso la sede legale del GEFIA.

#### Valutazioni degli Investimenti

- 23.7 Gli Investimenti saranno valutati almeno una volta all'anno in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle consuetudini di mercato locali, a seconda dell'ubicazione dell'Investimento pertinente (la **Valutazione annuale**) come ulteriormente descritto nella Politica di valutazione.
- 23.8 La Valutazione annuale sarà utilizzata ai fini della determinazione del NAV dell'Investimento pertinente in ciascuna Data di Valutazione nel corso dei dodici mesi successivi, salvo che il GEFIA ritenga necessario procedere a una nuova valutazione in conformità alla Clausola 23.7, in presenza di cambiamenti materiali intervenuti dopo la Valutazione annuale.

# 24. CALCOLO DEL NAV

- 24.1 Il NAV della Società, di ciascun Comparto, di ciascuna Classe, di ciascuna serie di Azioni e di ciascuna Azione sarà determinato in conformità alla legge lussemburghese, fatto salvo qualsiasi adeguamento necessario per garantire che gli Azionisti limitati siano trattati in modo equo e in conformità allo Statuto, alla chiusura delle attività di ciascuna Data di valutazione e in qualsiasi altro momento stabilito dal General Partner. Il NAV può essere arrotondato per eccesso o per difetto al millesimo di centesimo più vicino della Valuta di riferimento delle relative azioni.
- La Valuta di riferimento della Società è il dollaro statunitense (USD). La Valuta di riferimento di un Comparto, di una Classe o di una serie di Azioni può differire dalla Valuta di riferimento della Società, come indicato nella Sezione specifica pertinente.
- 24.3 Gli Investimenti denominati in una valuta diversa dalla Valuta di riferimento del rispettivo Comparto o della rispettiva Classe o serie di Azioni saranno convertiti ai tassi di cambio di chiusura di New York tra la Valuta di riferimento e la valuta di denominazione alla Data di valutazione. La Società non potrà intraprendere operazioni in valuta estera con l'obiettivo di aumentare o stabilizzare il valore assoluto del portafoglio di ciascun Comparto; di conseguenza, tale valore sarà esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio e alle variazioni di prezzo degli Investimenti nei rispettivi mercati e valute di riferimento.
- 24.4 Inoltre, poiché alcune Classi e/o serie di Azioni sono denominate in valute diverse dalla Valuta di riferimento, e salvo diversa disposizione contenuta nella Sezione specifica pertinente, la Società non effettuerà operazioni di copertura del rischio di cambio per tali Classi e/o serie, al fine di attenuare l'impatto delle fluttuazioni valutarie tra la valuta di denominazione di tali Classi o serie e la Valuta di riferimento. Di conseguenza, il valore delle Azioni detenute da un Azionista limitato potrà essere soggetto a variazioni in funzione dei tassi di cambio.

- A scanso di equivoci, le disposizioni della Clausola 24 disciplinano esclusivamente le modalità di determinazione del NAV e non sono da intendersi come influenti sul trattamento contabile o giuridico degli Investimenti e delle passività della Società o di qualsiasi Comparto.
- 24.6 Attività e passività saranno ripartite come segue:
  - 24.6.1 Le attività, le passività, i proventi e gli oneri riferibili a un Comparto saranno attribuiti esclusivamente a tale Comparto;
  - 24.6.2 qualora un'attività derivi da un altro Investimento, essa sarà attribuita, nei registri contabili del Comparto o dei Comparti interessati, nella stessa proporzione dell'Investimento da cui origina; in occasione di ogni rivalutazione di tale Investimento, l'incremento o la diminuzione di valore sarà imputato al Comparto o ai Comparti pertinenti;
  - 24.6.3 qualora la Società sostenga una passività connessa a un Investimento o a qualsiasi azione intrapresa in relazione a tale Investimento, tale passività sarà ripartita tra i Comparti pertinenti dell'Investimento che l'ha generata;
  - 24.6.4 nel caso in cui un'attività o una passività della Società non possa essere attribuita a un Comparto specifico, essa sarà ripartita proporzionalmente tra tutti i Comparti in base al loro rispettivo NAV, oppure secondo modalità diverse stabilite dal General Partner, che agirà in buona fede, *fermo restando* che:
    - (a) qualora le attività di più Comparti siano detenute in un unico conto o gestite congiuntamente come un pool separato di attività da un agente della Società, il diritto della Società per conto di ciascun Comparto corrisponderà alla quota proporzionale del contributo di detto Comparto al conto o al pool in questione.
    - (b) tale allocazione varierà in base alle sottoscrizioni e distribuzioni effettuate per conto del Comparto pertinente, come descritto nel presente Prospetto informativo;
    - (c) salvo diverso accordo da parte dei creditori pertinenti, tutte le passività, attribuibili a qualsiasi Comparto, saranno vincolanti esclusivamente per quel Comparto, in conformità all'articolo 181 della Legge del 2010;
    - (d) al momento del pagamento delle distribuzioni agli Azionisti, il NAV del Comparto pertinente sarà ridotto dell'importo di tali distribuzioni.

#### 25. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CALCOLO DEL NAV

- 25.1 Il General Partner o il GEFIA potrà, di volta in volta e in conformità con lo Statuto, sospendere il calcolo del NAV e/o le sottoscrizioni per tutto o parte di un periodo per la Società, un Comparto, una Classe o una serie di Azioni e sospendere l'emissione o, ove consentito, il riacquisto o il rimborso delle Azioni:
  - 25.1.1 in qualsiasi periodo in cui una delle principali borse valori, mercati regolamentati o altri mercati in cui sia quotata una parte sostanziale degli investimenti della Società attribuibili a un Comparto, oppure uno o più mercati valutari in cui sia denominata una parte sostanziale del patrimonio del Comparto, risultino chiusi

- per motivi diversi dai consueti giorni festivi, o nei quali le contrattazioni siano sostanzialmente limitate o sospese;
- 25.1.2 nel caso in cui un'emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altro tipo al di là del controllo, della responsabilità e dell'influenza della Società renda impossibile la dismissione delle attività di qualsiasi Comparto in condizioni normali o tale dismissione sarebbe dannosa per gli interessi degli Azionisti;
- 25.1.3 durante qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore di uno qualsiasi degli investimenti di tale Comparto o il prezzo o il valore corrente in qualsiasi borsa valori o mercato in relazione alle attività attribuibili a tale Comparto;
- 25.1.4 durante qualsiasi periodo in cui la Società non sia in grado di rimpatriare i fondi al fine di effettuare i pagamenti relativi al rimborso delle Azioni di tale Comparto o durante il quale qualsiasi trasferimento di fondi connesso alla realizzazione o all'acquisizione di investimenti o ai pagamenti dovuti al riscatto delle Azioni non possa, a giudizio del General Partner o del GEFIA, essere effettuato ai normali tassi di cambio;
- 25.1.5 durante qualsiasi periodo in cui, per qualsiasi altra ragione, i prezzi degli investimenti di proprietà della Società attribuibili a tale Comparto non possano essere determinati in modo tempestivo o accurato;
- 25.1.6 durante qualsiasi periodo in cui il General Partner, previa consultazione con il GEFIA, lo ritenga opportuno, a condizione che tutti gli Azionisti siano trattati in modo equo e che siano rispettate tutte le leggi e normative applicabili, (i) a partire dalla convocazione di un'assemblea generale straordinaria degli Azionisti della Società o di un Comparto, convocata per deliberare sulla liquidazione o sullo scioglimento della Società o di un Comparto; e (ii) qualora il General Partner sia autorizzato a deliberare in merito a tale questione, dal momento in cui assuma la decisione di liquidare o sciogliere un Comparto;
- 25.1.7 a seguito di una decisione di fondere, liquidare o sciogliere la Società o uno qualsiasi dei suoi Comparti o su ordine della CSSF.
- Qualora circostanze eccezionali possano influire negativamente sugli interessi degli Azionisti limitati, o nel caso in cui pervengano richieste significative di sottoscrizione, rimborso o switching, il General Partner si riserva il diritto di determinare il valore delle Azioni in uno o più Comparti solo dopo aver proceduto, nel più breve tempo possibile, alla vendita dei titoli necessari per conto del Comparto o dei Comparti interessati. In tal caso, le sottoscrizioni, i riscatti e gli switch simultaneamente in corso di esecuzione saranno trattati sulla base di un unico NAV per Azione, al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli Azionisti limitati che hanno presentato richieste di sottoscrizione, riscatto o switching.
- 25.3 Qualsiasi sospensione del calcolo del NAV dovrà essere comunicata ai sottoscrittori e agli Azionisti limitati che richiedono il riscatto, la sottoscrizione o lo switching delle proprie Azioni al ricevimento della loro richiesta di sottoscrizione, riscatto o switching.
- Le sottoscrizioni, i rimborsi e gli switching sospesi saranno presi in considerazione nella prima Data di valutazione dopo la fine della sospensione.
- La sospensione di qualsiasi Classe o serie di Azioni non avrà alcun effetto sul calcolo del NAV per Azione, sull'emissione, sul rimborso e sullo switching di Azioni di qualsiasi altra Classe o serie di Azioni.

- 25.6 Qualsiasi richiesta di sottoscrizione, rimborso o switching sarà irrevocabile tranne nel caso di una sospensione del calcolo del NAV.
- 25.7 Il General Partner adotterà tutte le misure ragionevoli per porre fine a qualsiasi periodo di sospensione il prima possibile.

#### 26. PUBBLICAZIONE DEL NAV

Il NAV della Società, di ciascun Comparto, di ciascuna Classe, di ciascuna serie di Azioni e di ciascuna Azione è disponibile su richiesta presso il GEFIA.

# 27. ASSEMBLEE GENERALI

- 27.1 L'Assemblea generale annuale si terrà ogni anno in Lussemburgo nella data e ora stabilite dal General Partner non oltre la fine del sesto mese successivo alla fine dell'Esercizio contabile. Agli azionisti saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea generale annuale tramite raccomandata o e-mail.
- 27.2 L'Assemblea generale annuale potrebbe tenersi all'estero nel caso in cui, secondo il parere del General Partner, lo richiedano circostanze eccezionali.
- Oltre all'Assemblea generale annuale, potranno essere convocate altre Assemblee generali nel luogo e all'ora specificati nei rispettivi avvisi di convocazione dell'Assemblea generale.
- 27.4 Il General Partner o gli Azionisti limitati che rappresentano almeno il dieci percento (10%) del capitale della Società o, a seconda dei casi, del Comparto pertinente, potrebbero convocare altre riunioni di Azionisti o altre Assemblee generali oltre alle Assemblee generali annuali.
- 27.5 Gli Azionisti limitati che rappresentano almeno il dieci per cento (10%) del capitale della Società potranno richiedere l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno di qualsiasi Assemblea generale, a condizione che tale richiesta sia comunicata alla Società almeno cinque (5) giorni prima del giorno fissato per la relativa Assemblea generale.
- Le convocazioni delle Assemblee generali saranno inviate agli Azionisti limitati mediante lettera raccomandata, corriere, e-mail (o altro mezzo elettronico, quale una piattaforma elettronica o un portale online per gli investitori, con relativo avviso via e-mail agli Azionisti limitati), in conformità con lo Statuto e la Legge del 1915, almeno otto (8) giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea generale, agli indirizzi risultanti dal Registro In tali convocazioni saranno indicati l'ordine del giorno e l'ora e il luogo dell'Assemblea generale. Se tutti gli Azionisti si riuniscono e dichiarano di aver ricevuto la convocazione dell'Assemblea generale oppure di rinunciarvi, l'Assemblea potrà svolgersi validamente anche in assenza del rispetto delle formalità previste per la convocazione. I requisiti di ammissione, quorum e maggioranza applicabili a tutte le Assemblee generali sono quelli previsti dalla Legge del 1915 e dallo Statuto.
- 27.7 Qualsiasi Azionista limitato potrà farsi rappresentare in Assemblea generale da un delegato, che non dovrà essere necessariamente un Azionista limitato, mediante delega scritta rilasciata su supporto cartaceo o inviata a mezzo e-mail, purché corredata di firma elettronica (valida ai sensi della legge lussemburghese).
- 27.8 Ogni Azionista potrà partecipare alle Assemblee generali tramite teleconferenza, videoconferenza o altri strumenti di comunicazione analoghi che consentano (i) l'identificazione degli Azionisti che partecipano all'Assemblea generale, (ii) a tutti i partecipanti all'Assemblea generale di sentirsi e di interagire tra loro, (iii) la trasmissione

dell'Assemblea generale in modo continuativo e (iv) agli Azionisti di deliberare in maniera adeguata. La partecipazione all'Assemblea generale con tali modalità equivale ad essere presenti di persona all'Assemblea stessa.

- 27.9 Salvo diversa indicazione nella pertinente Sezione specifica, le Assemblee generali relative a un Comparto, una Classe o una serie di Azioni specifici, convocate per deliberare su questioni che riguardano esclusivamente tale Comparto, Classe o serie, potranno essere convocate e svolte conformemente a quanto previsto dalle Clausole 27.3 a 27.8. Resta inteso che, ai fini della Clausola 27.5, gli Azionisti limitati che rappresentino almeno il dieci percento (10%) del capitale del relativo Comparto hanno facoltà di richiedere l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno.
- Gli Azionisti potranno esprimere il proprio voto per iscritto in relazione alle deliberazioni sottoposte all'Assemblea generale, a condizione che la manifestazione di voto contenga: (i) il nome, il cognome, l'indirizzo e la firma dell'Azionista interessato; (ii) l'indicazione delle Azioni per le quali intende esercitare il diritto di voto; (iii) l'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione; e (iv) le istruzioni di voto (favorevole, contrario o astensione) per ciascun punto all'ordine del giorno. Per essere preso in considerazione (anche ai fini del raggiungimento del quorum), il voto originale dovrà pervenire alla Società quarantotto (48) ore prima dell'Assemblea generale pertinente. Qualora dal voto scritto non risultino chiaramente le intenzioni di voto, esso sarà considerato nullo in relazione alla/e deliberazione/i oggetto della votazione.

# 28. ESERCIZIO CONTABILE – RELAZIONI – DOCUMENTI DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

#### Esercizio contabile

28.1 L'Esercizio contabile avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo Esercizio contabile, iniziato alla data di costituzione della Società come RAIF e conclusosi il 31 dicembre 2022.

# Relazione Annuale – Relazione Semestrale – Relazioni aggiuntive specifiche dei Comparti.

- La Società redigerà la Relazione annuale contenente le informazioni relative alle proprie attività, ai propri Investimenti e alla gestione degli stessi. La Relazione annuale dovrà includere, tra le altre cose, i bilanci certificati, una descrizione delle attività e delle passività, comprese quelle degli Investimenti, una relazione del Revisore contabile e un calcolo del valore delle attività della Società alla chiusura dell'Esercizio contabile. Potrà essere redatta una Relazione annuale separata per ciascun Comparto, a condizione che essa contenga, oltre alle informazioni sul Comparto interessato, i dati raccolti di tutti i Comparti. La Società redigerà e pubblicherà anche Relazioni semestrali sulle sue attività, comprendenti, tra le altre cose, una descrizione delle attività della Società e il numero di Azioni emesse e rimborsate dalla precedente pubblicazione.
- 28.3 Nel redigere la Relazione annuale e la Relazione semestrale saranno applicati i Principi contabili generalmente accettati in Lussemburgo. Inoltre,ai sensi dell'articolo 96a della Legge del 2010, qualsiasi Veicolo intermediario che la Società possa utilizzare per l'attuazione dei suoi Investimenti non sarà consolidato.
- 28.4 Le relazioni di cui sopra saranno messe a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della Società entro sei (6) mesi dalla data di riferimento per le Relazioni annuali ed entro tre (3) mesi dalla data di riferimento per le Relazioni semestrali." Su richiesta, una copia

cartacea di tali relazioni sarà fornita gratuitamente a qualsiasi Azionista. Tali copie potranno inoltre essere ottenute gratuitamente da chiunque presso la sede legale della Società.

- 28.5 La Società dovrà inoltre presentare alla CSSF le informazioni finanziarie relative a ciascun Comparto entro 10 giorni di calendario dalla fine di ogni mese. Tali relazioni mensili dovranno contenere: informazioni generali su ciascun Comparto, dati finanziari relativi al Comparto espressi nella sua valuta di base, informazioni generali sulla Classe, dati finanziari della Classe riferiti al mese in esame, nonché dettagli relativi ai proventi e alle spese di investimento sostenuti nel corso di tale mese, sempre nella valuta di base del Comparto.
- 28.6 La Società deve presentare un questionario di autovalutazione per ciascun esercizio o periodo rispetto al quale è stata effettuata una revisione contabile legale ai sensi dell'Articolo 154(1) della Legge del 2010. Qualora la relazione di revisione redatta dal Revisore contabile contenga un giudizio di revisione modificato, a livello di un Comparto e/o della Società nel suo complesso, il General Partner dovrà, di propria iniziativa, fornire alla CSSF una spiegazione dei motivi alla base di tale giudizio modificato.
- 28.7 Ulteriori relazioni saranno redatte dalla Società per il Depositario, il distributore e la CSSF, in caso di errore sostanziale nel calcolo del NAV o di non conformità con le norme sugli investimenti applicabili. La Società si atterrà alle disposizioni della Circolare CSSF 02/77 (e della Circolare CSSF 24/856 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e abrogherà la Circolare CSSF 02/77) in materia di protezione degli investitori in caso di errori nel calcolo del NAV e di correzione delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme di investimento applicabili alla Società.

### Documenti disponibili per l'ispezione

- 28.8 I seguenti documenti saranno messi a disposizione di tutti gli Investitori per poterli esaminare gratuitamente durante il normale orario di lavoro in qualsiasi Giornata lavorativa, presso la sede legale del General Partner
  - 28.8.1 lo Statuto;
  - 28.8.2 l'ultima Relazione annuale disponibile e l'ultima Relazione annuale relativa a un Comparto istituito;
  - 28.8.3 l'ultima Relazione semestrale disponibile e l'ultima Relazione semestrale relativa a un Comparto istituito;
  - 28.8.4 la politica di allocazione del GEFIA in relazione alle Classi e alle serie di Azioni di un Comparto;
  - 28.8.5 i seguenti contratti:
    - (a) il Contratto di deposito;
    - (b) il Contratto di amministrazione;
    - (c) il Contratto con il;
    - (d) il Contratto di gestione del portafoglio;
    - (e) il Contratto di consulenza; e
    - (f) la Lettera di incarico del Revisore contabile.

- 28.9 I documenti messi a disposizione degli Investitori di un Comparto per la consultazione gratuita durante il normale orario di lavoro in qualsiasi Giornata Lavorativa presso la sede legale del General Partner sono:
  - 28.9.1 l'ultimo NAV disponibile del Comparto pertinente (o della Classe o serie di Azioni in esso incluse) e il NAV per azione, non appena siano disponibili dati affidabili;
  - 28.9.2 la Politica di valutazione applicabile al Comparto pertinente; e
  - 28.9.3 il processo di gestione del rischio (incluso il profilo di rischio) applicabile al Comparto pertinente.

# 29. IMPLICAZIONI LEGALI

- 29.1 Gli Azionisti sono vincolati giuridicamente dallo Statuto, dai termini del proprio Documento di sottoscrizione (incluso, se applicabile, il Supplemento per i Soggetti statunitensi), dai termini di eventuali lettere di accompagnamento applicabili e dai termini del presente Prospetto informativo.
- 29.2 Il rapporto tra gli Azionisti e la Società sarà disciplinato e interpretato in ogni aspetto in conformità con la Legge lussemburghese. Qualsiasi controversia o disputa tra un Azionista e la Società sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali competenti della Città di Lussemburgo.
- Nella misura in cui ciò sia applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emessa dai tribunali di uno Stato membro dell'UE nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) ( in seguito denominato il **Regolamento 1215/2012**) saranno negati dai tribunali lussemburghesi, qualora, su richiesta di (i) qualsiasi soggetto interessato (in caso di riconoscimento) o (ii) del soggetto contro cui si richiede l'esecuzione (in caso di esecuzione), i tribunali lussemburghesi riscontrino che sussistono alcune delle circostanze previste dagli articoli 45 o 46 del Regolamento 1215/2012. Non si procederà ad alcun riesame nel merito delle pretese sottese alla sentenza straniera, salvo che per verificare la sua conformità all'ordine pubblico lussemburghese (ordre public).
- L'Unione Europea, inclusi ciascuno dei suoi Stati membri, è parte contraente della Convenzione del 30 ottobre 2007 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (la **Convenzione di Lugano**). Le sentenze ottenute nei tribunali degli Stati membri del SEE e in Islanda, Norvegia o Svizzera sarebbero quindi riconosciute ed eseguibili dai tribunali del Lussemburgo in conformità con le procedure di esecuzione applicabili previste dalla Convenzione di Lugano.
- 29.5 L'Unione Europea è inoltre parte contraente della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (la **Convenzione HCCH del 2005 sulla scelta del foro**). Le sentenze emesse dai tribunali di un altro Stato contraente della Convenzione dell'Aia del 2005 sulla scelta del foro, fondate su una clausola di scelta esclusiva del foro, saranno pertanto riconosciute ed eseguite dai tribunali lussemburghesi conformemente alle procedure di esecuzione previste dalla suddetta Convenzione.
- 29.6 I tribunali del Lussemburgo riconosceranno come valida ed eseguiranno, senza riesame nel merito, qualsiasi sentenza civile definitiva, conclusiva ed esecutiva pronunciata contro la Società da un tribunale di una giurisdizione competente al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles I rifusione, della Convenzione dell'Aia del 2005 sulla scelta del foro o della Convenzione di Lugano, fatto salvo quanto previsto e in conformità agli articoli

677 e seguenti, nonché agli articoli 2123 e 2128 del Nuovo codice di procedura civile (*Nouveau Code de procédure civile*) del Lussemburgo. I tribunali lussemburghesi potrebbero rifiutarsi di riconoscere ed eseguire tale sentenza qualora non sussista una o più delle seguenti condizioni definite dalla giurisprudenza, quali, tra le altre:

- 29.6.1 il tribunale straniero deve essere stato competente secondo le norme lussemburghesi in materia di conflitto di giurisdizione;
- 29.6.2 il tribunale straniero deve essere stato competente secondo le norme del Lussemburgo in materia di conflitto di giurisdizione;
- 29.6.3 la procedura straniera deve essersi svolta nel rispetto delle regole del giusto processo previste nell'ordinamento di origine, in particolare in relazione ai diritti della difesa; e
- 29.6.4 la sentenza del tribunale straniero non deve essere contraria all'ordine pubblico internazionale del Lussemburgo.
- Il Lussemburgo è firmatario della Convenzione delle Nazioni unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (la **Convenzione di New York**) firmata il 10 giugno 1958. La Convenzione di New York richiede che i tribunali degli Stati contraenti riconoscano gli accordi privati di arbitrato e facciano rispettare i lodi arbitrali emessi in altri Stati contraenti. Il Lussemburgo è anche firmatario della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, entrata in vigore il 7 gennaio 1964, che riguarda gli accordi arbitrali conclusi allo scopo di risolvere controversie derivanti dal commercio internazionale tra le persone degli Stati contraenti e che ha lo scopo di organizzare tutte le fasi del procedimento arbitrale e dei lodi arbitrali.

#### 30. PROTEZIONE DEI DATI

- 30.1 La presente Clausola illustra le modalità con cui la Società tratta i dati personali degli Investitori (inclusi, ove applicabile, soggetti diversi da persone fisiche che sottoscrivono in qualità di intestatari, intermediari, partecipanti autorizzati o in altre vesti analoghe) e, se del caso, delle persone fisiche che investono nella Società o che presentano domanda per investire nella Società, in conformità alla Legislazione sulla protezione dei dati. A tali fini, la Società è il titolare del trattamento dei dati.
- Nel caso in cui l'Investitore non sia una persona fisica, la Società tratterà i dati personali relativi agli amministratori, funzionari, fiduciari, dipendenti, rappresentanti, azionisti, investitori, clienti, titolari effettivi finali o agenti di tale Investitore. La presente Clausola spiega altresì le modalità con cui la Società tratta i dati personali relativi a tali soggetti, e l'Investitore è tenuto a trasmettere loro la presente informativa o, in alternativa, a informarli del suo contenuto.

# Dati personali trattati dalla Società

- 30.3 Richiedendo di investire, ed effettuando un investimento, nella Società, l'Investitore fornirà alla Società informazioni che si qualificano come dati personali ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati.
- Tali dati includono informazioni quali nome, indirizzo, indirizzo e-mail, data di nascita, numeri di telefono, recapiti professionali, impiego attuale, carriera professionale, investimenti attuali, investimenti passati, preferenze di investimento e storia creditizia, dettagli relativi all'attività di investimento, recapiti e dettagli di pagamento, dai quali è possibile identificare

direttamente o indirettamente l'interessato, e includono informazioni quali numeri di identificazione e di conto e identificativi online.

30.5 Si noti che la Società potrà anche trattare dati personali ottenuti dalla stessa attraverso fonti pubbliche.

# Trattamento dei Dati personali

- 30.6 La Società tratta dati personali:
  - 30.6.1 dove ciò è richiesto dalla legge:
    - (a) in relazione alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché alla prevenzione e all'individuazione di reati e frodi, che impongono alla Società (direttamente o tramite il proprio amministratore o GEFIA) di verificare la domanda dell'Investitore confrontandola con elenchi di soggetti sanzionati e con altre informazioni provenienti da fonti pubblicamente disponibili, comprese eventuali condanne penali;
    - (b) per divulgare informazioni ad autorità di regolamentazione, enti governativi e autorità fiscali. Ciò include la trasmissione di informazioni alle autorità competenti quali la CSSF, la Banca Centrale d'Irlanda, la US Securities and Exchange Commission, la US Internal Revenue Service e altre autorità fiscali o regolamentari, conformemente agli obblighi di comunicazione previsti di volta in volta dalla legge FATCA e dalla Direttiva:
  - 30.6.2 laddove il trattamento sia necessario per la Società per eseguire un contratto con l'Investitore, o per intraprendere misure su richiesta dell'Investitore prima di stipulare un contratto:
    - (a) per elaborare il Documento di sottoscrizione dell'Investitore, amministrare la sua partecipazione azionaria e tenere il Registro in modo che rifletta la sua titolarità;
    - (b) per informare l'Investitore di volta in volta riguardo al suo investimento nella Società; e
    - (c) per soddisfare i termini e le condizioni, e tutti i servizi richiesti dall'Investitore in relazione al modulo di richiesta di apertura del conto e alla detenzione delle Azioni, e adempiere a tutti gli obblighi previsti dal relativo Documento di sottoscrizione e in relazione alle proprie Azioni;
  - dove il trattamento è negli interessi legittimi della Società, o di un altra persona, a meno che gli interessi, i diritti fondamentali o le libertà dell'Investitore non superino tali interessi e a condizione che la Società agisca in modo equo, trasparente e responsabile e abbia adottato misure appropriate per prevenire che tale attività abbia un impatto ingiustificato sull'Investitore e tenendo conto anche al diritto dell'Investitore di opporsi a tali usi. Questi interessi sono:

- (a) proteggere i diritti e i beni della Società o delle sue affiliate;
- (b) eseguire analisi statistiche e ricerche di mercato, anche per finalità di marketing diretto (fornendo informazioni su prodotti e servizi);
- (c) proteggere la sicurezza della Società e delle informazioni tecnologiche dei suoi fornitori di servizi: e
- (d) prevenire e rilevare frodi.

#### Condivisione dei dati personali

- 30.7 La Società potrà condividere i dati personali dell'Investitore con:
  - 30.7.1 il GEFIA
  - 30.7.2 il consiglio di amministrazione del General Partner;
  - 30.7.3 i Fornitori di servizi e le aziende incaricate dagli stessi per assisterli nel servire la Società. Tali Fornitori di servizi potranno ciascuno elaborare ulteriormente i dati personali, agendo in qualità di responsabili del trattamento, per la fornitura alla Società dei servizi concordati ai sensi dei relativi accordi;
  - 30.7.4 il fornitore di servizi che esegue controlli sulle sanzioni per conto della Società. Questo fornitore di servizi potrebbe anche conservare i dati personali forniti dalla Società, o direttamente dall'Investitore, per poter fornire servizi di verifica dell'identità ad altre organizzazioni; e
  - 30.7.5 autorità di regolamentazione, enti governativi e autorità fiscali.
- 30.8 La Società può trasferire i dati personali raccolti su un Limited Partner a Guernsey, Svizzera e Regno Unito dove le parti (inclusi eventuali affiliati o delegati) menzionate nel Registro sopra sono basate per le finalità sopra indicate e come ulteriormente descritto nel Documento di sottoscrizione pertinente. In tali Paesi potrebbero non essere applicate norme in materia di protezione dei dati equivalenti a quelle vigenti nel SEE. Dove questo è il caso, la Società metterà in atto (o richiederà a un responsabile del trattamento dei dati di mettere in atto) le opportune misure di protezione, come le clausole contrattuali standard approvate, per garantire che i dati personali di un Limited Partner siano trattati in modo coerente e nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati in vigore nel SEE. Gli Azionisti limitati potranno ottenere ulteriori informazioni a riguardo dal sito web dell'Amministratore all'indirizzo https://www.northerntrust.com/united-states/privacy/emea-privacy-notice.

# Misure di protezione dei dati personali

30.9 La Società applica misure di sicurezza dei dati volte a proteggere i dati personali da accessi non autorizzati da parte di terzi in qualsiasi forma. La Società informerà l'Investitore in caso di violazione dei suoi dati personali, o qualora una comunicazione dei dati personali all'Investitore sia richiesta dalla legge.

# Durata del trattamento dei dati personali

30.10 La Società conserva i dati personali dell'Investitore per le finalità sopra indicate e per tutto il tempo in cui l'Investitore investite nella Società. Dopo il completo riscatto dell'investimento

da parte dell'Investitore, e salvo che la Società sia tenuta a conservarli per un periodo più breve o più lungo ai sensi della legge applicabile, i dati personali dell'Investitore potranno essere conservati dalla Società per un massimo di 10 anni dalla suddetta data, al fine di mantenere i registri in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, nonché per rispondere a eventuali richieste o verifiche da parte delle autorità competenti.

Nella misura in cui la Società non è autorizzata a eliminare i dati dell'Investitore per motivi legali, normativi o tecnici, la Società potrà conservare i suoi dati per più di 10 anni. In tali circostanze, la Società garantirà che i dati e la privacy dell'Investitore siano protetti.

#### Diritti dell'Investitore

- 30.12 L'Investitore ha il diritto di accedere ai propri dati personali e, qualora siano imprecisi, di richiederne la correzione. L'Investitore potrà anche chiedere alla Società di trasferire alcuni dei propri dati personali ad altre organizzazioni, in forma strutturata e leggibile da una macchina.
- 30.13 L'Investitore ha il diritto di chiedere alla Società di cancellare o "limitare"i dati personali in alcune circostanze. Qualora la Società abbia richiesto all'Investitore il consenso al trattamento dei suoi dati personali, l'Investitore potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Qualora la Società tratti dati personali per il perseguimento dei propri legittimi interessi o di quelli di terzi, l'Investitore potrà opporsi a tale trattamento. Tuttavia, se tale opposizione o revoca dovesse impedire alla Società di adempiere ai propri obblighi di verifica delle sanzioni, essa non sarà in grado di elaborare alcuna richiesta. Nel caso in cui l'Investitore revochi il proprio consenso o si opponga al trattamento dei dati per legittimo interesse, ciò non pregiudicherà la liceità del trattamento già effettuato dalla Società.
- 30.14 Gli Investitori hanno anche il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza per la protezione dei dati. Tale autorità potrebbe essere l'autorità di vigilanza nel luogo della loro residenza abituale, nel luogo di lavoro o nel luogo in cui ritengono che ci sia stata una violazione della legge sulla protezione dei dati. In Lussemburgo, l'autorità di vigilanza è la *Commission nationale pour la protection des données*. Questi diritti potrebbero essere limitati ad esempio, quando la Società è obbligata per legge a trattare i dati personali dell'Investitore. Qualora la Società sia tenuta a trattare i dati personali al fine di ottemperare a disposizioni di legge o al fine di eseguire o stipulare un contratto con l'Investitore, essa non potrà trattare la richiesta se i dati personali non vengono forniti.

# Informazioni di contatto

- 30.15 Per esercitare uno di questi diritti, l'Investitore dovrebbe contattare la Società.
- 30.16 L'Investitore dovrebbe anche leggere attentamente e considerare le comunicazioni sulla privacy contenute nel Documento di Sottoscrizione pertinente e ne presente Prospetto informativo.

#### 31. RISERVATEZZA

31.1 Gli Azionisti limitati riconoscono che la Società sarà in possesso di informazioni riservate, il cui uso improprio o divulgazione potrebbe avere un effetto negativo sostanziale sulla Società o su uno o più Investitori e/o Investimenti.

- 31.2 Gli Azionisti limitati riconoscono e convengono che, salvo per le informazioni contenute nel presente Prospetto informativo, tutte le informazioni fornite loro dal Generale Partner riguardanti la Società, altri Azionisti o un Investimento saranno considerate riservate e non saranno, senza il previo consenso del Generale Partner, (a) divulgate ad alcuna Persona(diverso da un Azionista) o (b) utilizzate da un Azionista limitato se non per il fine del suo investimento nella Società o per uno scopo ragionevolmente correlato alla protezione dell'interesse degli Azionisti nella Società.
- 31.3 I requisiti della presente Clausola 31 non si applicano a un Azionista limitato in relazione a qualsiasi informazione che sia attualmente, o divenga in futuro:
  - 31.3.1 soggetta a un obbligo di divulgazione ai sensi della legge applicabile o di una norma di borsa o di mercato (in ogni caso, tuttavia, solo nei limiti di tale obbligo e solo nella misura in cui tale obbligo non possa essere evitato o eliminato mediante sforzi commercialmente ragionevoli da parte di detto Azionista limitato);
  - 31.3.2 soggetta a un obbligo di divulgazione per proteggere l'interesse di tale Azionista limitato nella Società (ma solo in misura tale da soddisfare tale requisito e solo previa consultazione con il General Partner);
  - 31.3.3 pubblicamente nota o disponibile in assenza di qualsiasi azione impropria o illecita da parte di tale Azionista limitato; o
  - 31.3.4 nota o disponibile per tale Azionista limitato tramite mezzi legittimi diversi da quelli forniti dal General Partner.

#### 31.4 II General Partner acconsente::

- 31.4.1 alla divulgazione da parte di qualsiasi Azionista Limitato di informazioni relative alla Società ai propri contabili, avvocati e consulenti similari, purché vincolati da un obbligo di riservatezza; e
- 31.4.2 all'utilizzo, da parte di qualsiasi Azionista Limitato, di informazioni relative alla Società esclusivamente per scopi interni di tale Azionista Limitato, finalizzati a valutare opportunità, circostanze di investimento e simili, a condizione che tale utilizzo non arrechi danni materiali alla Società, a qualsiasi altro Azionista o a un Investimento e che, in ogni caso, sia conforme ai requisiti di tutte le leggi applicabili (incluse quelle relative all'insider trading).
- 31.5 Il General Partner, per proprio conto o per conto della Società, potrà divulgare informazioni nella misura necessaria o opportuna in relazione alla costituzione, al funzionamento, alla liquidazione o alla cessazione della Società o di qualsiasi Comparto, Classe o serie di Azioni (come determinato dal General Partner a sua ragionevole discrezione).
- 31.6 Nella misura consentita dalla legge applicabile e fatto salvo quanto previsto in materia di contabilità e rendicontazione dal presente Prospetto, dallo Statuto e dalle leggi e regolamenti applicabili, il General Partner potrà, a sua ragionevole discrezione, mantenere riservate nei confronti di qualsiasi Azionista Limitato le informazioni che riterrà ragionevolmente necessario riservare nella misura in cui ritenga che:
  - 31.6.1 a divulgazione di tali informazioni a detto Azionista Limitato potrebbe probabilmente avere un effetto negativo significativo sulla Società, su un Azionista o su un Investimento, a causa di un effettivo o potenziale conflitto di interessi commerciali tra detto Azionista Limitato e una o più altre parti, oppure a

- causa di un effettivo o potenziale aumento di vincoli statutari o regolamentari imposti alla Società, a un Azionista o a un Investimento; oppure
- 31.6.2 nel caso di un Azionista limitato, quest'ultimo non sia in grado o non sia disposto a proteggere adeguatamente la divulgazione di informazioni riservate, la divulgazione di tali informazioni a un soggetto non azionista potrebbe avere un effetto negativo rilevante sulla Società, su un Azionista o su un Investimento.

# 32. SCIOGLIIMENTO – LIQUIDAZIONE

# Scioglimento e liquidazione della Società

- 32.1 La Società avvierà la procedura di liquidazione al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
  - 32.1.1 assenza di Comparti attivamente commercializzati o che stiano effettivamente perseguendo una strategia di investimento;
  - 32.1.2 ritiro, fallimento o scioglimento del General Partner; a condizione che la Società non venga sciolta qualora, entro novanta (90) giorni di calendario da tale evento, l'Assemblea Generale abbia nominato un Socio Illimitato sostitutivo in conformità con lo Statuto per sostituire il General Partner.
  - in conformità con la Legge del 2010, decisione degli Azionisti limitati che rappresentano una semplice maggioranza di Azioni in un'Assemblea generale (senza requisiti di quorum) nel caso in cui il capitale della Società scenda al di sotto dei due terzi di 1.250.000 EUR (o dell'equivalente in USD);
  - 32.1.4 in conformità con la Legge del 2010, decisione degli Azionisti limitati che rappresentano un quarto delle Azioni in un'Assemblea generale (senza requisiti di quorum) nel caso in cui il capitale della Società scenda al di sotto di un quarto di 1.250.000 EUR (o dell'equivalente in USD);
  - 32.1.5 risoluzione adottata dall'Assemblea generale con il consenso del General Partner di sciogliere la Società in conformità con la Legge del 1915.
- In caso di liquidazione volontaria, lo scioglimento della Società non comporta la cessazione della sua esistenza giuridica, che è destinata a proseguire per il tempo necessario a portare a termine la liquidazione. Le operazioni della Società saranno condotte da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea generale con il consenso del General Partner.
- La liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori, che potranno essere persone fisiche o giuridiche, debitamente approvati dalla CSSF e nominati dall'assemblea generale degli Azionisti limitati, che determinerà i loro poteri e la loro composizione.
- n caso di liquidazione coercitiva della Società, si applicherà esclusivamente la Legge del 2010.
- 32.5 L'emissione di nuove Azioni da parte della Società cesserà a partire dalla data di convocazione di un'Assemblea generale chiamata a deliberare sullo scioglimento della Società.
- 32.6 I proventi della liquidazione della Società, al netto di tutte le spese di liquidazione, saranno distribuiti dai liquidatori tra i detentori di Azioni in ciascun Comparto, in base ai loro rispettivi diritti. Le somme non richieste dai Soci alla fine del processo di liquidazione saranno

depositate, in conformità con la Legge lussemburghese, presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione.

# Chiusura di un Comparto, di una Classe o di una serie di Azioni

- 32.7 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione il valore del totale delle attività nette in qualsiasi Comparto, Classe o serie di Azioni sia diminuito a, o non abbia raggiunto, un importo considerato dal General Partner come il livello minimo affinché tale Comparto, Classe o serie di Azioni possa essere gestito in modo economicamente efficiente o in caso di una modifica sostanziale nella situazione politica, economica o monetaria o come questione di efficienza economica, il General Partner potrà decidere di riscattare o convertire l'Azione di qualsiasi Azionista limitato e di sciogliere il Comparto, la Classe la serie di Azioni. Prima della data effettiva per questo riscatto o switching dell'Azione il General Partner invierà un avviso al Socio Limitato pertinente.
- 32.8 Ulteriori eventi di dissoluzione relativi a un Comparto, una Classe o una serie di Azioni specifici possono essere inclusi nella Sezione specifica pertinente.
- 32.9 Fermi restando i poteri conferiti al General Partner dalla Clausola 32.7, in qualsiasi altra circostanza, il General Partner potrà convocare un'assemblea generale degli Azionisti limitati per sciogliere un Comparto in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nella Sezione specifica pertinente.
- 32.10 Le attività che non potranno essere distribuite agli Azionisti al momento dell'attuazione del riscatto saranno depositate presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo per conto dei soggetti che ne hanno diritto.

## Fusione, divisione o trasferimento di Comparti

- 32.11 Nelle medesime circostanze previste dalla Clausola 32.7, il General Partner potrà decidere di allocare le attività di un Comparto a un altro Comparto della Società o a un altro OIC. Tale decisione sarà comunicata nello stesso modo descritto alla Clausola 32.7 prima della sua efficacia per consentire agli Azionisti di richiedere il riscatto delle loro Azioni, senza dover sostenere spese, durante tale periodo.
- 32.12 Inoltre, il conferimento di attività e passività attribuibili a un Comparto a un altro OIC citato nella presente Clausola 32 (o a un comparto all'interno di tale altro OIC) richiederà il voto favorevole degli Azionisti con Diritto di voto limitato che detengano almeno i due terzi delle Azioni, fermo restando che, qualora tale conferimento avvenga mediante fusione con un fondo comune di investimento lussemburghese (fonds commun de placement) o un OIC con sede all'estero, qualsiasi delibera sarà vincolante esclusivamente per gli Azionisti che hanno votato a favore di tale fusione.

## 33. DISTRIBUZIONI

33.1 Salvo diversa indicazione in una Sezione specifica pertinente, la liquidità distribuibile di un Comparto sarà utilizzata prima per pagare le Spese operative di quel Comparto. Ulteriori dettagli relativi alle distribuzioni sono riportati nella Sezione specifica pertinente.

### Limitazioni sulle distribuzioni

- 33.2 Il General Partner non sarà obbligato a far sì che la Società/qualsiasi Comparto effettui alcuna distribuzione nel caso in cui:
  - 33.2.1 non ci siano fondi sufficienti disponibili;

- 33.2.2 la Società o il Comparto pertinente sia a rischio di insolvenza;
- 33.2.3 la distribuzione riguardi denaro che il General Partner decide di trattenere all'interno della Società ai sensi delle clausole del presente di questo Prospetto; o
- 33.2.4 secondo il ragionevole parere del General Partner, tale distribuzione lascerebbe o potrebbe lasciare la Società con attività nette inferiori a 1.250.000 EUR (o all'equivalente in USD) oppure con fondi o utili insufficienti a far fronte a eventuali obbligazioni, spese, passività o contingenze future previste, comprese quelle nei confronti dei Soggetti indennizzati o relative a un Investimento.
- 33.3 Le distribuzioni saranno effettuate solo agli Azionisti iscritti nel Registro alla data di una distribuzione come aventi effettuato una sottoscrizione, e nessuna somma sarà considerata dovuta prima del pagamento effettivo. Né la Società, né il General Partner, né il GEFIA, né i Gestori saranno responsabili per le distribuzioni effettuate in buona fede a qualsiasi Azionista utilizzando le ultime coordinate bancarie/l'ultimo indirizzo forniti dallo stesso prima della registrazione di qualsiasi trasferimento di tutte o parte delle proprie Azioni nella Società.

#### Distribuzione in natura

- Il General Partner potrà, per conto di un Comparto, effettuare distribuzioni in natura nella misura in cui tale Comparto riceva, a sua volta, distribuzioni in natura da un Investimento. Nella misura in cui sia praticabile, tuttavia, tali distribuzioni non saranno effettuate, a meno che i beni distribuiti siano facilmente commerciabili.
- Il General Partner potrà, per conto di un Comparto, distribuire beni in natura agli Azionisti limitati, alle condizioni previste dal presente Prospetto informativo, a patto che tali distribuzioni in natura siano valutate in buona fede, in conformità allo Statuto e alla legge lussemburghese, tenendo conto del trattamento equo degli Azionisti. Qualora un Azionista limitato fosse impossibilitato a detenere le attività pertinenti secondo quanto (i) stabilito nel Documento di sottoscrizione pertinente o in qualsiasi lettera di accompagnamento o (ii) attestato da una perizia di uno studio legale di comprovata reputazione, la Società procederà alla liquidazione delle attività e distribuirà il ricavato della liquidazione all'Azionista limitato interessato.
- Le distribuzioni effettuate in natura saranno trattate come distribuzioni di contante ai fini dell'applicazione delle disposizioni di distribuzione.
- 33.7 Ulteriori dettagli relativi alle distribuzioni in natura possono essere inclusi nelle Sezioni specifiche.

## 34. TASSAZIONE

### Introduzione

- 34.1 Le questioni fiscali e di altro tipo descritte nel presente Prospetto non costituiscono e non devono essere considerate come pareri legali o fiscali rivolti ad alcun Investitore. Ogni Investitore dovrebbe consultare il proprio consulente legale riguardo alle leggi e ai regolamenti fiscali di qualsiasi altra giurisdizione che potrebbe essere applicabile a lui.
- 34.2 L'operatività della Società si basa su leggi e regolamenti che potrebbero essere soggetti a modifiche attraverso azioni legislative, giudiziarie o amministrative. Inoltre, potrebbero essere promulgate altre leggi che potrebbero assoggettare la Società o gli Investitori a imposte.

## Trattamento fiscale della Società in Lussemburgo

- La Società è soggetta all'imposta lussemburghese sui diritti di sottoscrizione (taxe d'abonnement) con un'aliquota annua dello 0,05%. Tuttavia, è prevista un'esenzione dall'imposta di sottoscrizione in particolare per gli OIC, nonché per i singoli comparti degli stessi, autorizzati come ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF.
- 34.4 Inoltre, ai sensi della legge del 2010, l'esenzione dall'imposta di sottoscrizione lussemburghese è applicabile anche:
  - 34.4.1 al valore delle attività rappresentate da quote in altri fondi lussemburghesi, nonché nei singoli comparti degli stessi, che siano a loro volta soggetti all'imposta lussemburghese sui diritti di sottoscrizione.
  - 34.4.2 agli OIC, e a singoli comparti degli stessi, (i) i cui titoli sono riservati a investitori istituzionali, e (ii) che sono autorizzati come fondi monetari a breve termine in conformità con il Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, e (iii) che hanno ottenuto il massimo rating possibile da un'agenzia di rating riconosciuta;
  - 34.4.3 agli OIC, e a singoli comparti degli stessi, i cui titoli sono riservati a: (i) istituzioni per la previdenza professionale o veicoli d'investimento simili, istituiti su iniziativa di uno o più datori di lavoro a beneficio dei propri dipendenti; (ii) società di uno o più datori di lavoro che investono fondi da esse detenuti per fornire prestazioni pensionistiche ai propri dipendenti; e (iii) risparmiatori nell'ambito di un prodotto pensionistico personale paneuropeo disciplinato dal Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo al Prodotto pensionistico personale paneuropeo (PEPP).
  - 34.4.4 agli OIC, e ai singoli comparti degli stessi, il cui obiettivo principale è l'investimento in istituzioni di microfinanza; e
  - 34.4.5 agli OIC, e ai singoli comparti degli stessi, i cui titoli sono quotati o negoziati in una borsa valori e il cui obiettivo esclusivo è replicare le performance di uno o più indici.
- 34.5 Per poter beneficiare di tali esenzioni, per gli OIC deve essere indicato separatamente il valore delle attività nette ammissibili nei rendiconti periodici che inviano all'Autorità competente per le imposte di registrazione, le successioni e l'IVA.
- Un OIC può beneficiare di un'aliquota ridotta dell'imposta sui diritti di sottoscrizione, compresa tra lo 0,04% e lo 0,01% annuo, qualora una determinata percentuale dei suoi investimenti sia allocata in attività economiche ecosostenibili, conformemente all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (il Regolamento sulla Tassonomia), che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e modifica il Regolamento (UE) 2019/2088. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta: l'OIC deve divulgare le informazioni pertinenti in conformità al Regolamento sulla Tassonomia; non viene considerata la proporzione delle attività investite in settori legati all'energia nucleare e al gas fossile, come specificato nelle sezioni 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31 degli Allegati I e II del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il Regolamento sulla Tassonomia.
- 34.7 Un'aliquota fiscale di sottoscrizione ridotta dello 0,01% all'anno si applica anche (1) agli OIC, e a singoli comparti degli stessi, autorizzati come fondi monetari in conformità al Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017

sui fondi monetari e (2) ai singoli compartimenti di OIC, così come a singole classi di titoli emessi all'interno di un OIC o all'interno di un comparto di un OIC con più compartimenti, a condizione che i titoli di tali comparti o classi siano riservati a uno o più Investitori istituzionali.

- 34.8 L'imposta lussemburghese sui diritti di sottoscrizione è calcolata e pagabile trimestralmente, sulla base delle attività nette aggregate della Società, valutate nell'ultimo giorno di ciascun trimestre solare.
- Al momento la Società non è soggetta alle seguenti imposte lussemburghesi: imposta di bollo, ritenuta d'acconto, imposta municipale sulle attività commerciali, imposta sul patrimonio o imposta di successione, o imposte su reddito, profitti o guadagni di capitale. Tuttavia, la Società potrebbe essere soggetta a un'imposta immobiliare del 20%, applicabile sui redditi e sulle plusvalenze derivanti, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Lussemburgo, qualora detenga tali attività direttamente o indirettamente tramite una o più entità lussemburghesi fiscalmente trasparenti o fondi comuni di investimento.
- 34.10 La Società potrà beneficiare di determinati trattati fiscali firmati dal Lussemburgo o di alcune disposizioni degli stessi.

## Trattamento fiscale degli Azionisti in Lussemburgo

- In base alla normativa vigente, gli Azionisti non residenti in Lussemburgo non sono soggetti a imposte sui guadagni in conto capitale, imposte sul reddito né a ritenute fiscali in Lussemburgo in relazione al possesso delle azioni nella Società, salvo qualora detengano una stabile organizzazione in Lussemburgo alla quale tali azioni siano attribuibili; oppure in caso di applicazione dell'imposta sulle donazioni lussemburghese, limitatamente alle donazioni effettuate mediante atto notarile firmato davanti a un notaio lussemburghese o registrate in Lussemburgo. Tuttavia, un investimento nella Società potrà avere implicazioni fiscali nelle giurisdizioni di residenza degli Azionisti.
- 34.12 Gli Azionisti residenti in Lussemburgo potrebbero essere soggetti a imposte lussemburghesi in relazione al loro investimento nella Società e dovrebbero consultare i loro consulenti fiscali per ulteriori consigli.

# IVA Lussemburghese

- In qualità di soggetto passivo stabilito in Lussemburgo, la Società sarà tenuta, in linea di principio, ad autoliquidare l'IVA lussemburghese sui servizi ricevuti da fornitori con sede al di fuori del Lussemburgo, a meno che tali servizi non beneficino di un'esenzione IVA ai sensi della legislazione lussemburghese in materia di IVA. La ricezione di servizi non esenti da IVA da fornitori non stabiliti in Lussemburgo attiverebbe anche un obbligo di registrazione IVA in Lussemburgo per l'entità pertinente, così come un obbligo di pagare effettivamente tale IVA al Tesoro lussemburghese come costo finale non recuperabile. Alcuni oneri (inclusi gli oneri di deposito) saranno soggetti all'aliquota IVA intermedia.
- 34.14 La Società dovrebbe beneficiare di un'esenzione IVA applicabile a determinati servizi resi a suo favore che si qualificano come servizi di gestione di fondi ai sensi della legge IVA lussemburghese. I servizi qualificati come servizi di supervisione e controllo non beneficiano dell'esenzione.

### Ritenuta d'acconto

34.15 Le distribuzioni effettuate dalla Società non sono soggette a ritenute d'acconto lussemburghesi.

34.16 Interessi, dividendi e altri redditi realizzati dalla Società potrebbero essere soggetti a ritenute e altre imposte applicate dalle giurisdizioni in cui il reddito è originato. È impossibile prevedere l'aliquota dell'imposta estera che la Società (o qualsiasi Comparto della stessa) pagherà, poiché l'importo delle attività da investire in vari paesi e la capacità della Società di ridurre tali imposte non è noto.

# Legge sugli SCR

- 34.17 La legge lussemburghese modificata del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico di informazioni fiscali relative ai conti finanziari (la **Legge lussemburghese sugli SCR**) attua la Direttiva 2014/107 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e gli standard comuni di rendicontazione dell'OCSE (SCR). La Legge lussemburghese sugli SCR è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.
- 34.18 Gli SCR sono stati concordati durante la riunione del Global Forum tenutasi a Berlino il 29 ottobre 2014, in occasione della quale 51 giurisdizioni, incluso il Lussemburgo, hanno sottoscritto l'Accordo multilaterale delle Autorità competenti.
- 34.19 La Società è un'istituzione finanziaria residente in Lussemburgo soggetta ai requisiti previsti dalla legge lussemburghese sugli SCR. Di conseguenza, essa potrà richiedere agli Investitori di fornire informazioni relative all'identità e alla residenza fiscale dei titolari di conti finanziari (inclusi alcuni enti e i soggetti che li controllano) al fine di accertare il loro stato in relazione agli SCR. Rispondere a domande relative agli SCR è obbligatorio.
- 34.20 La Società si qualifica come istituto finanziario soggetto all'obbligo di dichiarazione e pertanto comunicherà annualmente alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des contributions directes*) il valore delle Azioni detenute da, e i relativi pagamenti effettuati a:
  - 34.20.1 persone fisiche residenti in una giurisdizione soggetta a obbligo di dichiarazione, ovvero uno Stato membro dell'UE o un Paese terzo elencato in un Decreto ufficiale del governo lussemburghese
  - 34.20.2 alcune entità residenti in una giurisdizione soggetta a obbligo di dichiarazione (salvo esenzione da tale obbligo di dichiarazione); e
  - 34.20.3 alcune entità controllate (come definite nella Legge lussemburghese sugli SCR) da una persona residente in una giurisdizione soggetta a obbligo di dichiarazione.
- Tali informazioni saranno successivamente riportate dalle autorità fiscali lussemburghesi (Administration des contributions directes) alle autorità straniere competenti delle giurisdizioni soggette a obbligo di dichiarazione.

## Normativa FATCA e informazioni fiscali

34.22 Il Foreign Account Tax Compliance Act (**Normativa FATCA**), ovvero la normativa statunitense per l'adempimento fiscale sui conti finanziari esteri, introduce un ampio regime di obblighi di segnalazione imposto dagli Stati Uniti. Tale normativa mira a garantire che i soggetti statunitensi che detengono attività finanziarie al di fuori degli Stati Uniti siano segnalati all'Internal Revenue Service statunitense (l'**IRS**) dalle istituzioni finanziarie estere, al fine di contrastare l'evasione fiscale. In conseguenza della Normativa FATCA, e per scoraggiare la mancata adesione da parte delle istituzioni finanziarie non statunitensi, tutti i titoli statunitensi detenuti da un'istituzione che non aderisce e non si conforma al regime saranno soggetti a una ritenuta d'acconto del 30% su determinati redditi di fonte statunitense (la cosiddetta **Ritenuta FATCA**). Questo regime, diventato efficace in più fasi, ha avuto inizio il 1° luglio 2014.

- L'accordo intergovernativo tra il Governo del Lussemburgo e il Governo degli Stati Uniti stipulato il 28 marzo 2014 (l'**IGA del Lussemburgo**) è stato ratificato in Lussemburgo mediante la legge modificata del 24 luglio 2015 (la **Normativa FATCA del Lussemburgo**). Le istituzioni finanziarie domiciliate in Lussemburgo che si conformano ai requisiti dell'IGA del Lussemburgo non sono soggette alla Ritenuta FATCA. La Società è un'istituzione finanziaria domiciliata in Lussemburgo che deve conformarsi ai requisiti della Normativa FATCA del Lussemburgo e, a seguito di tale conformità, la Società non dovrebbe essere soggetta alla Ritenuta FATCA.
- Ai sensi della Normativa FATCA del Lussemburgo, la Società si qualifica come istituzione finanziaria estera e quindi è tenuta a dichiarare alle autorità fiscali lussemburghesi (Administration des contributions directes) il valore detenuto da, e i pagamenti correlati effettuati a:
  - 34.24.1 determinati Investitori statunitensi;
  - 34.24.2 determinati investitori esteri controllati dagli Stati Uniti (come definiti dalla legge FATCA del Lussemburgo); e
  - 34.24.3 investitori di istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettano i termini della Normativa FATCA del Lussemburgo.
- 34.25 Ai sensi della Normativa FATCA del Lussemburgo, tali informazioni saranno successivamente riportate dalle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des contributions directes*) all'IRS.
- 34.26 Ulteriori accordi intergovernativi (ciascuno un **IGA**) simili all'IGA del Lussemburgo sono stati stipulati o sono in discussione da altre giurisdizioni con gli Stati Uniti. Gli investitori che detengono investimenti tramite distributori che non hanno sede in Lussemburgo o in un altro Paese aderente a un IGA sono tenuti a verificare con tali distributori l'intenzione di questi ultimi di conformarsi alla Normativa FATCA. Potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni da parte della Società o dei distributori da determinati investitori per conformarsi ai loro obblighi ai sensi della Normativa FATCA o di un IGA applicabile.
- 34.27 Ambito di applicazione e applicazione della Ritenuta FATCA e della comunicazione delle informazioni ai sensi dei termini della Normativa FATCA e degli IGA sono soggetti a revisione da parte degli Stati Uniti, del Lussemburgo e di altri governi firmatari di IGA e le norme potrebbero subire modifiche. Gli Investitori dovrebbero contattare i propri consulenti fiscali riguardo all'applicazione della Normativa FATCA alle loro circostanze particolari.

# Divulgazione di informazioni dell'investitore in relazione a Normativa FATCA e SCR

- 34.28 Si informano gli investitori che i loro dati personali (inclusi, a titolo informativo e non esaustivo, il loro nome, indirizzo e il loro codice fiscale) così come i dati personali dei loro soggetti controllanti (se del caso) e le loro informazioni finanziarie potranno essere scambiati con le autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des contributions directes*), le quali, a loro volta, potranno inoltrare tali informazioni alle autorità fiscali estere competenti, incluso l'IRS.
- In questo contesto, si informano gli Investitori che, al fine di garantire un servizio efficiente, i dati potranno essere trattati e le relazioni redatte dalla Società o da terzi autorizzati, che provvederanno a trasmetterli alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des contributions directes*).

- 34.30 Gli investitori sono tenuti a fornire tutte le informazioni aggiuntive che potrebbero essere richieste di volta in volta dalla Società ai fini della Normativa FATCA lussemburghese e della Legge lussemburghese sugli SCR. Il mancato rispetto di tale obbligo entro i termini previsti può comportare la segnalazione alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des contributions directes*) e/o il rifiuto dell'investimento o il rimborso/la cessione obbligatoria delle Azioni.
- 34.31 Gli investitori hanno il diritto di accedere ai dati raccolti in relazione alle Azioni detenute nella Società e di rettificarli in caso di errori. La Società (o qualsiasi soggetto terzo debitamente autorizzato), agendo in qualità di titolare del trattamento ai fini SCR e FATCA, non utilizzerà in alcun caso i dati forniti se non per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi previsti dal regime SCR e FATCA.
- 34.32 Gli investitori dovranno anche fare riferimento alla sezione sulla protezione dei dati.

## Consulenti professionali

Il General Partner è libero di rivolgersi a consulenti vincolati da obblighi professionali di riservatezza nell'ambito dell'adempimento di uno qualsiasi dei propri obblighi di cui sopra. L'Investitore riconosce che il General Partner stesso non ha, e non sarà obbligato ad avere, le risorse necessarie per eseguire le azioni che potrebbero essere richieste ai sensi della presente Clausola 34.33. Pertanto, a scanso di equivoci, gli obblighi del General Partner ai sensi di questa lettera sono soddisfatti nominando (e delegando tali obblighi a) un consulente che sia rispettabile e idoneo a svolgere tale obbligo.

### 35. SPESE

### Spese operative

- La Società (e ciascun Comparto) è responsabile di tutte le commissioni, i costi, gli oneri, le spese, le passività e gli obblighi relativi alla Società (e a ciascun Comparto) e/o alle relative attività, operazioni e investimenti effettivi o potenziali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - 35.1.1 spese e oneri governativi, fiscali (inclusa qualsiasi imposta di sottoscrizione) e normativi; costi aziendali, di stampa e di invio; costi di ristrutturazione, liquidazione e chiusura della Società o di un Comparto; costi di redazione e modifiche, variazioni, revisioni o riformulazioni, e deposito, traduzione e pubblicazione dei documenti costitutivi della Società e di tutti gli altri documenti relativi alla Società o a un Comparto; premi assicurativi per la Società, il General Partner e i relativi amministratori e funzionari; costi per assicurare la conformità a qualsiasi legge o norma relativa alle attività o ad altre questioni della Società o di un Comparto (inclusa la rendicontazione, ai sensi delle leggi e norme riguardanti la Società o un Comparto), costi di emissione di Azioni, sottoscrizioni e distribuzioni o rimborsi dalla Società; spese di indennizzo; costi relativi a qualsiasi indagine, inchiesta o procedimento governativo effettivo, minacciato o altrimenti previsto, o processo di risoluzione delle controversie che coinvolge la Società, e qualsiasi giudizio o transazione pagata in relazione a ciò; costi di formazione e mantenimento di fondi di investimento alternativi, fondi di alimentazione, veicoli a scopo speciale e sussidiarie della Società (inclusi tutti i costi e le spese per retribuzioni e benefit a qualsiasi dipendente della Società, di qualsiasi Comparto, del GEFIA, del Responsabile degli Investimenti o delle loro affiliate che, e nella misura in cui, forniscono tali servizi alla Società, a qualsiasi Comparto o a qualsiasi sussidiaria);

- costi di due diligence degli investimenti (inclusi quelli sostenuti per attività di 35.1.2 scoperta, valutazione e indagine); costi di acquisizione e strutturazione degli investimenti, inclusi i costi di offerta, negoziazione o esecuzione di transazioni non rimborsati dal prenditore, spese legali, di audit, di consulenza, di finanziamento e contabili e spese e costi di transazione, ivi inclusi retribuzioni e benefici per dipendenti della Società, dei Comparti, del GEFIA, del Responsabile degli Investimenti o delle loro affiliate, che e nella misura in cui prestano servizi alla Società, ai Comparti o a società controllate); costi di manutenzione, sviluppo e monitoraggio degli investimenti, incluse eventuali spese straordinarie come i costi di contenzioso; costi legati a riorganizzazioni, ristrutturazioni o risoluzioni relative agli investimenti; costi di dismissione degli investimenti (inclusi commissioni di intermediazione e spese per vendite e sottoscrizioni, collocamento privato, sindacazione, sollecitazione e organizzazione); costi sostenuti per operazioni interrotte o non concluse; tutte le spese, i costi e gli oneri pagabili in relazione a investimenti in schemi di investimento collettivo, inclusi, senza limitazioni, spese di sottoscrizione, rimborso, gestione, performance, distribuzione, amministrazione e custodia; costi e spese sostenuti in relazione a ciascun fondo di investimento collettivo in cui un Comparto investe; spese di viaggio; spese di custodia, deposito e trasferimento; costi di valutazione delle attività di un Comparto (inclusi i costi sostenuti per il calcolo del NAV e la redazione dei bilanci); spese di clearing, regolamento, intermediazione, margini iniziali e di variazione, e altri costi relativi alle transazioni; spese, costi e oneri sostenuti in relazione alla copertura di gualsiasi tasso d'interesse, cambio di valuta estera o altri rischi associati agli affari e alle questioni della Società o di un Comparto; e costi di finanziamento e leva finanziaria, inclusi interessi, prestiti e commissioni per la messa a disposizione del credito;
- 35.1.3 tutti i costi e le spese relativi alla retribuzione e ai benefit dei dipendenti della Società, di qualsiasi Comparto, del GEFIA, del Responsabile degli Investimenti o delle loro affiliate che, nella misura in cui, forniscono servizi alla Società, a qualsiasi Comparto o a qualsiasi controllata;
- 35.1.4 costi relativi alle sottoscrizioni degli Investitori, inclusi i costi sostenuti per la documentazione del fondo e la negoziazione di lettere di accompagnamento; i costi di redazione e distribuzione delle relazioni agli Investitori (comprese le relazioni fiscali); costi di distribuzione agli Investitori; costi relativi alle comunicazioni agli Investitori e alle riunioni con gli stessi (compresi i costi di redazione, traduzione e distribuzione di tutti i prospetti, le relazioni, i certificati (se del caso) e le conferme di acquisto delle Azioni); costi non rimborsati relativi al trasferimento delle Azioni da parte degli Investitori; i costi connessi a qualsiasi attività volta a proteggere la natura riservata o non pubblica di qualsiasi informazione o dato relativo alla Società e ai suoi Comparti; e

spese, costi e oneri di gestione patrimoniale e consulenza; spese, costi e oneri di amministrazione e operativi (inclusi tutti i costi e le spese per retribuzioni e benefit a qualsiasi dipendente della Società, di qualsiasi Comparto, del GEFIA, del Responsabile degli Investimenti o delle loro affiliate che, e nella misura in cui, forniscono tali servizi alla Società, a qualsiasi Comparto o a qualsiasi controllata; spese, costi e oneri di intermediazione primaria; spese, costi e oneri per valutatori esterni; spese, costi e oneri per agenti di valutazione; spese, costi e oneri per gli amministratori; spese, costi e oneri per agenti di trasferimento; spese, costi e oneri legali e di conformità (inclusi le spese per avvocati e consulenti, e tutti i costi e le spese sostenuti per retribuzione e benefit di qualsiasi professionista legale o per la conformità impiegato o distaccato presso la Società, qualsiasi Comparto, il GEFIA, il Responsabile degli Investimenti o le loro affiliate che forniscono tali servizi alla Società, a qualsiasi Comparto o a qualsiasi controllata); spese, costi e oneri di

segreteria; spese, costi e oneri contabili (inclusi tutti i costi e le spese per retribuzione e benefit di qualsiasi dipendente della Società, di qualsiasi Comparto, del GEFIA, del Responsabile degli Investimenti o delle loro affiliate che, e nella misura in cui, forniscono tali servizi alla Società, a qualsiasi Comparto o a qualsiasi controllata); spese, costi e oneri di redazione della documentazione fiscale e di audit; spese, costi e oneri per revisori e consulenti fiscali e finanziari; spese, costi e oneri di consulenza finanziaria; commissioni e spese pagabili a qualsiasi agente di collocamento, agente di strutturazione, agente di pagamento, banca corrispondente o distributore delle Azioni; spese, costi e oneri di merchant banking, intermediazione azionaria o finanza aziendale (inclusi interessi su prestiti, calcolo degli indici, attribuzione delle performance, controllo dei rischi e spese e costi simili; costi, spese e oneri per agenti di clearing e interessi su saldi debitori e altre spese bancarie); spese, costi e oneri di custodia e deposito; spese, costi e oneri pagabili a qualsiasi altro fornitore di servizi alla Società o altri consulenti e professionisti assunti per consigliare il GEFIA, il Responsabile degli Investimenti o le loro rispettive affiliate in relazione alla Società; spese vive pagabili ai fornitori di servizi della Società; spese, costi e oneri per consulenti, esperti e altri professionisti relativi al funzionamento continuo della Società: spese, costi e oneri per fornitori di dati, inclusi i fornitori di stanze dati virtuali; e costi di sviluppo, licenza, implementazione, mantenimento o aggiornamento di qualsiasi portale web, strumento extranet, software informatico o altri strumenti amministrativi o di reporting (inclusi servizi in abbonamento) a beneficio della Società o degli Investitori (denominati collettivamente le Spese operative).

- 35.2 In ogni caso, le spese operative saranno soggette al pagamento dell'IVA applicabile.
- 35.3 Se vengono sostenute spese operative per il conto o a beneficio della Società e di uno o più Altri conti, il General Partner allocherà tali spese operative (compresi eventuali sconti sulle commissioni concessi dai fornitori di servizi alla Società e a ciascuno di tali Altri conti) tra la Società e ciascuno di tali Altri Conti secondo modalità che il General Partner riterrà, in buona fede, eque e ragionevoli.
- 35.4 Le Spese operative saranno sostenute da tutti i Comparti in proporzione al NAV del Comparto pertinente o su qualsiasi altra base ragionevole data la natura degli oneri (ad esempio, il tempo speso da qualsiasi dipendente della Società, di qualsiasi Comparto, del GEFIA del Responsabile degli Investimenti o delle loro affiliate che forniscono servizi alla Società, a qualsiasi Comparto o a qualsiasi controllata). Le spese e i costi attribuibili direttamente o indirettamente a un Comparto, una Classe o una serie di Azioni particolare saranno sostenuti esclusivamente dal Compartimento, dalla Classe o dalla serie di Azioni pertinente.
- In ciascun caso, i costi e le spese per la retribuzione e i benefit di qualsiasi dipendente della Società, di qualsiasi Comparto, del GEFIA, del Responsabile degli Investimenti o delle loro affiliate saranno (i) sostenuti dalla Società e da ciascun Comparto pertinente a partire da settembre 2023 e (ii) limitati a un importo che non superi la tariffa che la Società o il Comparto corrisponderebbero a terzi indipendenti del settore per la fornitura degli stessi servizi a condizioni di mercato.

### Costi di avviamento e conversione

La Società sarà responsabile di tutte le commissioni, i costi, gli oneri, le spese, le passività e gli obblighi sostenuti in relazione o in connessione con la costituzione della Società, del Comparto iniziale e del General Partner, la commercializzazione e l'offerta di Azioni (compresa la redazione e la negoziazione del Prospetto informativo, della Sezione specifica iniziale, dello Statuto, del Contratto con il GEFIA, del Contratto di Gestione del Portafoglio, del Contratto di Consulenza, di tutti i Documenti di Sottoscrizione, delle lettere di accompagnamento e di qualsiasi accordo correlato contemplato nel presente documento o

da esso derivante (comprese le commissioni, i costi e le spese dei consulenti legali e fiscali)), nonché la costituzione, l'organizzazione e la creazione della struttura operativa della Società e del General Partner, inclusi le spese di viaggio, alloggio, vitto, intrattenimento, spese legali, contabili, di adempimento normativo, onorari di consulenti professionali, spese di stampa, spese postali e altri costi di costituzione (le **Spese organizzative**), sostenuti dal General Partner, dal GEFIA, dal Responsabile degli Investimenti, da qualsiasi loro affiliato o da terzi su indicazione di tali soggetti. A scanso di equivoci, le spese organizzative escludono qualsiasi commissione di collocamento o di intermediazione dovuta ad agenti di collocamento, intermediari o broker.

- Tali spese saranno sostenute dalla Società per conto del Comparto iniziale e pagate con le risorse del Comparto iniziale. Man mano che vengono creati ulteriori Comparti, i costi relativi alla loro istituzione e organizzazione (inclusi tutti i costi e le spese per retribuzione e benefit di qualsiasi dipendente della Società, di qualsiasi Comparto, del GEFIA, del Responsabile degli Investimenti o delle loro affiliate che, e nella misura in cui, forniscono servizi in relazione all'istituzione e organizzazione di tali ulteriori Comparti) saranno sostenuti da tale Comparto aggiuntivo e divulgati nella Sezione specifica pertinente, e a ciascun Comparto potrà essere allocata la propria quota proporzionale dei costi e delle spese sostenuti in relazione alla costituzione e organizzazione della Società che non siano già stati ammortizzati o cancellati al momento della creazione del nuovo Comparto su tale base, come il General Partner potrà determinare utilizzando una metodologia che riterrà equa e giusta (quindi la quota sostenuta dal Comparto iniziale potrà essere ridotta di conseguenza).
- Le spese organizzative sono stimate in circa 920.000 USD e saranno ammortizzate su base temporale e finanziaria nei primi cinque esercizi sociali successivi alla costituzione della Società come FIAR, ovvero su un diverso periodo e secondo modalità che il General Partner, a sua esclusiva discrezione, ritenga eque. Le Spese organizzative sostenute in relazione alla costituzione di qualsiasi Comparto aggiuntivo potranno essere ammortizzate su base temporale e monetaria nei primi cinque esercizi finanziari del Comparto pertinente, o su un diverso periodo e secondo modalità che il General Partner, a sua esclusiva discrezione, ritenga eque, come indicato nella relativa Sezione specifica.
- 35.9 Ciascun Azionista limitato sarà tenuto a sostenere la propria quota *pro rata* delle Spese organizzative. Fermo restando quanto sopra, qualora il General Partner ritenga ragionevolmente che la ripartizione di tali costi e spese possa comportare un risultato iniquo per uno qualsiasi degli Investitori, il General Partner potrà attribuire tali costi e spese in un modo alternativo che ritenga ragionevolmente equo e corretto, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il caso in cui determinati costi e spese siano attribuibili a uno specifico Azionista limitato, ma non all'intera Società.
- Inoltre, oltre alle Spese Organizzative, la Società sarà responsabile di tutti i costi, oneri, spese, passività e obbligazioni sostenuti in relazione o in connessione con la conversione della Società da un FIAR a un OIC soggetto alla Parte II della Legge del 2010 (le **Spese di Conversione**). Tali spese saranno sostenute dalla Società per conto dei tre Comparti esistenti e pagate con le attività dei suddetti Comparti. Le Spese di Conversione saranno ammortizzate su base temporale e ponderata in denaro nei primi cinque esercizi finanziari a partire dalla data di Conversione.

## 36. TRATTAMENTO PREFERENZIALE

36.1 Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 36.2, il General Partner o il GEFIA potranno, a loro assoluta e esclusiva discrezione, decidere di volta in volta di concedere a uno o più Azionisti Limitati un trattamento preferenziale, o il diritto a ottenere un tale trattamento (il **Trattamento preferenziale**), nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili e secondo quanto previsto dalla Clausola 36 del presente Prospetto Informativo. Un Trattamento

- preferenziale può essere un accordo contrattuale incorporato nel Documento di sottoscrizione pertinente o in una lettera laterale.
- 36.2 Il General Partner o il GEFIA concederanno di norma un Trattamento preferenziale sulla base dei seguenti criteri oggettivi:
  - 36.2.1 la dimensione, la natura, i tempi o qualsiasi caratteristica dell'investimento dell'Azionista limitato nella Società;
  - 36.2.2 Il tipo, la categoria, la natura, gli obblighi normativi, la struttura legale o altre caratteristiche dell'Azionista limitato;
  - 36.2.3 la partecipazione dell'Azionista limitato nelle attività della Società (passate, presenti e/o future), e/o
  - 36.2.4 altri criteri oggettivi che il General Partner o il GEFIA potranno adottare di volta in volta, a loro unica discrezione.
- 36.3 Un Trattamento preferenziale può includere uno o più dei seguenti elementi:
  - 36.3.1 trattamento basato sulla clausola "Most Favoured Nations" (MFN);
  - 36.3.2 diritti o termini necessari in considerazione di particolari politiche interne o particolari caratteristiche legali, normative o di politica pubblica di un Azionista limitato;
  - 36.3.3 diritti o termini necessari o desiderabili in considerazione della forma legale o della struttura di un Azionista limitato;
  - 36.3.4 obblighi di rendicontazione o di notifica della Società, inclusa una maggiore trasparenza, informazioni più dettagliate e reporting delle posizioni;
  - 36.3.5 diritti riguardo alla riservatezza delle informazioni della Società e/o dell'Azionista limitato pertinente;
  - 36.3.6 rinuncia a determinati obblighi di riservatezza;
  - 36.3.7 consenso ai trasferimenti;
  - 36.3.8 diritti applicabili a specifici investimenti (che potrebbero determinare un aumento della percentuale di partecipazione o degli obblighi di contribuzione di altri investitori con riferimento a tali investimenti), in circostanze regolamentari e/o politiche limitate;
  - 36.3.9 diritti di riscatto preferenziale;
  - 36.3.10 riduzione, rinuncia, rimborso o sconto di qualsiasi commissione, incluse commissioni di gestione degli investimenti, commissioni di performance e/o accordi più favorevoli in relazione alle spese operative;
  - 36.3.11 termini relativi alle distribuzioni da parte della Società, inclusi quelle in contanti o in natura;
  - 36.3.12 diritti di voto o di veto relativi a determinate questioni riguardanti la Società;

- 36.3.13 termini che confermano le interpretazioni da parte del General Partner o del GEFIA del presente Prospetto o di un altro accordo pertinente, del Documento di sottoscrizione pertinente o di altri accordi o documenti correlati alla Società;
- 36.3.14 diritti relativi alla risoluzione di controversie;
- 36.3.15 diritti relativi al Documento di sottoscrizione degli Investitori; e
- 36.3.16 altre disposizioni che il General Partner o il GEFIA potranno stabilire a loro esclusiva discrezione di volta in volta.

## 37. TRATTAMENTO EQUO E DIRITTI DEGLI AZIONISTI LIMITATI

- 37.1 Gli Azionisti limitati avranno i diritti e gli obblighi stabiliti dalla Legge lussemburghese, dal presente Prospetto informativo, lo Statuto e il rispettivi Documenti di sottoscrizione. Salvo quanto espressamente previsto nel presente documento e come ulteriormente descritto di seguito, i diritti di ciascun Azionista limitato in relazione al Comparto pertinente saranno identici, in proporzione all'entità del proprio investimento relativo. Nel considerare qualsiasi decisione che possa influenzare l'interesse di un particolare Azionista limitato, il GEFIA dovrà considerare l'impatto e l'equità di tale decisione in relazione al trattamento di tutti gli altri Azionisti limitati nel Comparto pertinente o che detengono la stessa Classe o serie di Azioni. Il GEFIA garantirà, nel miglior modo possibile, che tutti gli Azionisti ricevano informazioni sostanzialmente simili riguardanti la gestione della Società e il Comparto pertinente.
- Nessuno dei contratti relativi alla nomina del Gestore, del Responsabile degli Investimenti, dei Consulenti d'investimento, dell'Amministratore, del Depositario, del Revisore o del consulente legale prevede diritti di terzi a favore degli Azionisti limitati. In assenza di un rapporto contrattuale diretto tra un Azionista limitato e un Fornitore di servizi, gli Azionisti limitati di norma non hanno diritti diretti nei confronti del Fornitore di servizi in questione e solo in circostanze molto limitate un investitore può potenzialmente avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di un Fornitore di servizi.

#### 38. INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI LIMITATI

- 38.1 Le Relazioni annuali sottoposte a revisione contabile e le Relazioni semestrali non sottoposte a revisione contabile saranno inviate gratuitamente dal GEFIA agli Azionisti limitati su richiesta e saranno disponibili presso la sede legale della Società, il GEFIA/distributore o gli agenti (se del caso), nonché presso gli uffici dei distributori della Società in qualsiasi Paese in cui la Società è commercializzata.
- 38.2 Le informazioni elencate nell'Articolo 23 della Direttiva sui GEFIA e qualsiasi altra informazione finanziaria riguardante la Società o il GEFIA, saranno fornite agli investitori tramite il portale degli investitori prima del loro investimento nella Società e rimarranno disponibili e aggiornate, se necessario. Tali informazioni includono:
  - il calcolo periodico del NAV per azione,
  - i prezzi di emissione, di switching e di riscatto,
  - performance storica,
  - profili di rischio,

- descrizione della gestione dei rischi (comprese, nel caso in cui un Comparto sia qualificato come ELTIF, informazioni aggiuntive relative ai limiti quantitativi applicabili alla propria gestione dei rischi, ai metodi scelti a tal fine e alla recente evoluzione dei principali rischi e rendimenti delle categorie di attività),
- leva finanziaria,
- identificazione di situazioni con potenziali conflitti di interesse,
- politica dei diritti di voto,
- informazioni elencate nella Sezione B dell'Allegato del Regolamento (UE) 2015/2365
   del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento con titoli e del riutilizzo, per un Comparto che utilizza operazioni di finanziamento con titoli, e

le giurisdizioni in cui un Comparto che si qualifica come ELTIF ha investito, in conformità con l'Articolo 23 (4) (i) del Regolamento ELTIF. Gli Azionisti limitati saranno informati di eventuali modifiche sostanziali alle informazioni sopra menzionate.

### 39. CONFLITTI DI INTERESSE

- 39.1 I seguenti conflitti di interesse intrinseci o potenziali dovrebbero essere considerati prima di investire nella Società o in qualsiasi Comparto della stessa. I potenziali investitori dovrebbero anche considerare i conflitti di interesse intrinseci e potenziali legati alla strategia di investimento di ciascun Comparto come stabilito nella relativa Sezione specifica.
- 39.2 Il GEFIA ha stabilito una politica sui conflitti di interesse per impostare linee guida per ridurre al minimo e gestire i conflitti di interesse.

Altri clienti

- 39.3 Il General Partner e i Fornitori di servizi potranno agire come General Partner, manager, Responsabile degli investimenti, consulente, intermediario, amministratore, depositario, custode, broker primario, revisore, : fornitore della sede legale, consulente legale o investitore o fornire altri servizi ad altri clienti (inclusi fondi) sia ora che in futuro. Gli obiettivi, le politiche e/o le strategie di investimento di tali clienti potranno essere identici, simili o diversi rispetto a quelli di uno o più Comparti. Il General Partner e i Fornitori di servizi potranno svolgere altre attività commerciali e non saranno obbligati ad astenersi da tali attività, né a rendicontare eventuali profitti da esse derivanti, sia in qualità di partner in altre società di investimento o in altra veste. Inoltre, non saranno tenuti a destinare tutto o parte del tempo e delle risorse dei propri partner, membri, funzionari, amministratori o dipendenti alla Società o alle sue attività.
- 39.4 Il General Partner e i Fornitori di servizi potranno inoltre svolgere il ruolo di amministratori, consulenti o partner o azionisti in altri fondi di investimento, società e imprese d'investimento. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti degli investimenti di qualsiasi Comparto siano simili o identici ai rendimenti degli investimenti di qualsiasi altro fondo gestito dal GEFIA e/o dai Responsabili.

Valutazione delle attività del Fondo

- 39.5 Il GEFIA, con l'assistenza del Responsabile degli Investimenti, valuterà alcune o tutte le attività di un Comparto in ogni Data di valutazione, se necessario. Tali valutazioni potrebbero essere verificate annualmente da una terza parte indipendente. Alcuni titoli e altre attività in cui un Comparto può investire direttamente o indirettamente potrebbero non avere un valore di mercato facilmente determinabile e saranno valutati dal GEFIA con l'assistenza del Responsabile degli Investimenti in conformità con le sue politiche di valutazione stabilite, che potrebbero comportare il ricevimento dei prezzi dal Responsabile degli Investimenti o dai Consulenti d'investimento. Tali titoli e altre attività possono costituire una parte sostanziale degli investimenti di un Comparto. Esiste un conflitto di interessi tra qualsiasi coinvolgimento del Responsabile degli investimenti o dei Consulenti d'investimento in tale processo di valutazione e il diritto del Responsabile degli investimenti o dei Consulenti d'investimento a ricevere una quota delle commissioni calcolate in riferimento al NAV.
- In particolare, un potenziale conflitto di interessi deriva dal probabile aumento delle commissioni del Responsabile degli investimenti in caso di ammissione di nuovi investitori in un Comparto a seguito delle attività di commercializzazione svolte dal Responsabile degli investimenti alternativi, dal Responsabile degli investimenti e dai loro delegati, nonché dal fatto che i potenziali investitori potrebbero essere incoraggiati a investire sulla base dell'aumento del patrimonio di un Comparto e/o del suo valore.

## Transazioni con Soggetti interessati

- 39.7 Il General Partner e i Fornitori di Servizi e/o uno qualsiasi dei relativi amministratori, funzionari, dipendenti, distaccati, agenti e soggetti collegati (ciascuno un **Soggetto interessato**) potrebbero essere coinvolti in altre attività finanziarie, di investimento o professionali che potrebbero causare conflitti di interesse con la Società. In particolare, i Soggetti Interessati potrebbero fornire servizi simili a quelli forniti alla Società ad altre entità e non saranno responsabili di contabilizzare alcun profitto guadagnato da tali servizi. Ad esempio, un Soggetto interessato potrebbe acquisire investimenti (per conto di clienti) in cui uno o più Comparti possono investire.
- 39.8 Uno o più Comparti potranno acquistare titoli da o cedere titoli a qualsiasi Soggetto interessato o a qualsiasi fondo di investimento o conto consigliato o gestito da tale soggetto. Un Soggetto interessato può essere autorizzato a fornire servizi professionali alla Società, fermo restando che nessun Soggetto interessato potrà ricoprire il ruolo di revisore della Società. Inoltre, è consentito a un Soggetto interessato detenere Azioni nonché acquistare, detenere e negoziare investimenti per conto proprio, anche qualora tali investimenti siano analoghi a quelli detenuti da un Comparto. Un Soggetto interessato può stipulare o partecipare a qualsiasi contratto o transazione finanziaria, o di altra natura, con qualsiasi Azionista o con qualunque entità i cui titoli siano detenuti per conto di un Comparto, oppure può avere un interesse diretto o indiretto in tale contratto o transazione. Inoltre, qualsiasi Soggetto interessato può ricevere commissioni alle quali ha diritto in base al contratto in relazione a qualsiasi vendita o acquisto di investimenti della Società effettuati per conto di uno o più Comparti, purché in ciascun caso i termini non siano meno vantaggiosi per il Comparto o i Comparti interessati rispetto a un'operazione che coinvolge una parte disinteressata e qualsiasi commissione sia in linea con la prassi di mercato.

#### I Gestori

I Gestori o le rispettive affiliate forniscono o possono fornire servizi di gestione degli investimenti, consulenza sugli investimenti e altri servizi a varie entità. I Gestori, e alcuni dei loro professionisti nel campo degli investimenti e altri principi, possono anche svolgere attività di investimento sostanziali per i propri conti, per i conti dei membri della famiglia e per gli Altri conti. La Società non ha alcun interesse in queste attività. Di conseguenza, i Gestori e i professionisti degli investimenti che, per conto dei Gestori gestiranno il portafoglio

di investimenti di ciascun Comparto saranno impegnati in attività sostanziali diverse da quelle per conto dei Comparti rilevanti, potranno avere interessi economici diversi in relazione a tali attività avere conflitti di interesse nell'allocare il loro tempo e le loro attività tra i Comparti pertinenti e Altri conti. Tali persone dedicheranno solo il tempo che riterranno necessario e opportuno.

39.10 La Società, attingendo alle attività del Comparto pertinente, ovvero il Gestore degli Investimenti, utilizzando risorse proprie, potrà corrispondere compensi a intermediari terzi operanti nel settore dei valori mobiliari, ad altri professionisti del settore e ai relativi affiliati (gli Intermediari finanziari), in relazione alla distribuzione delle Azioni o alla prestazione di servizi continuativi relativi alle Azioni acquistate dai propri clienti. Tale compenso potrebbe assumere varie forme, quali una commissione fissa, una commissione determinata da una formula che tiene conto dell'ammontare delle attività dei clienti investite nel Comparto pertinente, il momento dell'investimento o il NAV complessivo del Comparto, o una commissione determinata in altro modo tramite negoziazione tra i Gestori e tali Intermediari finanziari. Gli Intermediari finanziari, a propria discrezione potrebbero anche addebitare agli Investitori una commissione di collocamento basata sul prezzo di acquisto delle Azioni acquistate dall'investitore. In considerazione dei diversi pagamenti che gli Intermediari finanziari possono ricevere dagli Investitori e dai Gestori, la remunerazione complessiva percepita da un Intermediario finanziario in relazione alla distribuzione delle Azioni potrebbe risultare superiore a quella corrisposta per la distribuzione di altri prodotti di investimento. Questa differenza nel compenso potrebbe creare un incentivo per un Intermediario finanziario a raccomandare la Società rispetto a un altro prodotto di investimento.

## Altri conti gestiti dai Gestori

39.11 Poiché i Gestori potrebbero gestire attività per Altri conti (tra cui clienti istituzionali, piani pensionistici e determinati individui con un patrimonio netto elevato), potrebbe esserci un incentivo a favorire un cliente rispetto a un altro, con consequenti conflitti di interesse. Ad esempio, i Gestori potrebbero ricevere commissioni da determinati conti, superiori alla commissione che ricevono da ciascun Comparto, oppure ricevere una commissione basata sulle performance su determinati conti. In tali casi, i Gestori potrebbero avere un incentivo a favorire i conti con commissioni più elevate e/o basate sulle performance rispetto al Comparto pertinente. Inoltre, potrebbe sorgere un conflitto di interessi qualora i Gestori detengano investimenti propri in determinati conti, i gestori di portafoglio abbiano interessi personali in specifici conti, oppure laddove tali conti costituiscano opzioni di investimento nell'ambito dei piani di benefici per i dipendenti e/o dei piani di compensazione differita dei Gestori stessi. Un tale Gestore del Portafoglio potrebbe essere incentivato a favorire questi conti rispetto ad altri. Se i Gestori gestiscono conti che effettuano vendite allo scoperto di titoli del tipo in cui investe un Comparto, i Gestori potrebbero essere considerati responsabili di danneggiare la performance del Comparto in questione a vantaggio dei conti che effettuano vendite allo scoperto, qualora tali vendite allo scoperto causino un calo del valore di mercato dei titoli. I Gestori hanno adottato politiche e procedure di allocazione e di altro tipo che ritengono essere ragionevolmente concepite per far fronte a questi e altri conflitti di interesse.

# Ripartizione delle opportunità di investimento

39.12 La Società prevede di investire insieme a uno o più Altri Conti e ai loro successori in determinati investimenti adeguati per un Comparto e per tali Altri conti. Quando un Comparto effettua investimenti congiuntamente a uno o più Altri conti, tali investimenti saranno ripartiti tra il Comparto e i suddetti Altri conti in conformità alla politica di allocazione adottata dal Gestore degli Investimenti.

- 39.13 Non vi è alcuna garanzia che le opportunità di investimento, che sarebbero adatte a un determinato Comparto (o sezione di un fondo) e ad Altri conti, vengano effettivamente assegnate a quel Comparto specifico. Gli Altri conti potrebbero avere orizzonti temporali di investimento diversi dal Comparto e potrebbero uscire da una posizione mentre il Comparto mantiene l'investimento, o viceversa, con un potenziale impatto sugli investimenti del Comparto (ad esempio, sulle loro valutazioni intermedie al valore di mercato).
- 39.14 Inoltre, la composizione delle attività di un Comparto dovrebbe differire da quella degli Altri conti, poiché gli Altri conti hanno effettuato e potrebbero effettuare in futuro investimenti non effettuati dal Comparto e viceversa.

## Allocazioni delle spese

39.15 Quando un Comparto investe insieme ad Altri conti, il Responsabile degli Investimenti determinerà l'allocazione appropriata delle spese relative agli investimenti, comprese quelle sostenute per affari non conclusi e per investimenti non realizzati, tra il Comparto e tali Altri conti. L'allocazione di tali spese potrebbe non essere proporzionale alla quota di un particolare investimento che ciascun veicolo effettua o avrebbe effettuato qualora l'affare fosse andato a buon fine. Ad esempio, in una situazione in cui gli Altri conti cercano di partecipare a un investimento su base di overflow, tali Altri conti potrebbero non sostenere spese per affari non conclusi o altre spese relative all'investimento, nel qual caso il Comparto potrebbe farsi carico di una quota sproporzionatamente elevata di tali spese.

### Interessi differenti

- 39.16 Un Comparto potrà investire insieme ad Altri conti, e uno o più di tali Altri conti potranno ricevere determinati diritti di governance o altri diritti o essere soggetti a termini e condizioni più favorevoli rispetto a quelli applicabili al Comparto. Tali Altri conti potrebbero prendere decisioni più vantaggiose per sé stessi piuttosto che per il Comparto. Inoltre, gli investimenti potrebbero andare a beneficio di uno o più degli Altri Conti in misura sproporzionata rispetto al loro beneficio per il Comparto. Al contrario, gli interessi di uno o più degli altri conti in uno o più investimenti potrebbero, in futuro, essere in conflitto con quelli del Comparto. Di conseguenza, il Responsabile degli Investimenti potrebbe essere incentivato a non intraprendere determinate azioni per conto del Comparto in relazione a tali investimenti, incluso l'esercizio di certi diritti che il Comparto potrebbe avere, considerando l'investimento di uno o più degli altri conti in quegli investimenti.
- 39.17 Sebbene si preveda che un Comparto, quando investe insieme ad un Altro conto, dismetterà in genere la propria partecipazione in un investimento nella stessa proporzione e alle stesse condizioni dell'Altro conto, fatte salve considerazioni di natura legale, fiscale, normativa o di altro tipo, come determinato dal General Partner a sua esclusiva discrezione, non vi è alcuna garanzia che le partecipazioni in un investimento detenute dal Comparto saranno realizzate a condizioni altrettanto favorevoli rispetto alle partecipazioni in tale investimento detenute dall'Altro conto. Inoltre, la cessione da parte degli Altri conti potrebbe determinare una riduzione del valore di mercato dell'investimento continuativo del Comparto o una riduzione del prezzo a disposizione del Comparto, che potrebbe a sua volta cedere il proprio investimento.

## Partecipazione alle Attività di Investimento

39.18 Amministratori, direttori, funzionari, dipendenti e affiliati dei Gestori potranno acquistare e vendere titoli o altri investimenti per proprio conto e potranno avere conflitti di interesse reali o potenziali in relazione agli investimenti effettuati per conto di un Comparto o di un Investimento in cui un Comparto investe. A seguito di strategie di negoziazione e di investimento o di vincoli diversi, gli amministratori, i dirigenti, i funzionari, i dipendenti e le

affiliate dei Gestori, o i Gestori per conto degli Altri conti, o una qualsiasi delle loro rispettive affiliate per conto dei propri altri conti, potranno assumere posizioni identiche, diverse o assunte in momenti diversi rispetto alle posizioni assunte per il Comparto o per un Investimento.

Investimento in diverse componenti della struttura del capitale di una Società in portafoglio

39.19 In caso di investimento di un Comparto in una Società in portafoglio in cui anche Altri conti detengono una partecipazione, potrebbero emergere dei conflitti, in particolare qualora tali partecipazioni siano detenute in parti diverse della struttura patrimoniale della Società in portafoglio. Le decisioni relative alle azioni da intraprendere nei confronti della Società in portafoglio possono generare conflitti di interesse tra tali soggetti in merito alle azioni che la Società dovrebbe intraprendere. Le questioni relative all'opportunità di far valere, modificare o rinunciare agli obblighi di pagamento e alle clausole restrittive, alla possibilità di rifinanziare il debito, all'opportunità di far valere i crediti, all'opportunità di promuovere o avviare una ristrutturazione o una liquidazione all'interno o all'esterno della procedura fallimentare, nonché i termini di eventuali accordi di rinegoziazione o ristrutturazione potrebbero dar luogo a conflitti di interesse. I Gestori risolveranno tali conflitti caso per caso, tenendo conto degli interessi di un Comparto e degli Altri conti pertinenti, ma non vi è alcuna garanzia che tali conflitti saranno risolti a favore di un Comparto. I Gestori potranno indurre un Comparto e Altri conti a esprimere voti diversi o conflittuali riguardo a una Società in portafoglio. I Gestori potranno inoltre decidere che sia nell'interesse di un Comparto o di Altri conti astenersi dall'esprimere il voto, oppure potrà verificarsi una situazione in cui alcuni, ma non tutti, dei loro clienti abbiano diritto di voto in relazione a una determinata questione riguardante la Società in portafoglio. Potrebbe sorgere un conflitto anche nell'allocazione di un'opportunità di investimento derivante da una ristrutturazione, una riorganizzazione o un'altra situazione speciale, qualora tale investimento potenziale possa essere effettuato sia da un Comparto che da Altri conti. Non vi è alcuna garanzia che il rendimento di un Comparto che partecipa a una transazione sia pari o non inferiore a quello di altri conti partecipanti alla stessa operazione, né che sarebbe stato altrettanto favorevole se tali conflitti non fossero esistiti.

Investimento in Altri conti; investimenti da parte dei Gestori e Altri conti in un Comparto

39.20 Di tanto in tanto, un Comparto potrebbe investire in Altri conti. In tali casi, gli interessi di un Comparto potrebbero non essere allineati in tutte le circostanze con gli interessi di tali altri veicoli di investimento. Tale investimento potrebbe dare origine a conflitti di interesse. Potrebbero essere intraprese azioni da parte del Gestore riguardo a tale Altro conto, sfavorevoli per un Comparto. Nel caso in cui un Comparto effettui investimenti in entità gestite dai Gestori per le quali tale Comparto sostenga costi aggiuntivi a titolo di commissioni di gestione o compensi legati alla performance a favore dei Gestori, gli Azionisti potrebbero sostenere indirettamente tali commissioni di gestione o compensi legati alla performance incrementali. Inoltre, i Gestori e Altri conti potrebbero di tanto in tanto acquistare Azioni ordinarie.

### Altre questioni

I Gestori e le rispettive affiliate non acquisteranno titoli o altri beni da un Comparto, né venderanno titoli o altri beni a un Comparto, salvo che un Comparto possa effettuare operazioni con conti affiliati alla Società in virtù di comuni funzionari, amministratori, consulenti, membri o General Partner. Tali operazioni sarebbero effettuate in circostanze in cui i Gestori ritengano opportuno che uno o più Comparti acquistino e un altro cliente venda,

oppure che uno o più Comparti vendano e un altro cliente acquisti, lo stesso titolo o strumento nello stesso giorno.

39.22 Le future attività di investimento dei Gestori e delle loro affiliate, così come dei rispettivi dirigenti, partner, soci, amministratori o dipendenti, potrebbero generare conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli descritti sopra e nella Sezione specifica pertinente.

## Termini generali

39.23 Il GEFIA e il Responsabile degli Investimenti adotteranno e manterranno disposizioni organizzative e amministrative efficaci, finalizzate a identificare, gestire e monitorare in modo ragionevole i potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere, assicurando inoltre che tali conflitti siano adeguatamente comunicati agli investitori. Inoltre, il GEFIA e il Responsabile degli Investimenti compiranno ogni ragionevole sforzo per garantire che l'esecuzione dei propri compiti non sia influenzata da eventuali coinvolgimenti personali o professionali, prevenendo conflitti di interesse che possano danneggiare gli interessi degli investitori e assicurando che eventuali conflitti siano gestiti e risolti in modo equo

### 40. FATTORI DI RISCHIO

## Fattori di rischio generali

- 40.1 Un investimento nella Società comporta un grado significativo di rischio. L'investimento nella Società è destinato esclusivamente a soggetti in grado di sostenere il rischio economico dell'operazione, che comprendano l'elevato livello di rischio associato, lo ritengano coerente con i propri obiettivi di investimento e la propria situazione finanziaria, e non abbiano esigenze di liquidità. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi della Società saranno raggiunti o che ci sarà un ritorno di capitale.
- Prima di decidere di investire nella Società, gli Investitori dovrebbero valutare attentamente tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto informativo, comprese quelle riportate nella Sezione specifica, così come la propria situazione personale. Gli Investitori dovrebbero prestare particolare attenzione, tra le altre cose, alle considerazioni esposte nella presente Clausola e nella Sezione specifica "Fattori di rischio specifici" pertinente. I fattori di rischio ivi menzionati, e in questo documento, da soli o collettivamente, possono ridurre il ritorno sulle Azioni e potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell'investimento di un Investitore nelle Azioni. Il valore delle Azioni di qualsiasi Comparto potrebbe diminuire o aumentare e non è garantito. In caso di liquidazione o in altre circostanze, gli Investitori potrebbero non riuscire a recuperare l'importo originariamente investito.
- I rischi possono comprendere, tra l'altro, quelli legati ai mercati azionari, ai tassi di cambio e di interesse, al rischio di credito, al rischio di controparte, alla volatilità dei mercati e ai rischi di natura politica. I fattori di rischio esposti nella Sezione Termini generali e nella Sezione specifica pertinente non sono esaustivi. Potrebbero esserci altri rischi che un Investitore dovrebbe considerare e che sono pertinenti per le proprie circostanze particolari o in generale.
- 40.4 Il ruolo di Azionista è adatto solo ai Soggetti in grado di valutare i vantaggi e i rischi di tale investimento e che dispongono di risorse sufficienti per sostenere eventuali perdite derivanti da tale investimento, compresa la perdita dell'intero investimento dell'Investitore nella Società.

Prima di decidere di aderire alla Società, gli Investitori dovrebbero consultare il proprio agente di cambio, direttore di banca, avvocato, notaio, commercialista e/o consulente finanziario e valutare attentamente tale decisione di investimento alla luce del presente Prospetto informativo, in particolare quanto sopra riportato, la Sezione specifica pertinente e la situazione personale del potenziale investitore.

## Condizioni economiche e di mercato generali

- 40.6 Il valore del patrimonio netto totale della Società e di ciascun Comparto è soggetto a fluttuazioni. Nella misura in cui il portafoglio di un Comparto è concentrato in titoli di un singolo emittente o di più emittenti in un singolo settore, il rischio associato a qualsiasi decisione di investimento aumenta. L'utilizzo della leva finanziaria per un investimento può comportare un aumento o una diminuzione del patrimonio netto medio del Comparto interessato in misura maggiore rispetto a quanto avverrebbe senza l'utilizzo della leva finanziaria.
- 40.7 n investimento in qualsiasi Comparto della Società comporta un elevato grado di rischio, incluso il rischio che l'intero investimento dell'Azionista possa andare perduto. La performance della Società (e di ciascun Comparto) dipende dalle scelte di investimento operate dai Gestori, dall'allocazione dei proventi derivanti dall'offerta e dal rendimento degli Investimenti. Le attività di investimento della Società comportano i rischi associati agli investimenti nel mercato privato in generale. Tali rischi includono: variazioni sfavorevoli nelle condizioni economiche nazionali o internazionali; condizioni di mercato locali sfavorevoli; condizioni finanziarie delle società in portafoglio; cambiamenti nella disponibilità o nei termini del finanziamento; variazioni nei tassi di interesse, nei tassi di cambio, nelle aliquote fiscali aziendali e in altre spese operative: modifiche normative, comprese le leggi ambientali, le norme di governo e le politiche fiscali; variazioni nei prezzi dell'energia; cambiamenti nella popolarità relativa di determinati settori o nella disponibilità di acquirenti per l'acquisizione di società; dipendenza dal flusso di cassa; eventi di forza maggiore; perdite non assicurabili; guerra, terrorismo, terremoti, uragani o inondazioni; e altri fattori al di fuori del controllo della Società o degli Investimenti. La volatilità imprevista o la mancanza di liquidità, come le condizioni generali del mercato prevalenti nel 2008, potrebbero compromettere la redditività del Comparto pertinente o comportare perdite.

### **General Partner**

- 40.8 Il General Partner è una società di nuova costituzione, priva di uno storico di performance su cui gli Investitori possano basare la propria valutazione. Benché il General Partner dedicherà il tempo e gli sforzi che riterrà ragionevolmente necessari per attuare gli obiettivi della Società, non vi è alcuna garanzia che il suo impegno avrà successo.
- 40.9 Gli Azionisti limitati non parteciperanno alla gestione esterna della Società, non avranno alcun interesse diretto in alcun Investimento, non disporranno di diritti di voto in relazione agli Investimenti o alle loro affiliate e non avranno alcun titolo o possibilità di rivalersi nei confronti di alcun fondo in portafoglio, Investimento o delle rispettive affiliate
- 40.10 Sebbene il General Partner mantenga l'autorità e la responsabilità ultime per l'operatività e la gestione della Società, le decisioni quotidiane relative agli investimenti delle attività sono delegate, conformemente agli accordi in essere, al GEFIA, che è responsabile della gestione del rischio e del portafoglio della Società. Il GEFIA ha incaricato il Responsabile degli Investimenti di fornire, per conto della Società, servizi delegati di gestione del portafoglio. Le performance della Società dipendono quindi in larga misura dalla continuazione del Contratto con il GEFIA e del Contratto di gestione del portafoglio e dai servizi, e dalle competenze dei funzionari e dei dipendenti del GEFIA e del Responsabile degli Investimenti.

### Limitazioni relative al riscatto e al trasferimento di Azioni

40.11 Le Azioni sono anche soggette a rigorose limitazioni in materia di riscatto e trasferimento, come indicato nella Sezione specifica di ciascun Comparto.

#### Commissione di incentivo

40.12 Alcuni Comparti possono prevedere che il General Partner, uno qualsiasi dei suoi gestori, il GEFIA, uno qualsiasi dei Gestori o altri soggetti abbiano diritto a ricevere una Commissione di incentivo, che può includere il carried interest, una commissione basata sulla performance o altri sistemi di compenso analoghi. Il fatto che queste commissioni di incentivo siano basate sulla performance del Comparto pertinente può creare un incentivo per il beneficiario a far sì che il Comparto effettui Investimenti più rischiosi o più speculativi di quanto sarebbe il caso in assenza di compensi basati sulle performance.

## Storia operativa limitata

- 40.13 La Società è stata costituita di recente e dispone di uno storico di performance limitato, che gli Azionisti possono considerare nella valutazione degli investimenti. Le spese operative iniziali per un nuovo fondo, inclusi i costi di avviamento, che possono essere significativi, potrebbero essere maggiori rispetto alle spese di un fondo consolidato. Inoltre, in alcuni casi, gli Investimenti potrebbero essere di nuova costituzione con una storia operativa limitata su cui basarsi per la valutazione della loro performance.
- 40.14 Ciascun Comparto è stato costituito di recente e pertanto non ha una storia operativa di rilievo.

### Commissioni e spese

40.15 La Società versa, attingendo al patrimonio di ciascun Comparto, le commissioni, i costi e le spese operative sostenute per il proprio funzionamento, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le imposte, le spese legali, di revisione contabile, amministrative, di registro e altre spese dovute alle autorità di vigilanza, i premi assicurativi, gli interessi, le commissioni a favore dei fornitori di servizi e i costi di pubblicazione del NAV del Comparto e della Società. Le commissioni, le allocazioni e le spese a cui ciascun Comparto sarà soggetto potrebbero essere sostanziali e diluire i rendimenti realizzati dagli Azionisti.

#### Diversificazione del rischio insufficiente

- 40.16 Fatte salve le limitazioni sugli investimenti stabilite nel presente Prospetto o nella pertinente Sezione specifica, non vi è alcuna garanzia sul livello di diversificazione che sarà effettivamente raggiunto in un Comparto, in termini di esposizione alle diverse classi di attività, regioni geografiche o numero di Investimenti.
- 40.17 Un Comparto può partecipare a un numero limitato di Investimenti e, di conseguenza, il rendimento aggregato sperimentato dagli Investitori può essere sostanzialmente influenzato negativamente dalla performance sfavorevole di uno o più Investimenti singoli. Inoltre, la diversificazione degli Investimenti del Comparto potrebbe essere ulteriormente limitata e potrebbe essere impiegato proporzionalmente più capitale nella misura in cui il Comparto investe una parte significativa del suo capitale in un numero ristretto di operazioni.
- 40.18 In particolare, durante il Periodo di avviamento, un Comparto pertinente potrebbe essere esposto a un singolo Investimento e, di conseguenza, essere interamente soggetto a qualsiasi evento economico, legale o di altra natura che incida su tale Investimento.

## Nessuna segregazione dei rischi tra Classi e serie di Azioni

40.19 La Società ha la facoltà di emettere Azioni in Classi e serie di Azioni all'interno di ciascun Comparto. Sebbene, ai sensi dell'articolo 181 della Legge del 2010, le attività e le passività di ciascun Comparto siano segregate, le Classi e/o le serie di Azioni all'interno di un medesimo Comparto condividono i rischi e le passività complessive. Di conseguenza, l'investimento di un Azionista in un Comparto rimane esposto alle passività di altre Classi o serie di Azioni. In pratica, la responsabilità interclasse è prevista solo quando le passività riferibili a una Classe o a una serie di Azioni superano le attività riferibili a tale Classe o serie di Azioni all'interno del Comparto pertinente e non è in grado di soddisfare tutte le passività ad essa attribuite. In tal caso, le attività del Comparto pertinente attribuibili ad altre Classi o serie di Azioni all'interno di tale Comparto, potranno essere utilizzate per coprire tale eccedenza di responsabilità e il valore delle Classi o serie di Azioni contribuenti sarà di conseguenza ridotto.

### Valute estere e Tassi di cambio

40.20 La Società può detenere direttamente o indirettamente Investimenti per conto di un Comparto pertinente in valute diverse dalla Valuta di riferimento o dalla valuta applicabile alla Classe o serie di Azioni detenute da un Azionista limitato. Le variazioni nei tassi di cambio delle valute estere possono dunque avere un effetto separato, favorevole o sfavorevole, sul guadagno o sulla perdita altrimenti realizzati sugli strumenti detenuti da tale Comparto. Di conseguenza, il valore di un investimento in un Comparto può essere influenzato favorevolmente o sfavorevolmente dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Inoltre, i potenziali investitori le cui attività e passività sono denominate principalmente in valute diverse dalla valuta di investimento dovrebbero tenere conto del potenziale rischio di perdita derivante dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra le valute interessate.

# Disponibilità di opportunità di Investimento

L'attività di identificazione e strutturazione di Investimenti dei tipi contemplati da ciascun Comparto è competitiva e comporta un alto grado di incertezza. La disponibilità di opportunità di investimento è generalmente soggetta alle condizioni di mercato e, in alcuni casi, al clima normativo o politico prevalente. Non è possibile garantire che la Società (per conto dei rispettivi Comparti) sarà in grado di individuare e realizzare investimenti interessanti in futuro o di investire integralmente le sottoscrizioni effettuate in uno o più Comparti.

### Illiquidità

- 40.22 Gli investimenti potrebbero essere illiquidi e, di conseguenza, potrebbe non essere possibile cederli a un prezzo che rifletta la valutazione del valore equo effettuata dal General Partner.
- 40.23 La natura degli investimenti potrebbe anche richiedere un lungo periodo di detenzione prima di poter generare utili. Di conseguenza, la cessione degli Investimenti può richiedere un periodo di tempo prolungato o comportare distribuzioni in natura degli Investimenti in sostituzione o in aggiunta al contante. Nel caso in cui il General Partner effettui distribuzioni in natura di investimenti in seguito alla liquidazione di un Comparto pertinente o della Società, tali investimenti potrebbero risultare illiquidi o soggetti a limitazioni legali, contrattuali o di altro tipo in materia di trasferimento. Inoltre, il pagamento in natura sarà effettuato con il consenso dell'Azionista ricevente e determinato su base equa tra tutti gli Investitori.

#### **Valutazione**

- 40.24 Alcuni degli investimenti potrebbero essere altamente illiquidi e non saranno negoziati pubblicamente né facilmente commerciabili. Il General Partner e il GEFIA potrebbero non avere accesso a prezzi di mercato facilmente determinabili al momento della valutazione degli investimenti e non sono pertanto in grado di garantire che un determinato investimento possa essere ceduto a un prezzo pari al Valore di mercato equo attribuito a tale investimento dal General Partner, dal GEFIA o dall'Agente di valutazione.
- 40.25 I rendimenti reali effettivi dipenderanno da vari fattori, tra cui i risultati operativi futuri, il valore delle attività e le condizioni di mercato al momento della cessione, eventuali costi di transazione correlati e i tempi e le modalità di vendita

### Uso delle stime

40.26 Nel calcolare il NAV della Società, di ciascun Comparto, di ciascuna Classe e di ciascuna serie di Azioni, è possibile fare affidamento sull'uso di stime e ipotesi. Vi è il rischio che il NAV calcolato basandosi su tali stime o ipotesi possa differire dai valori effettivi e, di conseguenza, possa essere sovrastimato o sottostimato, a seconda dei casi. Sussiste inoltre il rischio che un Investitore possa pagare un importo eccessivo qualora il valore effettivo delle Azioni risulti inferiore al NAV calcolato al momento della sottoscrizione.

## Rendimento inadeguato

40.27 Non è possibile garantire che i rendimenti sugli investimenti di qualsiasi Comparto siano commisurati al rischio di investimento in tale Comparto. Gli Azionisti limitati non dovrebbero impegnare denaro in alcun Comparto a meno che non abbiano le risorse per sostenere la perdita dell'intero investimento in tale Comparto.

#### Indennizzo

40.28 Conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Prospetto, i Soggetti indennizzati hanno diritto a essere manlevati con i beni della Società per eventuali costi, perdite o spese da essi sostenuti o di cui possano essere ritenuti responsabili in relazione alla gestione o alle operazioni della Società. Tali obblighi potrebbero richiedere alla Società di effettuare pagamenti di indennizzo sostanziali..

#### Informazioni riservate

40.29 Di tanto in tanto, la Società o le relative affiliate potrebbero entrare in possesso di informazioni rilevanti non pubbliche riguardanti un'entità in cui uno o più Comparti hanno investito o propongono di investire. Il possesso di tali informazioni potrà limitare la capacità dei Comparti pertinenti di acquistare o vendere titoli dell'entità.

### Riscatto e trasferimento obbligatori

40.30 Il General Partner potrebbe riscattare obbligatoriamente o richiedere la cessione di tutte o parte delle Azioni detenute da un Azionista limitato, come specificato nel presente Prospetto informativo e nello Statuto.

# Limitazioni al trasferimento: Azioni non quotate; Azioni senza mercato

40.31 La trasferibilità delle Azioni è soggetta a determinate limitazioni indicate nel presente Prospetto informativo e nello Statuto. Le Azioni non sono negoziate in alcuna borsa valori nazionale né in un altro mercato. Al momento non esiste un mercato per le Azioni, e la

Società prevede che non si svilupperà. Pertanto, le Azioni non sono facilmente commerciabili.

### Rischio associato all'esistenza di side letter

Fatte salve le disposizioni del GEFIA, il General Partner e il GEFIA potranno, di tanto in tanto, stipulare accordi paralleli o supplementari (detti "side letter") o altri accordi analoghi con uno o più investitori, secondo la loro esclusiva discrezione, che conferiscono a tali investitori diritti aggiuntivi e/o differenti rispetto a quelli previsti dal presente Prospetto informativo. Di conseguenza, alcuni Investitori potrebbero ricevere benefici aggiuntivi che altri Investitori non riceveranno. Gli altri Investitori non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti della Società, di alcun Comparto della stessa, del GEFIA, e/o di alcuna delle loro affiliate nel caso in cui alcuni Azionisti limitati ricevano condizioni aggiuntive e/o diverse a seguito di tali accordi accessori.

## Rischio di controparte

40.33 La Società sarà soggetta al rischio di incapacità di qualsiasi controparte commerciale di adempiere ai propri obblighi relativi alle operazioni, a causa della propria insolvenza o di quella di terzi, di fallimento, illiquidità o perturbazione del mercato o di altre cause, siano esse di natura sistemica o di altro tipo. Il rischio sistemico potrebbe sorgere a seguito dell'insolvenza di uno dei numerosi grandi istituti finanziari interdipendenti tra loro per soddisfare le proprie esigenze operative o di liquidità, in modo tale che l'insolvenza di uno di essi provochi una serie di insolvenze a catena. Questo può avere effetti negativi su intermediari finanziari quali agenzie di compensazione, camere di compensazione, broker e società quotate in determinati Paesi.

## Rischio di frode e illeciti

40.34 La Società sarà esposta al rischio di frodi o comportamenti scorretti da parte di fornitori di servizi, dipendenti e fornitori di servizi terzi di un'entità di investimento in cui la Società ha investito, o dei relativi amministratori, funzionari o agenti. La Società adotterà misure volte a selezionare fornitori di servizi affidabili e a prevenire e scoraggiare comportamenti scorretti da parte dei propri dipendenti, e intende cercare di ottenere trasparenza e monitorare le attività dei fornitori di servizi e degli altri agenti delle entità di investimento in cui la Società investe. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che le misure adottate saranno efficaci nell'eliminare il rischio di frode o altri atti o pratiche di mala fede.

### Crimini informatici e violazioni della sicurezza

40.35 Con il crescente utilizzo di Internet e della tecnologia in relazione alle attività dei fornitori di servizi, la Società è soggetta a maggiori rischi operativi e di sicurezza delle informazioni a causa di violazioni della sicurezza informatica. Le violazioni della sicurezza informatica includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la contaminazione da virus informatici e l'accesso non autorizzato ai sistemi dei Fornitori di servizi tramite "hacking" o altri metodi finalizzati all'appropriazione indebita di attività o informazioni sensibili, alla corruzione dei dati o all'interruzione delle operazioni. Le violazioni della sicurezza informatica possono verificarsi anche senza accessi non autorizzati, ad esempio tramite attacchi di tipo denial of service o in situazioni in cui soggetti autorizzati rilasciano, volontariamente o involontariamente, informazioni riservate memorizzate nei sistemi dei Fornitori di Servizi. Una violazione della sicurezza informatica potrebbe provocare interruzioni e compromettere le operazioni commerciali della Società, con possibili conseguenze quali perdite finanziarie, impossibilità di calcolare il NAV della Società, violazione delle normative vigenti, sanzioni o multe da parte delle autorità di controllo, nonché oneri di conformità e altri costi associati. Di conseguenza la Società e gli Azionisti potrebbero essere negativamente colpiti. Inoltre,

violazioni indirette della sicurezza informatica presso emittenti di titoli in cui la Società investe potrebbero avere effetti negativi simili sia sulla Società che sugli Azionisti. Benché i Fornitori di servizi abbiano stabilito sistemi di gestione del rischio concepiti per ridurre i rischi associati alle violazioni della sicurezza informatica, non ci sono garanzie che tali misure avranno successo.

# Gestione della posta

40.36 La corrispondenza postale indirizzata alla Società ricevuta presso la sua sede legale sarà inoltrata senza essere aperta all'indirizzo di inoltro fornito dall'Amministratore. Né la Società, né il General Partner, né i relativi gestori, consulenti o fornitori di servizi saranno responsabili in alcun modo per eventuali ritardi nella consegna della corrispondenza all'indirizzo di inoltro, qualunque sia la causa.

### Passività contingenti sulle cessioni

- 40.37 In relazione alla cessione di un Investimento, la Società, per conto di un Comparto pertinente, potrebbe essere tenuta a fornire garanzie o dichiarazioni riguardanti gli aspetti commerciali e finanziari della Società in portafoglio (o di un Veicolo intermediario), analoghe a quelle normalmente rese in occasione della vendita di qualsiasi attività.
- 40.38 La Società, per conto di un Comparto, potrebbe anche essere tenuta a indennizzare gli acquirenti della Società in portafoglio (o di un Veicolo intermediario) nella misura in cui tale dichiarazione si riveli inaccurata, o per altre questioni.
- 40.39 Tali accordi potrebbero comportare passività contingenti che, in ultima analisi, potrebbero richiedere finanziamenti da parte degli Investitori che effettuano conferimenti al Comparto interessato.

## Rischi legali e fiscali in generale

Rischi legali

- 40.40 Il General Partner e la Società sono tenuti a rispettare vari requisiti legali, inclusi quelli previsti dalla Legge del 1915, dalla Legge del 2013, nonché dalle normative fiscali vigenti in Lussemburgo e da quelle applicabili nelle altre giurisdizioni in cui la Società opera. Eventuali modifiche a tali leggi durante la vita della Società potrebbero comportare variazioni significative nei requisiti legali e nelle autorizzazioni cui la Società e i suoi Azionisti Limitati sono soggetti rispetto alla situazione attuale.
- A seguito della crisi finanziaria globale, i mercati finanziari di tutto il mondo hanno subito considerevoli cali nelle valutazioni delle azioni e dei titoli di debito, una contrazione acuta nella disponibilità di credito e il fallimento di un certo numero di istituzioni finanziarie di primo piano. Di conseguenza, alcuni organi governativi e banche centrali a livello mondiale hanno intrapreso programmi di intervento senza precedenti, i cui effetti a lungo termine rimangono incerti. Persistono preoccupazioni riguardo al debito sovrano di diversi Paesi dell'Eurozona, nonché alla possibilità che uno o più Stati possano uscire dall'Eurozona o, in seguito al referendum britannico sulla Brexit, dall'Unione Europea. Ulteriori sviluppi e risultati riguardanti tali questioni sono imprevedibili e potrebbero influire negativamente in modo significativo sulla capacità della Società di effettuare investimenti per conto del/i Comparto/i interessato/i e sugli Investimenti stessi. Allo stesso tempo, eventuali misure adottate per limitare o contenere tali problematiche potrebbero provocare una contrazione economica con conseguenti effetti negativi per uno o più Comparti e i rispettivi Investimenti.

40.42 A seguito della crisi finanziaria globale, molte delle autorità di regolamentazione alle quali la Società è soggetta a livello internazionale, comprese agenzie governative e organismi di autoregolamentazione, hanno la facoltà di condurre indagini e procedimenti amministrativi che possono comportare ammende, sospensioni del personale o altre sanzioni, ivi incluse la censura, l'emissione di ordini di cessazione dell'attività o la sospensione o revoca delle licenze e dell'iscrizione all'albo. Esiste inoltre un rischio reale che le autorità di regolamentazione possano introdurre nuove leggi o normative restrittive (comprese disposizioni fiscali), modificare quelle esistenti o adottare interpretazioni più rigorose nell'applicazione delle normative vigenti. Eventi o cambiamenti di guesto tipo potrebbero verificarsi mentre la Società è attiva e influire negativamente sulla Società o sui suoi Comparti, nonché sulla loro capacità di operare e/o di perseguire le strategie di investimento. Tali rischi sono spesso difficili o impossibili da prevedere, evitare o mitigare in anticipo. In sintesi, la regolamentazione in generale, nonché quella più specificamente rivolta al settore dei fondi privati, comprese le leggi e le normative fiscali, potrebbero aumentare il costo di acquisizione, detenzione o cessione degli investimenti nelle Società in Portafoglio, la redditività delle imprese e il costo di gestione della Società o dei relativi Comparti. Non vi è alcuna garanzia che tale scrutinio potenziato non avrà un impatto negativo sulla Società o sui relativi Comparti o non ostacolerà altrimenti le loro attività.

### Direttiva sui GEFIA 2.0

40.43 Il 6 novembre 2023, la Commissione Europea ha annunciato un accordo provvisorio con il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo sul testo di una revisione mirata della Direttiva sui GEFIA (la Direttiva sui GEFIA 2). La Direttiva sui GEFIA 2 dovrebbe contenere disposizioni che disciplinano, tra le altre cose, la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi o per loro conto. È possibile che tali cambiamenti abbiano un impatto negativo su alcuni Comparti, aumentando, tra l'altro, gli oneri normativi relativi a prestiti che tali Comparti potrebbero concedere o nei quali potrebbero investire. Tale Comparto potrebbe anche essere soggetto a una maggiore concorrenza, un accesso ridotto o costi più elevati nel mercato dei prestiti a causa delle nuove regole. Il testo finale e l'ambito di applicazione della Direttiva sui GEFIA 2 e il suo impatto sulla Società non sono ancora certi e potrebbero variare a seconda dell'esito del processo legislativo e dell'interpretazione e attuazione da parte delle autorità e dei tribunali competenti nell'UE e nei suoi Stati membri. La Società cercherà di conformarsi a qualsiasi requisito applicabile ai sensi della Direttiva sui GEFIA 2, ma non vi è alcuna garanzia che sarà in grado di farlo senza incorrere in costi, passività o perdite aggiuntive o che potrebbe non essere influenzata negativamente da eventuali cambiamenti normativi o di mercato derivanti dalla Direttiva sui GEFIA 2.

## Regolamento ELTIF e Regolamento delegato ELTIF

40.44 Le opportunità di investimento per un fondo sono soggette al Regolamento ELTIF e in particolare ai requisiti di attività ammissibili del Regolamento ELTIF. Pertanto, non è possibile garantire in alcun modo il numero di opportunità di investimento che saranno effettivamente disponibili per il fondo. Inoltre, il rispetto di tali requisiti sarà monitorato per tutta la durata degli investimenti e, in circostanze in cui si verifica una potenziale o effettiva violazione di tali requisiti, il GEFIA dovrà adottare misure di mitigazione o correttive per garantire la conformità al Regolamento ELTIF. Tali azioni possono includere la dismissione di un'attività in un momento non ottimale, il che potrebbe avere un impatto sui rendimenti.

Leggi e normative antiriciclaggio, procedure di conoscenza del cliente (KYC), regimi fiscali e di rendicontazione delle informazioni

40.45 Per agevolare il rispetto delle normative e delle leggi antiriciclaggio vigenti, ogni potenziale Investitore è tenuto a fornire specifiche informazioni e dichiarazioni alla Società, al General Partner, al GEFIA, al Responsabile degli Investimenti, all'Amministratore e alle loro rispettive

affiliate. In particolare, la Società, il General Partner, il GEFIA, il Responsabile degli Investimenti e l'Amministratore possono richiedere agli Investitori di fornire informazioni necessarie per adempiere a richieste provenienti da tribunali, corti, banche centrali, borse o autorità governative e di regolamentazione. Inoltre, è probabile che alla Società si applichino uno o più regimi di scambio di informazioni che potrebbero richiedere al General Partner, al GEFIA, al Responsabile degli investimenti e/o all'Amministratore di raccogliere e condividere con le autorità fiscali e altre autorità competenti informazioni relative agli Azionisti limitati (comprese le informazioni identificative e gli importi di determinati redditi loro allocabili o distribuibili). In futuro, la Società potrebbe essere tenuta a condurre ulteriori verifiche sia sull'identità di qualsiasi investitore (inclusa la fonte dei fondi di tale investitore utilizzati per effettuare un investimento, i conti bancari utilizzati per versare contributi di capitale o ricevere proventi di distribuzione) sia sui suoi beneficiari effettivi. Le informazioni attuali e future divulgate potranno essere fornite a autorità governative e di regolamentazione di varie giurisdizioni, senza necessariamente fornire una notifica preventiva (o alcuna notifica) agli Investitori. Non è chiaro quali ulteriori misure il General Partner, il GEFIA, il Responsabile degli Investimenti, l'Amministratore e la Società potrebbero essere tenuti a prendere per conformarsi a leggi, norme e regolamenti futuri; tuttavia, queste misure potrebbero includere il divieto per gli investitori di effettuare ulteriori acquisti di Azioni, depositare distribuzioni e altri proventi in un conto di deposito e/o causare il ritiro degli investitori. Inoltre, un Azionista limitato potrebbe essere tenuto a indennizzare la Società, il General Partner,il GEFIA, il Responsabile degli Investimenti, l'Amministratore e le rispettive affiliate per eventuali perdite o danni subiti a causa del mancato rispetto da parte di tale Azionista limitato dell'obbligo di fornire tali informazioni. Tale inadempienza potrebbe altresì comportare alcune altre consequenze negative (inclusa l'espulsione dalla Società e/o l'imposizione di sanzioni o, se del caso, ritenute fiscali attribuibili a tale Azionista limitato).

## Legislazione sulla Protezione dei dati

- 40.46 Il trattamento dei dati personali da parte della Società, del General Partner e dei Fornitori di servizi comporta dei rischi legali e normativi e i requisiti legali e normativi relativi alla raccolta, archiviazione, gestione e trasferimento dei dati personali continuano a svilupparsi. La Società, il General Partner, i Fornitori di Servizi e/o le loro affiliate potrebbero essere soggetti a nuove leggi o normative riguardanti le informazioni personali che possono memorizzare o conservare. Inoltre, potrebbero avere obblighi ai sensi delle leggi e delle normative esistenti.
- La Società, il General Partner, i Fornitori di servizi e le loro affiliate potrebbero anche essere soggetti a leggi e normative sulla protezione dei dati di altre giurisdizioni (sia come titolari che come responsabili del trattamento o entrambi) inclusi, senza limitazione, quelli del Lussemburgo. La conformità a queste leggi e normative potrebbe comportare spese sostanziali. Eventuali inadempienze da parte della Società, del General Partner, dei Fornitori di servizi o delle loro affiliate rispetto a tali leggi e regolamenti potrebbero causare danni reputazionali e comportare per la Società e i suoi amministratori costi rilevanti o sanzioni derivanti da contenziosi e/o provvedimenti regolamentari.

### Sviluppi normativi riguardanti fondi privati e consulenti

Nel mese di agosto 2023, la SEC ha adottato nuove regole e modifiche alle regole esistenti ai sensi della Legge statunitense sui consulenti d'investimento (collettivamente, le **Regole SEC sui Fondi privati**) imponendo nuove restrizioni sui consulenti per gli investimenti e le loro attività riguardanti i fondi privati. Le Regole SEC sui fondi privati introducono una serie di nuovi obblighi e restrizioni, tra cui: requisiti ampliati di rendicontazione da parte dei consulenti agli investitori, con scadenze accelerate, riguardanti le performance, le commissioni e le spese dei fondi privati; l'obbligo per i consulenti di sottoporre i fondi privati a una revisione contabile annuale e di far sì che il revisore notifichi alla SEC il verificarsi di eventi materiali; obblighi relativi alle transazioni secondarie promosse dai consulenti, che

includono la necessità di ottenere un'opinione di equità e di fornire specifiche divulgazioni; requisiti prescrittivi di divulgazione e consenso per i consulenti che intendono adottare determinate pratiche; e restrizioni sul trattamento preferenziale degli investitori, attraverso side letter o altri accordi, inclusi divieti relativi a diritti di riscatto favorevoli e diritti informativi differenziati in particolari circostanze, oltre a obblighi di trasparenza per altre forme di trattamento preferenziale. Le Regole SEC sui fondi privati rappresentano un significativo cambiamento rispetto al precedente quadro normativo basato sulla divulgazione applicabile ai consulenti per gli investimenti, e al momento rimane incerta l'intera portata delle implicazioni che queste regole avranno sul funzionamento della Società, del GEFIA e sull'attività più ampia del Responsabile degli Investimenti Le Regole SEC sui Fondi privati di norma entreranno in vigore nei 12-18 mesi successivi alla pubblicazione nel Federal Register (che è avvenuta a settembre 2023). Sebbene le Regole sui fondi privati contengano alcune eccezioni limitate per i fondi preesistenti che avevano iniziato la loro attività prima delle date di adequamento pertinenti, alcuni aspetti delle suddette regole dovrebbero applicarsi alle attività della Società e quindi avere un impatto su di esse. Benché l'impatto complessivo delle Regole SEC sui Fondi privati sulle operazioni della Società sia ancora incerto, la loro implementazione comporterà un aumento del carico amministrativo per il GEFIA e i Responsabili degli Investimenti, potenzialmente distogliendo tempo, attenzione e risorse dalla gestione del portafoglio a favore di risposte a richieste, ispezioni e azioni di enforcement (o minacce di tali azioni).. Inoltre, le Regole SEC sui Fondi privati limiteranno la capacità della Società di soddisfare determinate richieste degli investitori e aumenteranno le spese operative complessive della Società, costi che alla fine saranno sostenuti dagli Investitori.

### Affidamento al "No-Action Relief" della CFTC

Sebbene alcuni dei Comparti possano direttamente o indirettamente negoziare strumenti derivati su materie prime (contratti futures su materie prime, contratti di opzioni su materie prime e/o swap), inclusi prodotti futures su titoli, sia il General Partner sia il GEFIA intendono mantenere l'esenzione dalla registrazione presso la CFTC in qualità di CPO, avvalendosi del provvedimento temporaneo di non azione disponibile per i fondi di fondi con esposizione alle materie prime (il provvedimento di non azione, "No-Action Relief"). Il No-Action Relief è disponibile fino a sei mesi dopo la pubblicazione, da parte della CFTC, di linee guida modificate riguardanti la possibilità, da parte di un fondo di fondi, di avvalersi della cosiddetta "esenzione de minimis" prevista dalla Norma 4.13(a)(3) della CFTC. Alla scadenza del No-Action Relief, sia il General Partner che il GEFIA potrebbero essere obbligati a registrarsi come Commodity Pool Operator (CPO) e a gestire i Comparti pertinenti nella loro qualità di soggetti registrati, oppure a ristrutturare le proprie partecipazioni in modo da soddisfare i requisiti per l'esenzione de minimis, secondo le nuove linee guida che saranno emanate dalla CFTC.

### Il Regolamento europeo sulle infrastrutture dei mercati

- Il Regolamento (UE) n. 648/2012 relativo ai derivati over-the-counter, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni comunemente noto come Regolamento **EMIR** e successivamente modificato nel 2019 dal Regolamento (UE) n. 2019/834 è entrato in vigore nel 2012. Tale Regolamento si applica a qualsiasi Comparto che utilizzi strumenti derivati, sia OTC che negoziati in borsa (ETD), indipendentemente dal fatto che vengano impiegati a fini di copertura o per altri scopi.
- 40.51 L'EMIR richiede che determinati contratti derivati OTC siano sottoposti a compensazione presso controparti centrali regolamentate (obbligo di compensazione) e che tutti i contratti derivati (OTC ed ETD) siano comunicati a repertori di dati su negoziazioni registrati (obbligo di rendicontazione). Per i derivati OTC non compensati centralmente, l'EMIR impone l'adozione di procedure e accordi adequati volti a misurare, monitorare e mitigare i rischi

operativi e di credito connessi alla controparte. Tra questi, uno dei requisiti più rilevanti, quando applicabile, è lo scambio di garanzie (collateral). A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE, l'EMIR è stato integrato nella legislazione del Regno Unito e i due regimi EMIR, così detti ""EMIR dell'UE" e "EMIR del Regno Unito" si rispecchiano ampiamente l'uno nell'altro.

- La categoria di controparte EMIR di un'entità e la sua attività di derivati OTC misurata rispetto a determinati "soglie di compensazione" prescritte determinano i suoi obblighi previsti dall'EMIR. Ogni Comparto sarà considerato una "Controparte Finanziaria" (CF) ai sensi di EMIR nell'UE e sarà soggetto all'obbligo di compensazione, se applicabile. Le CF EMIR la cui attività in derivati OTC è inferiore alle soglie rilevanti previste da EMIR (le cosiddette "Piccole CF") sono esentate dall'obbligo di compensazione obbligatoria. Inoltre, ogni Comparto sarà soggetto all'obbligo di rendicontazione e ai requisiti di mitigazione del rischio previsti dalla normativa. Pur non rientrando direttamente nell'ambito di applicazione dell'EMIR del Regno Unito, qualora un Comparto stipuli contratti derivati con una controparte del Regno Unito soggetta all'EMIR del Regno Unito, tale controparte potrà richiedere al Comparto interessato, come condizione per l'esecuzione delle operazioni, di ottemperare a determinati obblighi previsti dall'EMIR del Regno Unito, il che potrebbe comportare, in ultima analisi, l'obbligo per il Comparto di ottemperare ad alcuni aspetti sia dell'EMIR dell'UE che dell'EMIR del Regno Unito.
- 40.53 Essendo in vigore da un certo tempo, gli obblighi previsti dall'EMIR sono di norma ben consolidate. Il costo generale degli adempimenti previsti dal Regolamento EMIR e qualsiasi divergenza futura tra i regimi dell'UE e del Regno Unito potrebbero comportare un aumento del costo complessivo sostenuto dal Comparto per la stipula e il mantenimento di contratti derivati OTC ed ETD.

Direttiva UE relativa al recupero e alla risoluzione degli enti creditizi

- Ai sensi della Direttiva UE sul recupero e la risoluzione delle banche (2014/59/UE, come modificata dalla Direttiva BRRD II, Direttiva 2019/879/UE) (la **BRRD**), gli Stati membri dell'UE sono stati tenuti a introdurre un quadro di recupero e risoluzione per le banche e le imprese di investimento significative (gli "**Istituti**"), conferendo alle autorità nazionali competenti e di risoluzione i poteri di intervento qualora tali Istituzioni siano ritenute in difficoltà o a rischio di insolvenza. Gli Stati membri dell'UE erano tenuti a trasporre la BRRD nella legislazione nazionale entro gennaio 2015 o, in alcuni casi, entro gennaio 2016. Di conseguenza, quando il Regno Unito ha lasciato l'UE, il quadro di recupero e risoluzione della BRRD, attuato dal Regno Unito, era già in atto. Tuttavia, sono state intraprese alcune azioni legislative, anche riguardo all'inserimento della BRRD e per attuare le recenti modifiche alla BRRD e ci sono alcune differenze tra i due regimi.
- 40.55 Tra le altre cose, la BRRD prevede l'introduzione di uno "strumento di bail-in", in base al quale le autorità di risoluzione possono ridurre le pretese di azionisti e creditori dell'Istituto e/o convertirle in capitale. Fanno eccezione a tale regola le passività garantite, le attività dei clienti e il denaro dei clienti. Qualora, a seguito di un bail-in e sulla base di una valutazione post-risoluzione, risulti che azionisti o creditori le cui pretese sono state ridotte o convertite in capitale abbiano subito perdite superiori a quelle che avrebbero sostenuto in caso di liquidazione dell'Istituto secondo le normali procedure di insolvenza, la BRRD prevede il loro diritto al pagamento della differenza.
- 40.56 Altre facoltà di intervento includono la chiusura delle posizioni derivati aperte, la sospensione temporanea degli obblighi di pagamento o di consegna, la limitazione o sospensione dell'esecuzione dei diritti di garanzia, nonché la sospensione dei diritti di risoluzione.

40.57 L'attuazione di una procedura di risoluzione nei confronti di un istituto che è controparte o debitore della Società potrebbe comportare l'esercizio di un bail-in in relazione a qualsiasi credito non garantito della Società, la chiusura di posizioni in derivati e ritardi nella capacità della Società di far valere i propri diritti in relazione a garanzie reali o altro nei confronti dell'istituto interessato. Qualsiasi pagamento di indennizzo dovuto alla Società in conseguenza di un peggioramento della sua situazione derivante da un bail-in sarà probabilmente ritardato fino al completamento del processo di risoluzione e potrebbe risultare inferiore a quanto previsto o atteso.

#### Fisco

- 40.58 Le leggi, i trattati, le normative o i regolamenti fiscali applicabili, o l'interpretazione degli stessi, potrebbero cambiare e possibilmente con effetto retroattivo. Di conseguenza, è possibile che la Società (o ciascun suo Comparto) diventi soggetta a tassazione, anche mediante ritenuta fiscale, sui propri investimenti e sui redditi, profitti e guadagni da essi derivati, in modo attualmente non previsto. Qualsiasi cambiamento di questo tipo potrebbe avere un effetto negativo sul NAV di uno o più Comparti. Sebbene il GEFIA e i Gestori intendano che, per quanto sia sotto il loro controllo, gli affari di ciascun Comparto siano condotti in modo tale che il Comparto non diventi soggetto a imposta sulle società o imposta sul reddito sui suoi profitti, non è possibile garantire che tutti i requisiti per assicurare che ciò avvenga siano soddisfatti in ogni momento.
- Un investimento nella Società comporta complesse implicazioni fiscali in Lussemburgo, nei Paesi in cui sono situate le attività oggetto di investimento, nei Paesi di domicilio o residenza dell'Investitore pertinente e, possibilmente, in altri Paesi. Alcune di queste considerazioni fiscali differiranno per particolari Investitori. Tra le altre cose, gli Investitori potrebbero essere soggetti a tassazione sul reddito anche se la Società o il Comparto non hanno effettuato alcuna distribuzione.
- 40.60 Alle commissioni pagabili da un Comparto ai Fornitori di servizi potrebbe essere applicata 'IVA. In genere, quest'IVA non può essere recuperata da un Comparto. Ciò potrebbe anche creare obblighi di pagamento aggiuntivi per un Comparto se l'amministrazione fiscale competente adotta un'interpretazione diversa sul carattere esente da imposta di determinati servizi.
- 40.61 A seconda delle circostanze personali, il trattamento fiscale applicabile agli Investitori, diretti o indiretti, potrebbe differire da quanto descritto nel presente Prospetto e nella Sezione specifica di riferimento. Pertanto, si raccomanda agli Investitori di consultare i propri consulenti fiscali per valutare le implicazioni fiscali derivanti dal possesso, dalla cessione delle Azioni e dal ricevimento delle relative distribuzioni.
- Nel 2013 l'OCSE ha pubblicato il rapporto su come affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento dei profitti (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) insieme al relativo Piano d'azione. L'obiettivo di tale rapporto e del Piano d'azione era quello di affrontare e ridurre la pianificazione fiscale internazionale aggressiva. L'OCSE ha quindi pubblicato le proprie relazioni finali, analisi e serie di raccomandazioni (risultati attesi) al fine di attuare norme concordate a livello internazionale e vincolanti che potrebbe comportare modifiche sostanziali alla legislazione fiscale pertinente dei Paesi OCSE partecipanti. Il pacchetto finale di risultati è stato successivamente approvato dai Ministri delle Finanze del G20. Al fine di attuare in modo efficace le raccomandazioni del rapporto BEPS relative ai trattati fiscali, l'OCSE ha introdotto uno strumento multilaterale che modifica i trattati fiscali delle giurisdizioni partecipanti senza la necessità di negoziare bilateralmente ciascun trattato. Lo strumento multilaterale è entrato in vigore il 1° luglio 2018. Lo strumento multilaterale entrerà quindi in vigore per una specifica convenzione fiscale in determinati momenti dopo che tutte le parti di tale convenzione avranno ratificato lo strumento

multilaterale. Le azioni finali da implementare nella legislazione fiscale dei Paesi in cui la Società o qualsiasi società di holding intermedia avrà investimenti, nei Paesi in cui la Società, qualsiasi società di holding intermedia o gli Azionisti limitati sono domiciliati o residenti, o modifiche ai trattati fiscali negoziati da questi Paesi, potrebbero influire negativamente sui rendimenti della Società per i suoi Azionisti limitati. Il BEPS rimane un progetto in corso.

### Rendicontazione fiscale e ritenuta d'acconto

Alcuni Paesi hanno adottato normative fiscali che prevedono obblighi di rendicontazione e il pagamento di ritenute d'acconto in specifiche circostanze riguardanti l'acquisizione, il possesso e/o la cessione di un investimento in un Comparto della Società da parte di un investitore. A seconda della natura dei requisiti, queste leggi fiscali impongono (o imporranno in futuro) obblighi di rendicontazione e il pagamento di ritenute d'acconto. Nella misura in cui la Società decide di sostenere i costi di conformità alle leggi fiscali o ad altre normative per conto dei Comparti pertinenti, il General Partner potrebbe richiedere agli Investitori la cui acquisizione, possesso o cessione determina l'attivazione di tali requisiti di conformità di condividere pro rata tali costi con gli altri Investitori dei Comparti interessati.

#### Trattamento fiscale incerto

Un potenziale investitore dovrebbe essere consapevole che i principi contabili applicabili alla Società o a un Compartimento possono includere disposizioni riguardanti il riconoscimento di posizioni fiscali incerte nei conti e queste potrebbero avere un effetto materiale negativo sui calcoli periodici del valore netto degli attivi della Società o di un Compartimento, inclusa la riduzione del valore netto degli attivi della Società o di un Compartimento per riflettere le riserve per le imposte sul reddito che potrebbero essere maturate o essere dovute in relazione a periodi precedenti dalla Società o da un Compartimento. Questo potrebbe causare benefici o svantaggi per gli investitori, a seconda del momento del loro ingresso e uscita dalla Società o da un Comparto.

# DAC 6 e MDR del Regno Unito

- 40.65 La DAC 6 si riferisce alla Direttiva del Consiglio (UE) 2018/822 del 25 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2011/16/UE introducendo l'obbligo di scambio automatico di informazioni riguardanti schemi transfrontalieri segnalabili nel campo della tassazione. Tale direttiva (DAC 6) mira a: (i) incrementare la trasparenza sulle operazioni transfrontaliere nell'UE, (ii) ridurre la concorrenza fiscale dannosa all'interno dell'Unione e (iii) dissuadere i contribuenti dall'adottare schemi che devono essere segnalati.
- 40.66 La DAC 6 impone requisiti di divulgazione obbligatori per intermediari e contribuenti in relazione a schemi transfrontalieri riportabili (in breve, transazioni che soddisfano uno dei segni distintivi stabiliti nella DAC6).
- 40.67 Il Lussemburgo ha trasposto la DAC 6 nella legge lussemburghese con la Legge del 25 marzo 2020 sugli schemi transfrontalieri segnalabili.
- L'ambito di applicazione della DAC 6 è molto ampio e, mentre alcuni dei segni distintivi mirano a schemi che forniscono un vantaggio fiscale come principale beneficio, ci sono altri segni distintivi non collegati a questo "test del beneficio principale", il che significa che potrebbe non esserci un porto sicuro per schemi commerciali comuni. Benché prima della Brexit il Regno Unito avesse pienamente recepito la DAC 6, dopo l'uscita dall'UE ha adottato un regime di segnalazione basato sulla DAC 6, ma significativamente più limitato, che copre soltanto un numero ristretto di segni distintivi applicabili nell'UE. Con effetto dal 28 marzo 2023, nuove normative hanno revocato la DAC 6 nel Regno Unito e lo hanno sostituito con

le Regole sulla comunicazione obbligatoria dei meccanismi transfrontalieri (Mandatory Disclosure Rules o MDR) del Regno Unito, concepite in modo da soddisfare gli standard di trasparenza dell'OCSE piuttosto che gli standard più ampi dell'UE, ma che, in pratica, si applicano per riferimento a regole e segni distintivi sostanzialmente simili al regime della DAC 6 più ristretto precedentemente applicato nel Regno Unito dopo la Brexit.

40.69 La Società o altri intermediari con sede nell'UE o nel Regno Unito che progettano, commercializzano, organizzano, rendono disponibili per l'implementazione o gestiscono l'implementazione di schemi di pianificazione fiscale transfrontaliera potenzialmente aggressivi, come definiti nella DAC 6 e nelle MDR, potrebbero essere legalmente obbligati a presentare informazioni in relazione a schemi che si qualificano come segnalabili ai sensi della DAC 6 o delle MDR e che coinvolgono gli investimenti della Società con le autorità fiscali competenti del Lussemburgo o di altri Paesi dell'UE/del Regno Unito, i quali, a loro volta scambieranno automaticamente tali informazioni con altri Stati membri dell'UE pertinenti. Se l'intermediario si trova al di fuori dell'Unione Europea o è vincolato dal segreto professionale legale che è stato confermato dalla pertinente attuazione della DAC 6 nella legge nazionale, l'obbligo di segnalazione passa al contribuente. Fintantoché la Società o qualsiasi intermediario rispetta i propri requisiti di segnalazione, non ci si aspetta che la DAC 6 e le MDR abbiano un impatto sostanziale sulla Società o sui suoi investimenti. I risultati delle divulgazioni della DAC 6 o delle MDR potrebbero successivamente determinare la futura politica fiscale nell'UE o nel Regno Unito.

### Direttive ATAD 1 e ATAD 2

- 40.70 Nell'ambito del pacchetto anti-elusione fiscale, sono state emanate due direttive: la Direttiva 2016/1164/UE – Direttiva del Consiglio che stabilisce regole contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (ATAD 1) e la Direttiva 2017/952/UE - Direttiva del Consiglio che modifica la 2016/1164/UE in materia di schemi ibridi con Paesi terzi (ATAD 2). Il Lussemburgo ha implementato entrambe le Direttive nella propria legge nazionale. L'ATAD 1 è stata implementata con effetto dal 1° gennaio 2019. Essa include norme volte a limitare la deducibilità fiscale dei pagamenti di interessi, nonché altre misure anti-elusione, come le regole anti-ibridi applicabili all'interno dell'UE. L'ATAD 2 è stata implementata principalmente con effetto dal 1° gennaio 2020 ed estende le regole sugli strumenti e le entità ibride per includere le discrepanze che coinvolgono Paesi terzi, ossia non appartenenti all'UE. Inoltre, l'ATAD 2 include disposizioni specifiche che potrebbero avere implicazioni fiscali negative per le cosiddette "entità ibride inverse". considerata fiscalmente trasparente nello Stato in cui è costituita, ma trattata come non trasparente nello Stato di residenza dei suoi soci o partecipanti. Un veicolo di tipo societario lussemburghese come la Società non rientra nell'ambito delle norme sulle entità ibride inverse.
- 40.71 Nonostante l'implementazione delle direttive ATAD 1 e ATAD 2 nella legislazione lussemburghese, si attende una guida dalle autorità fiscali lussemburghesi in relazione a determinati aspetti della legge e della sua interpretazione. L'effettiva applicazione di tali norme alla Società o a eventuali veicoli intermedi è al momento incerta e potrebbe incidere sui rendimenti generati dalla Società a favore dei suoi Azionisti.
- Infine, il 22 dicembre 2021, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di Direttiva "che stabilisce regole per prevenire l'abuso di entità di facciata a fini fiscali e modifica la Direttiva 2011/16/UE." Questa Direttiva è anche conosciuta come ATAD 3 o DAC 9 o come la Direttiva Unshell ed è, in linea generale, concepita per colpire le entità di facciata con sede nell'UE che non soddisfano una soglia minima di sostanza. Le regole contenute nell'ATAD 3 / nella DAC 9, se adottate e implementate, potrebbero avere un impatto negativo sull'impiego di un Veicolo intermedio.

### Pillar Two

- Una proposta legislativa della Commissione Europea è stata pubblicata il 22 dicembre 2021 per un'altra Direttiva dell'UE che stabilisce regole per garantire un livello minimo globale di tassazione per i gruppi multinazionali (il **Pillar II**). Il Pillar II ha l'obiettivo di implementare nei 27 Stati membri dell'UE le "Regole Modello" pubblicate il 20 dicembre 2021, le quali sono coerenti con l'accordo raggiunto l'8 ottobre 2021 dal "Quadro inclusivo" sul BEPS (il Quadro inclusivo). Tali regole comprendono la "Regola di Inclusione del Reddito" (Income Inclusion Rule, IIR) e la "Regola sui pagamenti sottotassati" (Undertaxed Payments Rule, UTPR), note collettivamente come Regola GloBE. Inoltre, il Pillar II fa uso di un'opzione contemplata dal Quadro inclusivo secondo cui lo Stato membro dell'UE di un'entità costituente che applica l'IIR è tenuto a garantire una tassazione efficace al livello minimo concordato non solo per le filiali estere, ma anche per tutte le entità costituenti residenti in quello Stato membro dell'UE. Il design concordato del Pilar II include anche la "Regola sulla soggezione a tassazione" (STTR), che deve essere implementata attraverso trattati fiscali bilaterali e non è inclusa nel Pilar II.
- Il 14 dicembre 2022, è stata adottata la Direttiva del Consiglio (UE) 2022/2523 per garantire un livello minimo globale di tassazione per i gruppi di imprese multinazionali e grandi gruppi domestici nell'Unione per implementare le Regole GloBE nell'UE con effetto per gli esercizi fiscali a partire dal 31 dicembre 2024 (con alcuni elementi delle Regole GloBE in vigore dal 1° gennaio 2024). La direttiva UE propone di introdurre le Regole GloBE per le multinazionali (MNE) o i grandi gruppi nazionali che hanno ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro e operano nel mercato interno dell'UE e oltre. Fornisce un quadro comune per implementare le Regole GloBE nelle leggi nazionali degli Stati membri dell'UE. Il 20 dicembre 2023, è stata votata una legge per trasporre questa direttiva nella legislazione lussemburghese. La regola principale relativa all'imposta integrativa e l'imposta integrativa minima nazionale si applicheranno pertanto agli esercizi fiscali a partire dal 31 dicembre 2023. L'effetto e l'applicabilità delle Regole GloBE sulla Società e/o sui suoi Investimenti sono attualmente incerti e si invitano gli investitori a richiedere una consulenza indipendente in merito al potenziale impatto di tali regole sui loro investimenti nella Società.

Rischi fiscali statunitensi relativi al reddito effettivamente connesso e alle ritenute d'acconto

40.75 È possibile che un Comparto possa effettuare determinati investimenti che possono generare reddito effettivamente collegato a un'attività commerciale o d'impresa negli Stati Uniti. Strutture alternative, comprese una o più società, possono essere utilizzate per gestire qualsiasi esposizione fiscale risultante. Qualsiasi struttura di questo tipo sarebbe progettata per ridurre o eliminare l'esposizione del Comparto a reddito effettivamente collegato. Si prevede che qualsiasi struttura di questo tipo sarebbe soggetta a tassazione sul reddito federale degli Stati Uniti e, potenzialmente, a tassazione statale e locale. Inoltre, eventuali dividendi o interessi di origine statunitense ricevuti da un Comparto sarebbero soggetti a una ritenuta fiscale statunitense del 30%, salvo che, nel caso degli interessi, tale ritenuta non venga eliminata grazie alla qualificazione del reddito come "interessi di portafoglio" ai fini di un'esenzione prevista dalla legge. Non c'è alcuna garanzia che l'esenzione per interessi di portafoglio sarà disponibile. L'esenzione per interessi di portafoglio non sarà disponibile per quanto riguarda gli interessi di origine statunitense pagati a un proprietario beneficiario non statunitense (incluso un Comparto trattato come una società ai fini fiscali federali statunitensi) se tale proprietario beneficiario è considerato un "azionista al 10%" del debitore. Di conseguenza, il Comparto (e, a sua volta, i suoi Azionisti) potrebbe incorrere in un livello di tassazione statunitense, indirettamente attraverso tali strutture, superiore a quello di un fondo di investimento non statunitense che investe in un modo non soggetto a tale tassazione. È possibile che, nonostante le intenzioni espresse sopra, determinati investimenti o altre attività di un Comparto possano far sì che il Comparto venga considerato impegnato in un'attività commerciale o d'impresa negli Stati Uniti.

## Incertezze economiche, politiche e di altro tipo

## Rischi politici generali

- I rendimenti degli investimenti potrebbero risentire di cambiamenti politici o di instabilità in un Paese o in una regione geografica. L'instabilità influisce sui i rendimenti degli investimenti potrebbe derivare da un cambiamento di governo, degli organi legislativi, di altri responsabili della politica estera o del controllo militare. Il rischio politico è noto anche come "rischio geopolitico" e diventa un fattore sempre più rilevante man mano che l'orizzonte temporale di un investimento si allunga. I rischi politici sono difficili da quantificare, perché campioni e casi di studio sono di dimensioni limitate quando si discute di una singola nazione o di una regione geografica.
- 40.77 L'ascesa di partiti politici populisti e il diffondersi di sentimenti nazionalisti in campo economico hanno portato a un aumento dell'incertezza politica e dell'imprevedibilità in tutto il mondo, che potrebbero influire negativamente sul prezzo, sulla validità e/o sulla liquidità degli Investimenti di ciascun Comparto.

### Rischio di azione terroristica e catastrofe

Vi è il rischio che attentati terroristici causino perdite significative in termini di vite umane e beni materiali, danneggiando e destabilizzando al contempo i mercati globali. Sanzioni economiche e diplomatiche possono essere in atto o imposte su determinati Stati e potrebbe essere avviata un'azione militare. Le perdite possono anche derivare dall'esposizione, diretta o indiretta a eventi come uragani, terremoti e altri disastri naturali e altri eventi che influenzano negativamente la salute o l'aspettativa di vita. L'impatto di tali eventi è poco chiaro, ma potrebbe avere un effetto sostanziale sulle condizioni economiche generali e sulla liquidità dei mercati, che, a loro volta, potrebbero influenzare negativamente ciascun Comparto e i rispettivi Investitori.

## Rischio dovuto a eventi di forza maggiore

40.79 Gli emittenti potrebbero essere influenzati da "eventi di forza maggiore" (cioè eventi al di fuori del controllo della parte che sostiene che l'evento si sia verificato, inclusi, senza limitazione, catastrofi naturali, incendi, inondazioni, terremoti, focolai di malattie infettive, pandemie o qualsiasi altra seria preoccupazione per la salute pubblica, guerre, atti di terrorismo e scioperi). Alcuni eventi di forza maggiore possono influenzare negativamente la capacità di una parte (incluso un emittente o una controparte della Società o un emittente) di adempiere ai propri obblighi fino a quando non sarà in grado di rimediare all'evento di forza maggiore. Inoltre, il costo sostenuto da un emittente o la Società, per conto dei Comparti pertinenti, per riparare o sostituire beni danneggiati a seguito di tale evento di forza maggiore potrebbe essere considerevole. Alcuni eventi di forza maggiore (come la guerra o un focolaio di malattia infettiva) potrebbero avere un impatto negativo più ampio sull'economia mondiale e sull'attività commerciale internazionale in generale, o in uno qualsiasi dei Paesi in cui la Società, per conto dei Comparti pertinenti, potrebbe investire specificamente. Inoltre, un intervento governativo significativo nell'industria, inclusa la nazionalizzazione di un'industria o l'affermazione di controllo su uno o più emittenti o il loro patrimonio, potrebbe comportare una perdita per i Comparti pertinenti, anche se il suo investimento in tale emittente viene annullato, disdetto o acquisito (il che potrebbe avvenire senza ciò che il General Partner considera un risarcimento adeguato). Qualsiasi delle circostanze sopra descritte può quindi influire negativamente sulla performance del Comparto o dei Comparti interessati e dei relativi Investimenti.

Malattie Infettive; pandemie

- Alcune malattie si diffondono rapidamente e hanno il potenziale di influenzare sensibilmente in modo negativo l'economia globale. Focolai di malattie quali la sindrome respiratoria acuta grave, l'influenza aviaria, l'H1N1/09 e, più di recente, il COVID-19 e le sue varianti successive, o altre malattie infettive simili, possono avere effetti negativi rilevanti sulla Società, sui Comparti, sul GEFIA, sui Gestori, sulle loro rispettive affiliate e sugli investimenti. Le pandemie in corso, o il timore di pandemie, possono scatenare disordini di mercato o recessioni economiche con le conseguenze descritte sopra. La Società non può prevedere (i) la probabilità che si verifichino focolai in futuro, (ii) come tali focolai influenzeranno le operazioni della Società, (iii) l'impatto di un focolaio sugli Investimenti della Società, o (iv) quando e come qualsiasi focolaio sarà risolta.
- I protrarsi della pandemia di COVID-19 (anche a causa della comparsa di una variante resistente ai vaccini) e/o l'insorgenza di altre epidemie potrebbero comportare la chiusura prolungata delle sedi della Società, dei Comparti, del GEFIA e/o dei Gestori o di altre attività, inclusi edifici adibiti a uffici, negozi al dettaglio e altre strutture commerciali, e potrebbe anche comportare (a) l'indisponibilità o la volatilità dei prezzi delle materie prime o dei componenti necessari per un investimento sottostante, che potrebbero influire negativamente sulla capacità di tale investimento sottostante di adempiere ai propri obblighi, (b) l'interruzione dei mercati commerciali regionali o globali e/o della disponibilità di capitali, (c) una ridotta disponibilità di leva finanziaria, compresa l'impossibilità di ottenere indebitamento o di ottenerlo nella misura desiderata dalla Società, e condizioni di rimborso e altri termini meno favorevoli in relazione a tale leva finanziaria, (d) restrizioni al commercio o ai viaggi che incidono su un investimento sottostante e/o (e) un declino economico generale, tutti fattori che potrebbero avere un impatto negativo sul valore della Società, sui suoi Investimenti o sulla sua capacità di effettuare nuovi Investimenti o di realizzare quelli esistenti.
- 40.82 Poiché la pandemia di COVID-19 è un evento senza precedenti nella storia moderna, la durata e l'entità dei suoi impatti sono sconosciute. Se si verificherà una futura pandemia (inclusa una ricorrenza di COVID-19) durante un periodo in cui la Società o il Compartimento pertinente si aspetta di raccogliere i propri investimenti, la Società e/o il Compartimento pertinente potrebbero non raggiungere il proprio obiettivo di investimento o potrebbero non essere in grado di realizzare i propri investimenti. Gli azionisti dovrebbero essere consapevoli del fatto che gli sviluppi riguardanti il COVID-19 e il suo conseguente impatto economico (sia a lungo termine che a breve termine) stanno cambiando rapidamente e la Società, i Comparti, il GEFIA e/o i Manager non possono prevedere i potenziali effetti a lungo termine della pandemia sulla Società, sui Comparti e sui relativi Investimenti.

# Rischi legati ai fattori di sostenibilità

Rischi ESG

- I Rischi ESG (ovvero i rischi ambientali, sociali e di governance) possono presentarsi come rischi autonomi oppure essere collegati o intrinseci ad altri tipi di rischi rilevanti per la Società e i suoi Comparti, quali il rischio di diversificazione, di credito, di mercato del credito, di liquidità, operativo, politico e normativo. In questo contesto, essi possono rappresentare una componente materiale del rischio complessivo derivante da un investimento. Se si verifica un rischio ESG, o si manifesta in un modo inaspettato, potrebbe esserci un impatto negativo significativo sul valore e/o sul rendimento degli investimenti interessati.
- 40.84 La comparsa di un rischio ESG può indurre il GEFIA e/o il gestore degli investimenti, nell'ambito della loro valutazione e gestione continua degli investimenti, a concludere che un investimento non è più adeguato e a disporne la cessione, con un ulteriore impatto negativo sul valore dell'investimento.

Rischi di transizione

- Il valore degli investimenti potrebbe essere negativamente influenzato da interventi politici e/o normativi o da interventi di organismi di settore in specifici settori o industrie correlati ai rischi ESG. Ad esempio, un aumento o un mutamento sostanziale delle modalità di regolamentazione di un determinato settore industriale può avere un impatto significativo sul valore di un investimento in tale settore o comparto, in quanto tali sviluppi incidono su alcuni aspetti dell'attività delle società operanti in tali settori o comparti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di conformità, i costi di produzione, i costi del personale e i costi operativi, e possono influire sulla fattibilità e sulla redditività dei modelli di business esistenti. Inoltre, le aziende potrebbero essere soggette a reclami, sanzioni e altri tipi di responsabilità in relazione a presunte carenze pregresse. Qualsiasi dei fattori sopra menzionati potrebbe influire negativamente sul valore di un investimento.
- 40.86 Alcuni settori, aziende e tecnologie che presentano rischi ESG intrinsecamente elevati potrebbero subire una diminuzione della popolarità e/o potrebbero diventare obsoleti, il che potrebbe comportare una riduzione sostanziale del valore degli investimenti in essi o la loro completa perdita. Gli sforzi di tali settori, aziende e tecnologie per apportare modifiche volte a ridurre i rischi ESG intrinsecamente elevati potrebbero comportare costi significativi, influenzare negativamente la redditività futura e, in ultima analisi, non avere successo.

#### 41. ALCUNE CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'ERISA

41.1 Fatte salve le limitazioni applicabili agli investitori in generale, le azioni in alcuni Comparti possono essere acquistate utilizzando le attività di Investitori in Piani previdenziali. Tuttavia, né la Società, né il General Partner, né il GEFIA, né il Responsabile degli Investimenti, né l'Amministratore, né alcuna delle loro rispettive affiliate, mandanti, agenti, dipendenti o consulenti rilasciano alcuna dichiarazione in merito all'idoneità delle Azioni come investimento per qualsiasi Investitore in Piani previdenziali. Gli investitori dovrebbero fare riferimento alla Sezione specifica pertinente per ulteriori informazioni.

#### 42. DEFINIZIONI NEGLI STATI UNITI

- 42.1 Il termine "Investitore in piani previdenziali" è utilizzato secondo la definizione contenuta nel Regolamento 29 C.F.R. del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (DOL), §2510.3-101 (come modificato dalla Sezione 3(42) dell'ERISA, il Regolamento sulle attività del piano). Tale definizione include: (i) qualsiasi "piano di previdenza per i dipendenti" (ai sensi della Sezione 3(3) dell'ERISA) soggetto alla Parte 4, Sottotitolo B del Titolo I dell'ERISA: (ii) qualsiasi "piano" a cui si applica la Sezione 4975 del Codice (tra cui: un trust descritto nella Sezione 401(a) e esente da imposta ai sensi della Sezione 501(a); un piano ai sensi della Sezione 403(a); un conto pensionistico individuale o una rendita vitalizia di cui alla Sezione 408 o 408A; un conto di risparmio medico ex Sezione 220(d); un conto di risparmio sanitario ex Sezione 223(d); e un conto di risparmio per l'istruzione di cui alla Sezione 530 del Codice); (iii) qualsiasi entità le cui attività sottostanti includano attività del piano, in virtù dell'investimento del piano stesso nell'entità (generalmente quando il 25% o più del valore di una qualsiasi classe di partecipazioni azionarie è detenuto da piani). Un'entità descritta al punto (iii) immediatamente sopra sarà considerata detentrice di beni del piano solo nella misura della percentuale degli interessi azionari nell'entità detenuti dagli Investitori in Piani previdenziali. Gli Investitori in piani previdenziali includono anche quella parte delle attività del conto generale di una compagnia di assicurazioni considerata "attività del piano" e (ad eccezione dei casi in cui l'entità sia una società di investimento registrata ai sensi dell'Investment Company Act statunitense) includono anche le attività di qualsiasi conto separato di una compagnia di assicurazioni o di un trust comune o collettivo bancario in cui investono i piani.
- 42.2 Ai fini del presente Prospetto informativo, una **Persona statunitense** è una persona che rientra in una delle seguenti due categorie: (a) una persona inclusa nella definizione di

"Persona statunitense" ai sensi della Regola 902 del Regolamento S emanato in base all'U.S. Securities Act; oppure (b) una persona esclusa dalla definizione di "Persona non statunitense" secondo quanto previsto dalla Norma 4.7 della CFTC (Commodity Futures Trading Commission, l'autorità di vigilanza statunitense sui mercati dei derivati, futures e opzioni su materie prime). A scanso di equivoci, una persona è esclusa da questa definizione di Persona statunitense solo se non soddisfa nessuna delle definizioni di "Persona statunitense" nella Norma 902 e si qualifica come "Persona non statunitense" ai sensi della Norma 4.7 della CFTC.

- 42.3 L'espressione "Persona statunitense", ai sensi della Regola 902 del Regolamento S, include quanto segue:
  - 42.3.1 qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti;
  - 42.3.2 qualsiasi partnership o società organizzata o incorporata secondo le leggi degli Stati Uniti;
  - 42.3.3 qualsiasi proprietà immobiliare di cui qualsiasi esecutore o amministratore è una Persona statunitense;
  - 42.3.4 qualsiasi trust di cui qualsiasi fiduciario è una persona statunitense;
  - 42.3.5 qualsiasi agenzia o filiale di un'entità non statunitense situata negli Stati Uniti;
  - 42.3.6 qualsiasi conto non discrezionale o conto simile (diverso da una proprietà immobiliare o un trust) detenuto da un intermediario o altro fiduciario per il beneficio o il conto di una persona statunitense;
  - 42.3.7 qualsiasi conto discrezionale o conto simile (diverso da un patrimonio o una trust) detenuto da un intermediario o altro fiduciario organizzato, incorporato o (se un individuo) residente negli Stati Uniti; e
  - 42.3.8 qualsiasi partnership o società se:
    - (a) organizzata o costituita secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione non statunitense; e
    - (b) formata da una persona statunitense principalmente per lo scopo di investire in titoli non registrati ai sensi della legge sui titoli degli Stati Uniti, a meno che non sia organizzata o costituita, e posseduta, da investitori accreditati (come definito nella Regola 501(a) del Regolamento D ai sensi della legge sui titoli degli Stati Uniti) che non sono persone fisiche, patrimoni o fiducie.
- 42.4 Ferma restando la clausola precedente, il termine "Persona statunitense" ai sensi della Norma 902 non include: (a) qualsiasi conto discrezionale o conto simile (diverso da una proprietà immobiliare o un trust) detenuto a beneficio o per conto di una Persona non statunitense da parte di un intermediario o altro fiduciario professionale organizzato, costituito, o (nel caso di una persona fisica) residente negli Stati Uniti; (b) qualsiasi proprietà immobiliare in cui un fiduciario professionale che agisce come esecutore o amministratore sia una Persona statunitense, a condizione che: (i) un esecutore o amministratore non statunitense abbia l'esclusiva o congiunta discrezione di investimento in relazione al patrimonio della proprietà immobiliare; e (ii) la proprietà immobiliare sia regolamentata da legge non statunitense; (c) qualsiasi trust in cui un fiduciario professionale che agisce come trustee sia una Persona statunitense, a condizione che un fiduciario non statunitense abbia

l'esclusiva o condivisa discrezione di investimento sul patrimonio del trust e nessun beneficiario (né alcun settlor, se il trust è revocabile) sia una persona statunitense; (d) un piano previdenziale per i dipendenti istituito e amministrato in conformità con la legislazione di un Paese diverso dagli Stati Uniti, nonché secondo la prassi e la documentazione consueta di tale Paese; (e) qualsiasi agenzia o filiale di una Persona statunitense situata al di fuori degli Stati Uniti, a condizione che: (i) l'agenzia o filiale operi per finalità commerciali legittime; e (ii) sia impegnata in attività bancarie o assicurative e soggetta a una regolamentazione sostanziale nel rispettivo settore nella giurisdizione in cui ha sede; e (f) alcune organizzazioni internazionali, così come specificato nella Norma 902(k)(2)(vi) del Regolamento S ai sensi della Legge statunitense sui Titoli, comprese le loro agenzie, affiliate e piani pensionistici.

- 42.5 La Norma 4.7 della CFTC attualmente prevede in parte rilevante che le seguenti persone sono considerate "Persone non statunitensi":
  - 42.5.1 una persona fisica che non è residente negli Stati Uniti o in un'enclave del governo degli Stati Uniti, delle sue agenzie o dei suoi organismi;
  - 42.5.2 una società di persone, una società di capitali o altra entità, diversa da un'entità costituita principalmente per investimenti passivi, secondo le leggi di una giurisdizione non statunitense e che ha la sua sede principale in una giurisdizione non statunitense;
  - 42.5.3 una proprietà immobiliare o un trust, il cui reddito non è soggetto all'imposta sul reddito statunitense indipendentemente dalla fonte;
  - un'entità organizzata principalmente per investimenti passivi, come un fondo comune di investimento in materie prime, una società di investimento o altre entità simili, a condizione che le quote di partecipazione nell'entità detenute da persone non qualificate come Persone non statunitensi o comunque come Persone qualificate idonee (secondo la definizione di cui alla Norma 4.7(a)(2) o (3) della CFTC) rappresentino complessivamente meno del 10% dell'interesse beneficiario nell'entità e che tale entità non sia stata costituita principalmente allo scopo di agevolare gli investimenti da parte di persone non qualificate come Persone non statunitensi in un fondo comune di investimento in materie prime rispetto al quale l'operatore è esente da determinati requisiti della Parte 4 del regolamento CFTC in virtù del fatto che i suoi partecipanti sono Persone non statunitensi; e
  - 42.5.5 un piano pensionistico per i dipendenti, funzionari o dirigenti di un entità organizzata e avente la propria sede di affari principale fuori dagli Stati Uniti.
- Per Contribuente statunitense si intende: (a) un cittadino statunitense o straniero residente negli Stati Uniti (come definito ai fini dell'imposta federale sul reddito degli Stati Uniti); (b) qualsiasi entità trattata come società di persone o società di capitali ai fini dell'imposta federale degli Stati Uniti, costituita o organizzata negli Stati Uniti o in uno qualsiasi dei suoi Stati (incluso il Distretto di Columbia) o in base alle leggi degli Stati Uniti o di uno qualsiasi dei suoi Stati; (c) qualsiasi altra società di persone considerata come Contribuente statunitense ai sensi delle norme del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (d) qualsiasi proprietà immobiliare, il cui reddito è soggetto all'imposta sul reddito degli Stati Uniti, a prescindere dalla fonte; e (e) qualsiasi trust la cui amministrazione è soggetta alla supervisione primaria di un tribunale degli Stati Uniti e il cui controllo decisionale sostanziale è esercitato da uno o più fiduciari statunitensi. Le persone che hanno perso la loro cittadinanza statunitense e vivono al di fuori degli Stati Uniti potrebbero comunque, in alcune circostanze, essere trattate come Contribuenti statunitensi.

42.7 Un investitore che non è una Persona statunitense potrebbe comunque essere considerato un "Contribuente statunitense" ai sensi delle leggi fiscali federali degli Stati Uniti. Ad esempio, cittadino statunitense residente al di fuori degli Stati Uniti non è una "Persona statunitense" ma è un "Contribuente statunitense". Tale persona dovrà esaminare attentamente le conseguenze fiscali descritte nel presente Prospetto informativo che si applicheranno ad essa.

### 43. MODIFICHE ALLA SEZIONE GENERALE

- 43.1 Alcune modifiche, variazioni, alterazioni, cancellazioni o aggiunte alle disposizioni della presente Sezione generale (ciascuna una **Modifica**) potranno essere adottate dal General Partner solo con il consenso degli Azionisti limitati e tutte le modifiche, variazioni, alterazioni, cancellazioni o aggiunte apportate alle disposizioni della presente Sezione generale sono soggette alla previa approvazione della CSSF.
- 43.2 Il consenso di ciascun Azionista limitato è richiesto qualora fosse interessato da Modifiche che:
  - 43.2.1 imporrebbero qualsiasi obbligo di effettuare ulteriori pagamenti alla Società oltre la sottoscrizione di questo Azionista Limitato; e
  - 43.2.2 inciderebbero negativamente e sostanzialmente sui diritti e gli interessi dell'Azionista limitato, inclusa qualsiasi modifica relativa alla responsabilità limitata di un Azionista limitato stabilita nel presente Prospetto informativo e nello Statuto.
- 43.3 Le seguenti Modifiche possono essere adottate dal General Partner senza il consenso degli Azionisti limitati, ma previa approvazione della CSSF:
  - 43.3.1 Modifiche per conformarsi a requisiti legali, normativi o fiscali;
  - 43.3.2 Modifiche per adattare la Sezione generale alle modifiche apportate allo Statuto o nei documenti degli OIC sottostanti in cui è investito un Comparto pertinente;
  - 43.3.3 Modifiche di natura amministrativa e che non aumentano in modo sostanziale l'autorità del General Partner o non incidono negativamente sui diritti degli Azionisti limitati:
  - 43.3.4 Modifiche volte a replicare i vincoli operativi;
  - 43.3.5 Modifiche volte a rendere più chiaro il testo senza modificare sostanzialmente il contenuto della disposizione pertinente; oppure
  - 43.3.6 correzione di eventuali errori od omissioni di stampa, tipografici o materiali e altre modifiche non sostanziali che non abbiano effetti negativi sui diritti e sugli obblighi degli Azionisti limitati considerati nel loro complesso.
- 43.4 Qualsiasi altra Modifica può essere adottata dal General Partner previa delibera degli Azionisti limitati del comparto che detengono la maggioranza semplice delle Azioni, in conformità allo Statuto e alla legge lussemburghese e previa approvazione della CSSF.
- 43.5 Eventuali modifiche alla presente Clausola 43 richiedono il consenso degli Azionisti limitati che detengano almeno il 75% delle Azioni, adottate in conformità con lo Statuto e la Legge del Lussemburgo e soggette all'approvazione preventiva della CSSF.

43.6 Tutte le modifiche saranno comunicate agli Azionisti limitati.